

ATTIVITA' LEGISLATIVA
DEL CONSIGLIO NELLA QUARTA LEGISLATURA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

ATTIVITA' LEGISLATIVA

DEL CONSIGLIO NELLA QUARTA LEGISLATURA

3 luglio 1961 - 12 giugno 1965

A CURA DELLA DIREZIONE DI SEGRETERIA
UFFICIO STUDI LEGISLATIVI

DALLA SEGRETERIA GENERALE

Questo volume, come i precedenti, raccoglie in forma sistematica le notizie più importanti intorno agli atti della IV legislatura del Consiglio regionale, dai progetti di legge agli ordini del giorno, dalle mozioni alle interrogazioni, offrendo quindi un ampio, se pur sintetico, panorama di tutta la complessa attività svolta dal Consiglio nel corso dell'anzidetta legislatura che ha avuto inizio il 3 luglio 1961 e termine il 12 giugno 1965.

L'esposizione sintetica non inficia l'analisi dei dati esposti, poichè gli stessi consentono il più agevole rinvio per un'ulteriore ricerca e quindi l'approfondimento degli atti da cui sono stati tratti.

L'opera consta di tre parti e di un'appendice.

La prima parte è dedicata ai progetti di legge regionale. Ogni progetto di legge è illustrato da una breve nota riguardante il suo contenuto, il parere espresso dalle Commissioni permanenti e le eventuali modifiche proposte dalle medesime, nonchè il risultato dell'esame dell'Assemblea.

Nel caso di rinvio della legge da parte del Governo vengono illustrati i rilievi mossi alla legittimità della legge ed i risultati del riesame da parte delle Commissioni e dell'Assemblea nonchè l'eventuale impugnativa e la conseguente sentenza della Corte Costituzionale.

La prima parte comprende inoltre diversi elenchi compilati sulla base dell'esito dell'iter procedurale o sulla base della materia oggetto del provvedimento. Altri elenchi indicano l'attività di iniziativa esercitata dalla Giunta regionale e dai singoli Consiglieri.

La seconda parte è dedicata alle proposte di legge nazionale ed è compilata con gli stessi criteri seguiti per la prima parte.

La terza parte è dedicata alla funzione politica e ispettiva del Consiglio e contiene un riepilogo numerico di tutta l'attività del Consiglio nella legislatura.

In appendice, infine, viene presentata la composizione del Consiglio regionale e del suo Ufficio di Presidenza.

PARTE PRIMA

PROGETTI DI LEGGE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTRATIVE

1 — PROVVEDIMENTI E AGEVOLAZIONI PER LA RICOMPOSIZIONE DELLE PROPRIETA' FRAMMENTATE.

Presentata dal Consigliere regionale Serra il 19 luglio 1961.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge è stata presentata al fine di operare il riordinamento della proprietà fondiaria, attraverso la ricomposizione delle proprietà frammentate.

Pertanto la proposta di legge, strutturata in dieci articoli, fissa particolari norme relative alle singole fasi dell'importante processo del riordino fondiario stabilendo innanzitutto che in materia di ricomposizione debbono essere applicate dalla Regione norme per promuovere ed indirizzare i Consorzi previsti dall'art. 850 del Codice Civile e sostituirsi ad essi in caso di inadempienza o di incapacità.

Altre norme contenute nella proposta di legge prevedono i casi in cui l'attuazione della ricomposizione deve avere carattere prioritario e alcuni incentivi che, in coordinamento con la vigente legislazione, tendono, attraverso la concessione di contributi e provvidenze, a favorire l'attuazione della legge stessa.

La proposta non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

2 — PIANO PER LA COSTRUZIONE DI VILLAGGI PER PESCATORI.

Presentata dal Consigliere regionale Serra il 19 luglio 1961.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 19 dicembre 1962.

L. R. 19 dicembre 1962, n. 27.

Pubblicata nel B. U. R. n. 15 del 27 febbraio 1963.

La proposta di legge, ai fini di sviluppare le attività della pesca e marinare in genere, di favorire il ripopolamento delle coste sarde, avuto riguardo anche al loro interesse turistico, prevede l'approvazione del «Primo piano per la costruzione di villaggi per pescatori» secondo quanto stabilito dall'art. 4 lett. d) delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il suddetto piano prevede la creazione di villaggi — per un complesso di 350 appartamenti — da costruirsi in Cagliari (Borgo S. Elia), S. Antioco, Oristano (Torre Grande), Bosa, Alghero, Portotorres, Calasetta, Terralba (Marceddi), La Maddalena, Golfo Aranci, Siniscola (S. Lucia), destinati a costituire centri economico-industriali con popolazione qualificata, allo scopo di migliorare ed integrare gli abitati esistenti ovvero sviluppare economicamente altre località litoranee lontane da centri abitati.

Per l'attuazione del piano, che comporta una spesa di 600 milioni, la proposta di legge prevede che l'Amministrazione regionale si avvalga della disponibilità di 200 milioni già impegnati sul cap. 162 del bilancio regionale del 1955 e, per i restanti quattrocento milioni, del contributo trentacinquennale al 4 per cento annuo concesso dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Le Commissioni hanno preso in esame la proposta di legge

e, ritenendo necessaria la creazione di uno strumento capace di intervenire con efficacia nel settore, ha apportato alcune modifiche al testo originario allo scopo di estendere e generalizzare la portata del provvedimento.

L'Assemblea ha ugualmente approvato la proposta di legge modificandola in diversi punti.

3 — PROVVIDENZE PER LE INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRARI. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1950, N. 74.

Presentata dal Consigliere regionale Serra il 19 luglio 1961.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge integra le disposizioni della legge 29 dicembre 1950, n. 74, relativa alle concessioni di provvidenze per le industrie di trasformazione agraria estendendone i benefici ai settori della produzione olivicola ed olearia nonché ortofrutticola.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

4 — PROVVIDENZE RELATIVE ALLE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE.

Presentata dal Consigliere regionale Serra il 19 luglio 1961.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede l'inserimento nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna, di norme che consentano all'Amministrazione regionale di acquisire aree nelle zone industriali riconosciute dalla Regione e nelle zone, aree, nuclei e simili promossi e riconosciuti ai sensi delle leggi 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, e di concederle in uso a enti, società o privati, ovvero di cederle in proprietà ai consorzi ed altri organismi preposti alla realizzazione delle predette zone.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole apportando lievi modifiche al testo del proponente.

L'Assemblea ha deliberato di sospendere la discussione ritenendo opportuno attendere la conclusione dell'iter del disegno di legge sul Piano di rinascita presentato dal Governo nazionale per conoscere la portata delle provvidenze che sarebbero state disposte in quel provvedimento in favore delle zone e nuclei di industrializzazione.

Dopo l'entrata in vigore della legge 11 giugno 1962, n. 588, la proposta di legge è stata rinviata alle Commissioni, le quali, constatato che la legislazione sul Piano di rinascita non ha modificato la situazione preesistente circa le agevolazioni alle aree e ai nuclei di industrializzazione, hanno confermato il parere favorevole e non hanno apportato ulteriori modifiche al testo già precedentemente modificato.

La proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

5 — PROVVIDENZE ECCEZIONALI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI
DELLE ZONE DELLA SARDEGNA PARTICOLARMENTE COLPITE DAL-
LA SICCITA' DURANTE L'ANNATA AGRARIA 1960-61.

*Presentata dai Consiglieri regionali Torrente - Pirastu -
Lay Giovanni - Urraci - Cardia - Nioi il 31 luglio 1961.
Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.*

La proposta di legge, al fine di fronteggiare la grave situazione di crisi determinata nelle campagne sarde dalla siccità dell'annata agraria 1960-1961, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale, in favore degli agricoltori coltivatori diretti, singoli o riuniti in cooperative e degli allevatori diretti, le cui varie colture agrarie o allevamenti non abbiano raggiunto nella predetta annata agraria il 50 per cento della resa media annuale.

I contributi di cui sopra — stabiliti nella misura dell'80 per cento della spesa effettivamente occorrente — sono concessi per la ricostituzione delle scorte, vive e morte, danneggiate o distrutte e per la ricostituzione dei capitali di conduzione, mentre per l'acquisto di sementi da impiegarsi nelle due annate successive la concessione del contributo è fissata in ragione di un quintale per ettaro coltivato nell'annata agraria 1960-1961 e fino ad un massimo di sei quintali per ciascun agricoltore.

Altre disposizioni di dettaglio sono previste in favore degli allevatori diretti e degli affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti che siano stati particolarmente colpiti dalla siccità.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio ai coltivatori diretti, singoli o associati, ed agli allevatori diretti che abbiano subito una perdita

nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al quaranta per cento. Tali prestiti sono concessi al tasso dell'1,50 per cento e con ammortamenti di cinque anni a rata costante.

Inoltre, nelle zone in cui la produzione non abbia raggiunto nell'annata agraria 1960-1961 il 50 per cento della resa media normale, i canoni di affitto di fondi rustici, fissati in natura o in denaro, relativi all'annata agraria in argomento sono ridotti del trenta per cento.

La proposta di legge prevede che per l'attuazione di detti interventi l'Amministrazione regionale venga autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di 4 miliardi di lire da ammortizzarsi in non meno di dieci anni e ad un tasso non superiore al 7 per cento.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

6 — MODIFICHE ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI CACCIA E UCCELLAGIONE.

*Presentata dai Consiglieri regionali Cardia - Lay Giovanni
- Zucca - Torrente il 31 luglio 1961.*

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 19 ottobre 1962.

L. R. 19 ottobre 1962, n. 15.

Pubblicata nel B. U. R. n. 76 del 15 dicembre 1962.

La proposta di legge prevede che nell'ambito della Regione Sarda, nelle zone dove la cattura del tordo e del merlo ha carattere consuetudinario e presenta, per le popolazioni interessate, una notevole importanza economica, essa possa aver luogo anche con mezzi di cattura vietati (quali ad esempio le reti mobili, lacci ed altri attrezzi) purchè l'impiego di tali mezzi risulti chiaramente diretto alla cattura delle specie suddette.

La proposta di legge prevede che l'Assessore all'agricoltura e foreste determini annualmente, con proprio decreto, le zone ed i periodi entro cui tale forma di uccellazione è consentita e che in quelle zone ed in quei periodi venga abrogato il divieto di cui alla lettera n) dell'art. 38 del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016.

Per esercitare tale forma di uccellazione, nelle zone e nei periodi stabiliti, è valido uno speciale permesso di uccellazione rilasciato limitatamente alla stagione stabilita e rinnovabile annualmente da parte del Comitato provinciale della caccia.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge che è stata approvata dall'Assemblea con qualche modifica formale.

7 — PROVVIDENZE PER LIMITARE GLI ONERI DEI TRASPORTI GRAVANTI SOPRA I PRODOTTI AGRICOLI.

Presentata dal Consigliere regionale Cadeddu il 4 agosto 1961.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, al fine di limitare lo squilibrio economico gravante sui prodotti agricoli della Sardegna destinati all'esportazione, in dipendenza dell'insularità della Regione, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sulle spese di trasporto a favore dei produttori associati in cooperative o di consorzi per la tutela e la difesa della produzione operanti nell'Isola.

Con decreto del Presidente della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico per l'agricoltura, vengono stabiliti i prodotti ammessi a contributo, i periodi di tempo e le misure dei contributi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

8 — PROVVIDENZE PER AGEVOLARE E ACCELERARE L'ESECUZIONE DEI PIANI DI RIORDINO DELLA PROPRIETA' FRAMMENTATA E DISPERSA INTERESSATA ALLA TRASFORMAZIONE AGRARIA IRRIGUA.

Presentata dal Consigliere regionale Cadeddu il 4 agosto 1961.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Al fine di favorire, nelle zone di intervento irriguo, la preparazione e l'attuazione dei piani di ricomposizione, di riordino e di arrotondamento delle proprietà previsti dal titolo II, Capo IV, del T. U. delle leggi sulla bonifica integrale approvato con R. D. L. 13 febbraio 1933, n. 215, e per consentire a tale scopo un più agevole accertamento della titolarità dei diritti reali esistenti sui fondi interessati dai piani in parola, la proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a rimborsare le spese sostenute per la registrazione sul valore definitivamente accertato dal competente Ufficio finanziario, per la trascrizione e per la voltura relative agli atti di trasferimento e di dichiarazione o attribuzione dei diritti stessi che vengano effettuati ai fini della regolarizzazione e documentazione della titolarità di essi preliminarmente all'esecuzione dei piani.

La proposta di legge autorizza inoltre l'Amministrazione regionale a concedere un contributo non superiore alle lire 10.000 per ettaro per le spese di stipulazione relative agli atti di cui sopra.

Il rimborso delle spese ed i contributi suddetti sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale e corrisposti all'Ente preposto all'esecuzione dei piani che li riscuoterà per conto degli interessati.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura

9 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1952, N. 19, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE RICERCHE MINERARIE IN SARDEGNA.

Presentata dal Consigliere regionale Pernis il 17 agosto 1961.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 1964.

La proposta di legge prevede modifiche alla legge regionale 10 luglio 1952, n. 19, che reca provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna. In particolare si prevede l'ammissione ai contributi per le ricerche ai titolari di autorizzazioni di indagine; l'ammissione ai contributi per le opere eseguite in periodo precedente alla loro approvazione da parte della Amministrazione regionale (ipotesi questa tassativamente esclusa dalla legge che si intende modificare) e fino alla concorrenza massima di lire 3.000.000; la possibilità di concedere al permissionario, per particolari esigenze tecniche, di modificare i progetti di ricerca per i quali sono stati concessi i contributi; l'abrogazione dell'obbligo di restituzione del 70 per cento dei contributi all'atto della trasformazione del permesso di ricerca in concessione mineraria, o del trasferimento del permesso, eccezione fatta per le opere di cui al punto d) dell'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 1952, n. 19.

E' prevista infine la sospensione o la revoca nella concessione, o erogazione, dei contributi quando i permissionari non rispettino i contratti collettivi di lavoro, non osservino le disposizioni della legislazione mineraria e anti infortunistica e non assolvano al pagamento tempestivo dei salari e degli oneri previdenziali, assistenziali e sugli infortuni.

Le Commissioni hanno espresso parere sfavorevole alla approvazione della proposta di legge che successivamente è stata non approvata dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 1964.

10 — NORME PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE SPETTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER LAVORI DI INDAGINI, RICERCA E COLTIVAZIONE DI MINERALI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 14 settembre 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 1° dicembre 1961.

L. R. 1° dicembre 1961, n. 17.

Pubblicata nel B. U. R. n. 4 del 18 gennaio 1962.

Il disegno di legge prevede che l'Amministrazione regionale possa sostenere le spese relative ad indagini, ricerche e coltivazioni di minerali quando tali attività siano svolte dall'Amministrazione stessa direttamente, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, e dell'articolo 13 del R. D. L. 29 luglio 1927, n. 1443, ovvero da enti, organismi e società al cui capitale l'Amministrazione regionale partecipi.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole, senza apportare modifiche, al disegno di legge, che è stato successivamente approvato dall'Assemblea, la quale, apportando lievi modifiche, ha stabilito che nel caso che le indagini, le ricerche e la coltivazione vengano condotte da enti, organismi o società al cui capitale partecipi l'Amministrazione regionale, l'Amministrazione stessa possa intervenire mediante la concessione di anticipazioni in conto corrente, in concorso con gli altri soci ed in misura non superiore alla propria quota di capitale.

11 — UTILIZZAZIONE LOCALE DEGLI IDROCARBURI PROVENIENTI DALLE COLTIVAZIONI IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 14 settembre 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 ottobre 1961.

Rinviata dal Governo il 25 novembre 1961.

Riapprovata integralmente dall'Assemblea nella seduta del 13 luglio 1962.

Impugnata dal Governo nanti la Corte Costituzionale il 31 luglio 1962.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 12 del 7 febbraio 1963, ha respinto il ricorso del Governo.

L. R. 26 ottobre 1961, n. 20.

Pubblicata nel B. U. R. n. 18 dell'8 marzo 1963.

Il disegno di legge prevede che nei disciplinari delle concessioni di coltivazioni di idrocarburi accordate ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, venga inserita una clausola che impegni i concessionari, singolarmente o riuniti in consorzio, a costruire ed esercire, a pena di decadenza, un impianto di raffinazione per il trattamento nel territorio della Regione del minerale, se la produzione annuale di idrocarburi liquidi raggiunga in Sardegna i due milioni di tonnellate e se le riserve si dimostrino adeguate.

La norma era già contenuta nella legge regionale che disciplina l'indagine, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi, ma il Governo aveva rinviato la legge sostenendo che la norma stessa è in contrasto con gli articoli 41, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, concernenti rispetti-

vamente la libertà della iniziativa privata e la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni. Per consentire una sollecita entrata in vigore della legge il Consiglio, pur ritenendo infondati i rilievi del Governo, aveva riapprovato la legge sopprimendo la norma, che è stata ripresentata con il presente disegno di legge.

Le Commissioni e poi l'Assemblea hanno approvato il disegno di legge senza apportare alcuna modifica.

Il Governo ha rinviato la legge per gli stessi motivi per cui aveva rinviato la precedente legge già citata.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno riapprovato integralmente la legge rinviata e il Governo l'ha impugnata nanti la Corte Costituzionale, che con sentenza n. 12 del 7 febbraio 1963 ha respinto il ricorso del Governo.

12 — MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1956, N. 8, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEGLI APPALTATORI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio il 14 settembre 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1961.

L. R. 3 ottobre 1961, n. 11.

Pubblicata nel B. U. R. n. 67 del 14 novembre 1961.

Il disegno di legge prevede modifiche alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, che istituisce l'Albo regionale degli appaltatori delle opere pubbliche, per eliminare alcuni inconvenienti messi in evidenza dall'applicazione della legge stessa. In particolare, si prevede che l'Amministrazione regionale possa invitare alle gare d'appalto imprese non iscritte nell'Albo quando per tali lavori vi siano meno di quattro imprese iscritte; che non siano computabili, ai fini del divieto per le imprese di assumere più di cinque appalti, gli appalti di importo inferiore a lire cinque milioni; che non si debbano considerare in gestione i lavori per i quali l'impresa abbia presentato il verbale di ultimazione; che non sia richiesta, per presentare la domanda di iscrizione all'Albo, la presentazione della quietanza dell'eseguito pagamento del diritto fisso; che nella commissione permanente istituita con l'art. 9 della legge citata il membro scelto dall'Assessore al lavoro e artigianato sia sostituito da due membri scelti rispettivamente dall'Assessore competente in materia di lavoro e da quello competente in materia di artigianato.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole senza apportare modifiche al testo del proponente. Anche l'Assemblea ha approvato il disegno di legge senza apportarvi modifiche.

13 — CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ENTE SARDO DI
ELETTRICITA' (EN.SA.E.).

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore all'industria e commercio Melis il 14 settembre 1961.*

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede la concessione all'Ente sardo di elettricità di un contributo straordinario di lire 800.000.000 in tre annualità per consentire all'Ente stesso di favorire le utenze elettriche industriali praticando tariffe elettriche particolarmente basse. Si prevede inoltre una modifica dell'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 9, istitutiva dell'Ente, per consentire che i contratti da stipulare per l'applicazione delle tariffe di favore qualunque sia il loro ammontare passino all'esame sia del Consiglio di amministrazione dell'Ente sia della Giunta regionale.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge senza apportarvi modifiche sostanziali.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

14 — INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1956, N. 14, RECANTE LA DISCIPLINA DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI PER LA RICOSTITUZIONE O ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E PER LA MODIFICA DELLA CIRCOSCRIZIONE O DELLA DENOMINAZIONE DEI COMUNI ESISTENTI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Serra il 14 settembre 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 novembre 1961.

L. R. 29 novembre 1961, n. 15.

Pubblicata nel B. U. R. n. 1 del 10 gennaio 1962.

Il disegno di legge intende completare la regolamentazione della materia relativa alle variazioni territoriali dei comuni integrando opportunamente la legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, che regola semplicemente la consultazione popolare prevista dall'art. 45 dello Statuto speciale, ma nulla dispone per quanto attiene alla disciplina dei rapporti nascenti fra i comuni dalla variazione delle circoscrizioni comunali.

Il disegno di legge prevede pertanto la regolamentazione delle rettifiche dei confini comunali, delle modifiche di denominazione delle frazioni, e delle riunioni od aggregazioni fra piccoli comuni contermini; disciplina le formalità di pubblicazione delle deliberazioni comunali relative alle variazioni territoriali e quelle di presentazione del progetto di delimitazione di dette variazioni; regola i casi di separazione patrimoniale e finanziaria dei comuni in seguito alle variazioni territoriali e l'ipotesi in cui la frazione, ferma restando l'unità del comune, chieda la separazione delle proprie attività e passività da quelle del comune capoluogo.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole apportando al testo del disegno di legge solo modifiche formali.

Il disegno di legge è stato trasformato in legge dalla Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato agli enti locali Serra il 14 settembre 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 27 febbraio 1962.

L. R. 27 febbraio 1962, n. 1.

Pubblicata nel B. U. R. n. 21 del 7 aprile 1962.

Il presente disegno di legge prevede l'aumento del numero dei componenti elettivi del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli enti locali da tre a sei, nonché l'inclusione fra i componenti degli stessi organi dei dirigenti degli uffici di ragioneria del Comitato e delle Sezioni.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole senza apportarvi modifiche di rilievo, è stato trasformato in legge dall'Assemblea.

16 — PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DAGLI AFFIORAMENTI IDRICI A VALLE DELLA DIGA DI MONTE PRANU (BASSO SULCIS).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio il 14 settembre 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1961.

L. R. 25 ottobre 1961, n. 12.

Pubblicata nel B. U. R. n. 71 del 1° dicembre 1961.

Il disegno di legge prevede due ordini di interventi da parte dell'Amministrazione regionale per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu, nel Basso Sulcis: da un lato la esecuzione diretta di alcune categorie di opere la cui esecuzione non sia assunta dallo Stato o da altri enti, dall'altro l'assunzione delle quote poste a carico dei comuni per le opere pubbliche da eseguirsi con il contributo statale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole, senza apportarvi sostanziali modifiche, sul disegno di legge, che è stato approvato senza modifiche anche dall'Assemblea.

17 — DIFESA DELLE COLTIVAZIONI CEREALICOLE DAI DANNI ARRECATI DAL PASSERO.

Presentata dal Consigliere regionale Ghilardi il 2 ottobre 1961.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1964.

Allo scopo di difendere le coltivazioni cerealicole dai danni arrecati dal passero, la proposta di legge prevede l'autorizzazione, per gli agricoltori che ne facciano richiesta, ad attuare la cattura con reti del suddetto volatile anche in periodi di caccia chiusa.

L'autorizzazione viene concessa dal Comitato provinciale della caccia, su parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, in deroga a quanto stabilito dall'art. 24 del R. D. 5 giugno 1939, n. 1016.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di legge, ma l'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1964 ha approvato una pregiudiziale che ne ha vietato, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento interno, la discussione.

18 — OPZIONE DEL PERSONALE COMANDATO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 3 ottobre 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 30 novembre 1961.

L. R. 30 novembre 1961, n. 16.

Pubblicata nel B. U. R. n. 2 del 13 gennaio 1962.

Le leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6, e 12 dicembre 1949, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni, stabilivano che per la prima organizzazione dei servizi la Regione dovesse avvalersi di personale comandato dallo Stato e da altri enti pubblici, nonchè di avventizi.

In base a tale disposizione numerosi dipendenti dello Stato vennero comandati presso l'Amministrazione regionale. Successivamente il Governo fece presente alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla regolamentazione definitiva di detto personale così che si potessero rendere giuridicamente liberi i posti dell'organico delle amministrazioni di provenienza.

Il disegno di legge è stato presentato per far fronte a tale necessità e prevede il passaggio alle dipendenze della Regione del personale comandato che ne faccia domanda.

Stabilisce quindi che il personale venga inquadrato negli istituendi ruoli organici con due qualifiche superiori a quella rivestita e nel caso che non appartenga a carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, che venga inquadrato nella carriera competente con due qualifiche superiori a quella corrispondente al coefficiente del trattamento economico goduto nell'amministrazione di provenienza ed in mancanza partendo dalla qualifica iniziale.

Il disegno di legge prevede inoltre che l'Amministrazione regionale riconosca a tutti gli effetti al personale che si avvalga del diritto di opzione il servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza e ne assuma in proprio gli impegni di natura assistenziale e previdenziale.

Il disegno di legge infine prevede che al personale che passa alle dipendenze della Regione venga mantenuto, fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, le funzioni ed il trattamento economico in godimento con esclusione dell'eventuale trattamento di missione.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni e dall'Assemblea senza sostanziali modifiche.

19 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1950, N. 69,
ISTITUTIVA DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER L'ARTI-
GIANATO.

*Presentata dai Consiglieri regionali Pazzaglia - Bagedda -
Lonzu - Pinna Gavino il 9 ottobre 1961.*

*Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 15 marzo
1962.*

La proposta di legge, con la modifica dell'art. 17 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 69, istitutiva del Comitato tecnico regionale per l'artigianato, si propone di elevare a quattro il numero dei rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte del Comitato in questione, al fine di realizzare in questo organismo la rappresentanza dei quattro sindacati operanti in Sardegna.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge che non è stata approvata dall'Assemblea.

20 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 1952, N. 11, ISTITUTIVA DEL COMITATO REGIONALE CONSULTIVO PER LA INDUSTRIA.

Presentata dai Consiglieri regionali Pazzaglia - Bagedda - Lonzu - Pinna Gavino il 9 ottobre 1961.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 gennaio 1964.

L. R. 23 gennaio 1964, n. 4.

Pubblicata nel B. U. R. n. 14 del 6 marzo 1964.

La proposta di legge prevede una modifica nella composizione del Comitato regionale consultivo per l'industria istituito con la legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, con la sostituzione dei tre membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria (art. 3, lett. 1) della legge citata) con 4 lavoratori dipendenti da industrie operanti nell'Isola.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole modificando il testo dei proponenti per portare il numero dei membri di cui alla lettera 1) dell'art. 3 a sei e lasciando per il resto invariato il testo della legge.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge nel testo proposto dalle Commissioni.

21 — ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1952, N. 23,
SULLE PROVVIDENZE PER FAVORIRE IL FUNZIONAMENTO DEL-
LA SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE PER TECNICI MECCANICI DI
SASSARI.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 12
ottobre 1961.*

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 dicembre
1961.*

L. R. 18 dicembre 1961, n. 18.

Pubblicata nel B. U. R. n. 10 del 7 febbraio 1962.

Il disegno di legge prevede l'abrogazione della legge regio-
nale 11 luglio 1952, n. 23, perchè le finalità previste dal citato
provvedimento sono venute a cessare a seguito dell'istituzione a
Sassari di un istituto professionale di Stato per l'industria e
l'artigianato comprendente, fra l'altro, una scuola per meccanici.

Il disegno di legge è stato approvato senza modifiche dalle
Commissioni e dall'Assemblea.

22 — APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1952.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 21 ottobre 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 2 ottobre 1962.

L. R. 2 ottobre 1962, n. 10.

Pubblicata nel B. U. R. n. 68 del 17 novembre 1962.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1952.

Tale rendiconto porta le seguenti risultanze complessive: entrate di competenza accertate L. 10.524.900.977; spese di competenza impegnate L. 10.823.306.683; disavanzo di competenza L. 298.405.706; residui attivi per somme rimaste da versare o da riscuotere al 31 dicembre 1952 L. 8.216.818.846; residui passivi per somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1952 L. 16.909.163. 414.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.

23 — APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1953.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 21 ottobre 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1962.

L. R. 3 ottobre 1962, n. 11.

Pubblicata nel B. U. R. n. 69 del 19 novembre 1962.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953.

Tale rendiconto porta le seguenti risultanze complessive: entrate di competenza accertate L. 10.290.177.667; spese di competenza impegnate L. 10.823.677.820; disavanzo di competenza L. 533.500.153; residui attivi per somme rimaste da versare o da riscuotere al 31 dicembre 1953 L. 7.437.529.340; residui passivi per somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1953 L. 16.768.245.571.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.

24 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 1952, N. 10, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE CONSULTIVO PER IL COMMERCIO.

Presentata dai Consiglieri regionali De Magistris - Filigheddu il 25 ottobre 1961.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1964.

L. R. 16 gennaio 1964, n. 2.

Pubblicata nel B. U. R. n. 14 del 6 marzo 1964.

La proposta di legge prevede l'inclusione, nel Comitato regionale consultivo per il commercio istituito con la legge regionale 11 giugno 1952, n. 10, di un rappresentante degli ausiliari del commercio.

La Commissione ha espresso parere sfavorevole proponendo al Consiglio la non approvazione della proposta di legge, soprattutto in considerazione del fatto che gli ausiliari del commercio non svolgono un'attività uniforme che consenta di classificarli in unica categoria sindacale.

L'Assemblea ha invece approvato la proposta di legge.

25 — DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1954, N. 22, CONCERNENTE CONTRIBUTI PER OPERE DI TRASFORMAZIONE FONDARIA FINANZIATE DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

Presentata dal Consigliere regionale Cadeddu l'11 novembre 1961.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 22 gennaio 1964.

Rinviata dal Governo il 26 febbraio 1964.

Riapprovata dall'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1965.

L. R. 22 gennaio 1964, n. 25.

Pubblicata nel B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965.

Allo scopo di colmare una evidente incongruenza determinata dalla L. R. 21 ottobre 1954, n. 22, che prevedendo un contributo integrativo dell'8 per cento per le opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno non ha previsto un analogo contributo per le opere il cui finanziamento è effettuato dallo Stato, la proposta di legge introduce una modifica al primo e secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge di modo che venga eliminata l'attuale sperequazione a danno di quei consorzi le cui opere non vengono finanziate dalla Cassa.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge che è stata successivamente approvata dalla Assemblea nella seduta del 22 gennaio 1964.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge regionale con il motivo che la stessa non indica, in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, comma 4°, i mezzi di copertura degli oneri che ne derivano.

Le Commissioni hanno riesaminato la legge regionale rin-

viata ed hanno ritenuto infondati i motivi del rinvio affermando che nel bilancio regionale è indicato in apposito capitolo lo stanziamento necessario a dare esecuzione alla legge 22 ottobre 1954, n. 22, della quale la legge regionale rinviata costituisce integrazione.

L'Assemblea ha riapprovato integralmente la legge regionale rinviata nella seduta del 6 aprile 1965.

26 — APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1962.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 14 novembre 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 1961.

L. R. 22 dicembre 1961, n. 19.

Pubblicata nel B. U. R. n. 11 dell'8 febbraio 1962.

Il disegno di legge, che contiene gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1962, porta una previsione di entrata pari a L. 26 miliardi 745.000.000 di cui L. 26.322.000.000 per entrate effettive e L. 423.000.000 per entrate per movimento di capitali.

Le Commissioni hanno apportato alcune modifiche al disegno di legge il cui totale delle entrate e delle spese è stato aumentato di L. 1.020.000.000.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge portando il totale delle entrate e delle spese a L. 27.930.000.000.

27 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1956, N. 39, RECANTE NORME PER L'ABOLIZIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI PERPETUI DI PESCA E PER DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI DELLA SARDEGNA.

Presentata dal Consigliere regionale Pisano il 20 novembre 1961.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1963.

L. R. 5 luglio 1963, n. 3.

Pubblicata nel B. U. R. n. 44 del 31 luglio 1963.

La proposta di legge, al fine di estendere le norme sulla abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca previste dalla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, anche alle acque del mare territoriale della Regione, introduce alcune modifiche all'art. 1 della predetta legge nel senso che i riferimenti all'«incremento della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna» ed ai «diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Regione ancorchè di pertinenza del demanio marittimo» sono sostituiti rispettivamente con l'«incremento della produzione ittica delle acque della Sardegna» e con «i diritti esclusivi di pesca nelle acque pubbliche interne del demanio marittimo e territoriale della Regione».

La proposta di legge prevede inoltre, di conseguenza, una modifica all'art. 3 della legge 2 marzo 1956, n. 39, articolo che regola le modalità per la dichiarazione di estinzione dei titoli dei diritti esclusivi di pesca detenuti da privati, società od enti.

Infine la proposta di legge prevede una modifica all'art. 6 della predetta legge regionale, per quanto concerne la preferenza da accordarsi, nelle concessioni, alle cooperative di pescatori.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge che l'Assemblea ha successivamente approvato dopo avervi apportato modifiche di carattere non sostanziale.

28 — VARIAZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1961.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias di concerto con l'Assessore alle finanze Costa il 24 novembre 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 novembre 1961.

L. R. 29 novembre 1961, n. 13.

Pubblicata nel B. U. R. n. 73 del 13 dicembre 1961.

Il disegno di legge è stato presentato per permettere alla Amministrazione regionale di intervenire a favore degli enti locali per fronteggiare le spese derivanti dalle calamità naturali recentemente verificatesi.

A tal fine prevede di stornare la somma di L. 30.000.000 dal capitolo 203 «Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria» al capitolo 98 «Contributi e sussidi alle province ed ai comuni per spese indilazionabili provocate da eventi straordinari non prevedibili».

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole proponendo che lo storno fosse elevato a L. 100.000.000.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo delle Commissioni.

29 — NORME DI INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE PER IL TERRITORIO DELLA SARDEGNA DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954, N. 1136, SULLA ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

Presentata dai Consiglieri regionali Torrente - Lay Giovanni - Cardia - Marras - Nioi il 27 novembre 1961.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge ha lo scopo di provocare l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale in favore dei coltivatori diretti della Sardegna e dei loro familiari che, a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sono stati ammessi alla assistenza mutua malattia.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

30 — FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI E DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

Presentata dai Consiglieri regionali Pirastu - Torrente - Lay Giovanni - Urraci - Cardia - Nioi - Marras - Sotgiu Girolamo - Congiu il 28 novembre 1961.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 22 gennaio 1964.

L. R. 22 gennaio 1964, n. 3.

Pubblicata nel B. U. R. n. 14 del 6 marzo 1964.

La proposta di legge è stata presentata per dare all'Amministrazione regionale uno strumento che permetta un tempestivo intervento a favore delle popolazioni sarde nel caso vengano colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.

La proposta di legge prevede la costituzione di un fondo con lo scopo di concedere provvidenze in favore delle aziende agricole e pastorali danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, di provvedere al ripristino delle opere pubbliche di competenza regionale, ed al consolidamento e ricostruzione delle abitazioni danneggiate dagli stessi eventi, nonché di concedere contributi e sussidi in favore di comuni i quali, a causa di eventi straordinari, debbano affrontare spese indilazionabili che non possono essere fronteggiate con i mezzi del proprio bilancio.

La proposta di legge prevede che per la costituzione del fondo l'Amministrazione regionale ricorra all'accensione di uno o più mutui fino ad un massimo di lire 20 miliardi.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole alla proposta di legge apportandovi diverse modifiche.

In primo luogo hanno ritenuto inopportuna la costituzione

di un fondo con gestione autonoma per cui hanno proposto che gli interventi previsti a carico del fondo vengano effettuati direttamente dall'Amministrazione regionale.

Altra modifica riguarda la soppressione degli interventi a favore dei comuni in quanto gli stessi sono già previsti dalla legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27.

L'Assemblea ha accolto le modifiche proposte dalle Commissioni ed ha ulteriormente ridotto gli interventi previsti dalla proposta di legge.

Non ha ritenuto infatti di dover comprendere nel provvedimento gli interventi per il ripristino delle opere pubbliche e delle abitazioni danneggiate dagli eventi calamitosi.

Ha ritenuto inoltre sufficiente uno stanziamento di lire 5 miliardi e sino a tale cifra ha autorizzato l'accensione di mutui.

**31 — TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO
DEI DIPENDENTI REGIONALI.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 30 novembre 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 1962.

L. R. 18 maggio 1962, n. 5.

Pubblicata nel B. U. R. n. 39 del 6 luglio 1962.

Il disegno di legge è stato presentato per adeguare al più elevato costo della vita le tabelle previste dalla legge regionale 4 maggio 1956, n. 16, per il trattamento economico di missione del personale regionale e prevede che vengano applicate anche al personale regionale le norme di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, relative al trattamento economico di missione del personale dello Stato.

Il disegno di legge prevede inoltre che al personale regionale vengano estese tutte le variazioni in aumento o in diminuzione che lo Stato dovesse in avvenire apportare al trattamento economico di missione del proprio personale.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il disegno di legge senza apportarvi modifiche.

32 — RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI SIRIS IN PROVINCIA DI CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Serra il 30 novembre 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 27 febbraio 1962.

L. R. 27 febbraio 1962, n. 2.

Pubblicata nel B. U. R. n. 29 del 7 maggio 1962.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 25 aprile 1960, il 26 febbraio 1961 si è svolta nel comune di Masullas la consultazione popolare per l'erezione di Siris, frazione di detto comune, in comune autonomo.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge per l'istituzione del comune di Siris.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

Presentata dal Consigliere regionale Ghilardi il 13 dicembre 1961.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, allo scopo di migliorare le condizioni dei pascoli e di evitare la moria del bestiame a causa delle ferula, autorizza l'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato all'agricoltura e foreste, ad attuare la lotta contro la ferula (ferula comunis L.) sulla base di un piano triennale formulato dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste di concerto con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle tre province sarde ed approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il piano che deve determinare le superfici infestate dalla ferula distinguendo il territorio in zone di primo e secondo intervento in rapporto all'entità della disinfestione e ai danni dalla ferula provocati al patrimonio zootecnico, deve stabilire i tempi di attuazione, le modalità e i criteri di disinfestione nonchè contenere un programma finanziario relativo alla spesa da sostenere per l'attuazione della lotta.

La spesa per la disinfestione, la cui attuazione è affidata agli Ispettorati ripartimentali delle foreste nei comuni montani ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nei rimanenti comuni, è stabilita in 200 milioni di lire.

Le Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per sopravvenuta chiusura della legislatura.

34 — DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1964, N. 22, CONCERNENTE CONTRIBUTI PER OPERE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA FINANZIATE DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Dettori il 21 dicembre 1961.

Ritirato dalla Giunta proponente, con nota motivata, il 14 febbraio 1962.

Allo scopo di colmare una evidente incongruenza determinata dal fatto che la L. R. 21 ottobre 1964, n. 22, prevede un contributo integrativo dell'8 per cento solo nel caso che il finanziamento per opere di trasformazione fondiaria venga effettuato dalla Cassa per il Mezzogiorno, in quanto in detta legge è stato omesso l'esplicito riferimento alle opere il cui finanziamento è effettuato dallo Stato, il disegno di legge introduce una modifica al secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge in modo che venga eliminata l'attuale sperequazione a danno di quei consorzi le cui opere non vengono finanziate dalla Cassa.

La Giunta ha ritirato il disegno di legge, con nota motivata, il 14 febbraio 1962.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 2 gennaio 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1962.

L. R. 3 ottobre 1962, n. 12.

Pubblicata nel B. U. R. n. 69 del 19 novembre 1962.

Il disegno di legge autorizza il Presidente della Giunta regionale a concedere, con proprio decreto, un contributo di venti milioni all'Amministrazione comunale di Sassari, da destinarsi alla erezione del monumento alla Brigata Sassari.

Le Commissioni hanno espresso, all'unanimità, parere favorevole sul disegno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

36 — CONCESSIONE DI UN ASSEGNO MENSILE AI VECCHI LAVORATORI
SENZA PENSIONE.

Presentata dai Consiglieri regionali Marras - Sotgiu Girolamo - Ghirra - Urraci - Manca - Torrente - Lay Giovanni - Prevosto l'8 gennaio 1962.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 31 marzo 1965.

L. R. 31 marzo 1965, n. 5.

Pubblicata nel B. U. R. n. 15 del 24 aprile 1965.

La proposta di legge prevede la concessione di un assegno mensile, non reversibile, di L. 6.000 ai vecchi lavoratori poveri di tutte le categorie, residenti da almeno sei anni nella Regione Sarda, che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° se donne e non percepiscano altre pensioni od altri assegni di quiescenza, di invalidità e vecchiaia.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge proponendo però che l'ammontare della spesa sia contenuto in L. 500.000.000 annui e conseguentemente la misura dell'assegno sia determinata in base al numero degli aventi diritto.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge nel testo proposto dalle Commissioni.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Dettori il 19 gennaio 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 dicembre 1962.

L. R. 20 dicembre 1962, n. 26.

Pubblicata nel B. U. R. n. 11 del 13 febbraio 1963.

Il disegno di legge, allo scopo di favorire la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi nella misura del 92 per cento della spesa approvata ivi comprese le spese per la progettazione, direzione, collaudo in corso d'opera e finale nonché amministrazione e spese varie. Per le opere da eseguirsi col contributo previsto dalla legge dello Stato è concessa sempre dalla Regione una integrazione del contributo fino all'ammontare del 92 per cento della spesa ammessa.

Il contributo viene concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

I lavori previsti dal disegno di legge debbono essere eseguiti a cura dei consorzi degli interessati costituiti ai sensi del D. D. L. 1° settembre 1918, n. 1446, che debbono provvedere, a norma dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 120, alla esecuzione dei lavori accessori per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite.

Il disegno di legge prevede inoltre norme relative alla approvazione dei progetti ed alla loro istruttoria, al provvedimento di concessione dei contributi, alla progettazione e dire-

zione dei lavori, alle modalità per l'affidamento dell'esecuzione delle opere mediante gare d'appalto, al controllo sulla esecuzione dei lavori ed al collaudo.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge sostituendo il contributo regionale del 92 per cento con l'intervento a totale carico dell'Amministrazione regionale.

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegno di legge nel testo emendato dalle Commissioni.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 24 gennaio 1962.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede l'obbligo per l'Amministrazione regionale, per gli enti regionali, per i beneficiari di provvidenze regionali a favore dell'industrializzazione, e per i concessionari di finanziamenti effettuati dal Credito industriale sardo a valere sui fondi regionali per l'impianto e l'esercizio di attività industriali, di riservare le lavorazioni e le forniture occorrenti in misura non inferiore al terzo del loro ammontare globale, agli stabilimenti industriali della Sardegna.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole senza apportare modifiche al testo del proponente.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

39 — CONVALIDAZIONE DI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA PRELEVAZIONE DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1956.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 24 gennaio 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 ottobre 1962.

L. R. 18 ottobre 1962, n. 13.

Pubblicata nel B. U. R. n. 74 del 7 dicembre 1962.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dei decreti del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 17 dicembre 1956, n. 39 del 24 novembre 1956, n. 43 del 17 dicembre 1956, n. 44 del 18 dicembre 1956 e n. 48 del 31 dicembre 1956, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del proponente.

40 — CONVALIDAZIONE DI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA PRELEVAZIONE DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1957.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 24 gennaio 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 ottobre 1962.

L. R. 18 ottobre 1962, n. 14.

Pubblicata nel B. U. R. n. 74 del 7 dicembre 1962.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dei decreti del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 15 aprile 1957, n. 18 del 21 maggio 1957, n. 19 del 31 maggio 1957, n. 22 del 15 giugno 1957, n. 25 del 2 luglio 1957, n. 27 dell'8 luglio 1957, n. 28 del 9 luglio 1957, n. 43 del 14 agosto 1957, n. 44 del 4 settembre 1957, n. 46 del 21 settembre 1957 e n. 54 del 4 dicembre 1957, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del proponente.

Presentata dai Consiglieri regionali Nioi - Milia Francesco - Prevosto - Lay Giovanni - Pinna Pietro - Urraci - Torrente il 2 febbraio 1962.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede una serie di norme atte a disciplinare la materia dei contratti di affitto dei terreni adibiti a pascolo nell'ambito del territorio della Regione e attraverso tale regolamentazione tende a perseguire una sostanziale modifica dell'attuale situazione fondiaria.

A tale scopo prevede che i contratti d'affitto, comunque denominati, stipulati con pastori, singoli o associati per terreni pascolativi di proprietà di privati, di enti pubblici e dei comuni, hanno una durata minima di nove anni e vietando, nel contempo, il subaffitto di detti terreni stabilisce che al momento dell'entrata in vigore della legge il subaffittuario subentri all'affittuario nei diritti e negli obblighi verso il proprietario del fondo.

La proposta di legge prevede altresì che in difetto di disdetta il contratto si intende rinnovato alle stesse condizioni e per la medesima durata di quello precedente.

Inoltre nei contratti di cui sopra, salvo il diritto alla risoluzione nelle ipotesi previste dal Codice civile, la disdetta per fine di contratto è ammessa: 1) quando il locatore dimostri di voler eseguire opere di sostanziale trasformazione agraria incompatibili con l'allevamento del bestiame, purchè il progetto venga approvato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; 2) quando il locatore dimostri di essere proprietario di bestiame e che intende condurlo direttamente sul fondo. La competenza per tutte le controversie relative alla risoluzione del contratto è

attribuita alle sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello di cui all'art. 3 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e successive modificazioni.

La proposta di legge prevede altresì norme relative all'obbligo del locatore ad investire annualmente in opere di miglioramento fondiario una quota pari al 20 per cento del canone d'affitto e stabilisce che dette opere debbano essere tali da determinare un accrescimento della capacità produttiva del fondo. Dette opere debbono essere eseguite su autorizzazione e sotto controllo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e previo accordo tra le parti.

La proposta di legge prevede quindi norme atte a disciplinare i casi di inosservanza agli obblighi di cui sopra, i casi di iniziativa dell'affittuario per l'esecuzione di opere di miglioramento, nonchè la materia dei canoni di affitto per la cui determinazione è prevista l'istituzione di una apposita commissione comunale contro le deliberazioni della quale è previsto il ricorso alle commissioni provinciali d'appello.

La proposta di legge infine dopo aver disciplinato la materia relativa ai ricorsi stabilisce le modalità costitutive delle due predette commissioni.

Le Commissioni non hanno esitato la proposta di legge per sopravvenuta chiusura della legislatura.

42 — COSTRUZIONE DEL PALAZZO DESTINATO A SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio il 16 febbraio 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 maggio 1962.

L. R. 24 maggio 1962, n. 3.

Pubblicata nel B. U. R. n. 37 del 27 giugno 1962.

Il disegno di legge prevede l'autorizzazione all'Amministrazione regionale a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di L. 1.340 milioni, da utilizzarsi per la costruzione del palazzo del Consiglio regionale in Cagliari, e che i lavori relativi siano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole, senza apportarvi modifiche, sul disegno di legge, che è stato approvato dall'Assemblea.

**43 — ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1950, N. 1, E
ISTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE SANITARIO.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità Contu Anselmo il 20 febbraio 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 23 novembre 1962.

L. R. 23 novembre 1962, n. 18.

Pubblicata nel B. U. R. n. 1 del 9 gennaio 1963.

Il disegno di legge, che abroga la legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, prevede l'istituzione del comitato tecnico regionale sanitario stabilendo la composizione e i compiti del medesimo, il suo funzionamento, le modalità e la durata in carica dei componenti ed il loro trattamento economico.

Il disegno di legge, modificato in diversi punti, è stato approvato dalle Commissioni e successivamente dall'Assemblea.

44 — ESTENSIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO DISTRETTUALE DELLE MINIERE DELLA SARDEGNA DELL'INDENNITA' SPECIALE PREVISTA DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1955, N. 8.

Presentata dal Consigliere regionale Pernis il 23 febbraio 1962.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede l'estensione al personale dell'Ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna dell'indennità speciale regionale prevista dall'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, per il personale degli Ispettorati agrari della Sardegna.

Il proponente, nella propria relazione, ha fatto presente che, così come il personale degli Ispettorati agrari, anche il personale dell'Ufficio distrettuale delle miniere, pur dipendendo dallo Stato, assolve compiti affidatigli dalla Regione nell'interesse esclusivo della medesima e pertanto, in attesa che venga definitivamente risolto il problema del passaggio alle dipendenze dirette della Regione, ha proposto che a detto personale venga concessa un'indennità regionale.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

45 — MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 1960, N. 4, RECANTE PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ABITABILITA' IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio il 23 febbraio 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 maggio 1962.

L. R. 24 maggio 1962, n. 4.

Pubblicata nel B. U. R. n. 37 del 27 giugno 1962.

Il disegno di legge prevede modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna, e in particolare: l'aumento da 100 a 250 milioni di lire dello stanziamento annuale del bilancio regionale per l'attuazione della legge stessa; l'assunzione del personale da assegnare agli uffici preposti all'attuazione; la concessione di garanzie fino ad un limite di trenta volte l'ammontare del fondo per le garanzie; la concessione di un contributo pari al totale degli interessi ai beneficiari che abbiano un reddito globale non soggetto a tassazione per imposta complementare.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole, senza apportarvi modifiche, sul disegno di legge, che è stato approvato dall'Assemblea.

46 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1950, N. 46, CONCERNENTE «CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO» E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI.

Presentata dal Consigliere regionale Zaccagnini il 28 febbraio 1962.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 19 ottobre 1962.

Rinviata dal Governo il 24 novembre 1962.

Revocato il rinvio dal Governo il 12 gennaio 1963.

L. R. 19 ottobre 1962, n. 22.

Pubblicata nel B. U. R. n. 7 del 24 gennaio 1963.

Allo scopo di abolire evidenti casi di discriminazione del contributo integrativo per le opere di miglioramento fondiario tra le varie zone del territorio della Regione e tra le varie categorie di opere agricole derivanti dalle norme previste nelle leggi regionali 4 maggio 1953, n. 14 e 20 aprile 1956, n. 13, che modificano ed integrano la legge 26 ottobre 1950, n. 46, concernente contributi per opere di miglioramento fondiario, la proposta di legge prevede la soppressione delle prime due leggi regionali che elevano il contributo al 50 per cento e trattano del contributo integrativo, e introduce una modifica alla citata legge regionale n. 46, con l'estensione del contributo del 50 per cento a tutto il territorio della Regione, senza discriminazioni territoriali e di categorie di opere, e con l'abolizione della trattenuta dello 0,7 per cento sul contributo concesso con le leggi regionali.

Tale ultima modifica è determinata soprattutto dalla necessità di ottenere un maggior sveltimento dell'iter burocratico.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge che l'Assemblea ha approvato nella seduta del 19 ottobre 1962.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto, per la sua approvazione, non era stata attesa la determinazione della Commissione prevista dall'art. 93 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica del Trattato di Roma. Successivamente, avendo la Commissione dichiarato di non aver particolari osservazioni da formulare, il Governo ha revocato il rinvio.

Presentata dai Consiglieri regionali Torrente - Sanna - Pirastu - Zucca - Lay Giovanni - Pinna Pietro - Marras - Milia Francesco - Sotgiu Girolamo - Urraci - Nioi - Prevosto - Cardia - Atzeni Licio il 13 marzo 1962.

Fusa con la P. L. n. 50.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 13 luglio 1962.

Rinviata dal Governo il 4 agosto 1962.

Revocato il rinvio dal Governo il 5 ottobre 1962.

L. R. 13 luglio 1962, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 60 del 9 ottobre 1962.

La proposta di legge ha per oggetto la modifica della struttura del credito agrario d'esercizio sottraendolo alle norme vigenti, modifica che, allo stato attuale della competenza della Regione Sarda, è possibile solo mettendo a disposizione dei pastori singoli o associati un congruo capitale pubblico. Oltre al credito d'esercizio agevolato, la proposta di legge prevede il finanziamento dell'ammasso volontario che, in uno con il credito, deve essere slegato da garanzie immobiliari.

La nuova situazione di «privilegio» che nella proposta di legge si dispone, riservando credito e contributi per l'ammasso volontario alle organizzazioni cooperative e consortili, tende oltre che al miglioramento della produzione ed al sostegno delle cooperative, anche alla qualificazione della produzione e delle maestranze dal punto di vista tecnico e commerciale.

La proposta di legge prevede inoltre l'istituzione di un Ufficio di assistenza tecnica e commerciale con compiti tecnologici e di ricerca di mercato, di organizzazione e di coordina-

mento dell'esportazione dei prodotti caseari sardi nei mercati esteri.

La proposta di legge infine prevede la costituzione di un Comitato tecnico per il settore zootecnico e caseario distinto dal Comitato tecnico per l'agricoltura e foreste.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge congiuntamente alla proposta di legge n. 50 ed hanno deliberato di unificare i due progetti di legge redigendo un unico testo risultante dalla integrazione dei due progetti esaminati.

L'Assemblea ha quindi approvato il testo unificato dei due progetti di legge proposto dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto, per la sua approvazione, non era stata attesa la determinazione della Commissione prevista dall'art. 93 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica del Trattato di Roma. Successivamente, avendo la Commissione dichiarato di non aver particolari osservazioni da formulare, il Governo ha revocato il rinvio.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 26 marzo 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 luglio 1963.

L. R. 3 luglio 1963, n. 10.

Pubblicata nel B. U. R. n. 50 del 14 agosto 1963.

Il disegno di legge è stato presentato per risolvere in maniera definitiva il problema relativo alla sistemazione del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Il disegno di legge regola in una prima parte la materia in modo generale e permanente, ed in una seconda parte, transitoria, i rapporti dipendenti dall'attuale situazione.

Nella prima parte si recepiscono le norme attualmente in vigore per il personale civile dipendente dallo Stato che vengono però adeguate alle esigenze dell'Amministrazione regionale. A tale fine si dispone che i provvedimenti riservati dalla vigente legislazione al Capo dello Stato ed ai Ministri vengano adottati, per il personale regionale, dal Presidente della Giunta regionale, mentre la competenza alla nomina, al collocamento a riposo ed alla revoca dei dipendenti è riservata alla Giunta regionale, come pure le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina per gli impiegati con qualifica non inferiore ad Ispettore Generale Capo.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un ruolo amministrativo e di un ruolo tecnico e nell'ambito di ciascun ruolo le seguenti carriere: carriera direttiva; carriera di concetto; carriera esecutiva; carriera del personale ausiliario.

Stabilisce quindi che salvo gli inquadramenti previsti dalle

norme transitorie i posti vacanti vengano ricoperti mediante pubblico concorso e rimanda al regolamento di attuazione la composizione delle Commissioni giudicatrici che dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il disegno di legge prevede l'iscrizione dei dipendenti ai fini previdenziali alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ai fini assistenziali all'Istituto nazionale per la assistenza ai dipendenti degli enti locali e dispone che l'Amministrazione regionale assicuri al personale ed alle relative famiglie le agevolazioni in materia di trasporti in misura non inferiore a quella stabilita per il personale statale.

Viene quindi istituita una Cassa mutua fra i dipendenti alla quale l'Amministrazione concorrerà con uno stanziamento iniziale di L. 50.000.000 e con un contributo ordinario del 2 per cento della spesa sostenuta per il personale nell'anno precedente, mentre il contributo a carico dei dipendenti non potrà essere inferiore all'1 per cento degli emolumenti percepiti.

Il disegno di legge detta le norme sull'ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta, sulle Segreterie particolari del Presidente della Giunta e degli Assessori e sull'Ufficio stampa.

Tabelle allegate stabiliscono l'ordinamento degli uffici e la pianta organica dei dipendenti.

Le norme transitorie prevedono in primo luogo l'assunzione in ruolo con la stessa anzianità, nella medesima carriera e con la qualifica rivestita del personale avventizio e salariato di cui alle tabelle della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge, nonché dei comandati che abbiano chiesto ed ottenuto il passaggio alle dipendenze della Regione in applicazione delle norme della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, successivamente regolano lo sviluppo della carriera dei dipendenti già in servizio e dispongono che per le promozioni alla qualifica superiore il personale già avventizio debba essere ammesso al relativo scrutinio e all'esame solo se, ferma restando la condizione della perma-

nenza nella qualifica inferiore per il periodo minimo previsto, abbia compiuto gli anni complessivamente richiesti ai dipendenti civili dello Stato per la promovibilità alle qualifiche delle singole carriere, computando anche l'eventuale anzianità residua accertata in sede di applicazione della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9 o delle presenti norme.

Il disegno di legge prevede inoltre il riconoscimento, agli effetti previdenziali, del servizio comunque prestato alle dipendenze della Regione nonchè il riconoscimento, come servizio regionale, del servizio prestato in reparti combattenti, e, limitatamente alla metà, del servizio civile prestato, dagli avventizi, alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico. Il disegno di legge dispone infine che non si possono bandire concorsi fino all'entrata in vigore della legge regionale sul trattamento economico dei dipendenti e che sino a tale data rimangono in vigore le norme legislative in materia di trattamento economico attualmente vigenti.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni e dall'Assemblea con numerose modifiche fra le quali vanno segnalate fra le norme generali, l'estensione della carriera aperta dalle prime tre alle prime quattro qualifiche delle singole carriere e fra quelle transitorie la possibilità dell'inquadramento, secondo le norme dalla legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, del personale dello Stato in servizio presso l'Amministrazione regionale in qualità di comandante ai sensi delle leggi regionali 11 luglio 1962, n. 7 e 13 luglio 1962, n. 8, la riduzione di due anni dell'anzianità complessiva richiesta per la promovibilità alla qualifica superiore a quella di inquadramento, la sospensione per un anno degli esami di idoneità per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario ed infine il mantenimento in servizio fino al conseguimento del diritto alla pensione del personale che al compimento del sessantacinquesimo anno abbia prestato almeno dieci anni di servizio utile alla pensione.

49 — PROVVIDENZE IN FAVORE DELL'ASSISTENZA, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DELL'INFANZIA IN ETA' PRE-SCOLARE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 5 maggio 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 23 marzo 1965.

L. R. 23 marzo 1965, n. 6.

Pubblicata nel B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965.

Il disegno di legge, dopo aver stabilito l'abrogazione delle leggi regionali 10 novembre 1950, n. 57, e 20 dicembre 1950, n. 72, le sole che sinora hanno operato nel settore dell'istruzione prescolastica, si propone di unificare non solo tutta la materia riguardante la concessione di provvidenze in favore della assistenza, dell'educazione e dell'istruzione dell'infanzia in età prescolare, ma di innovare rispetto ai due succitati provvedimenti, introducendo quelle norme che l'esperienza ha suggerito al fine di permettere un più ampio intervento nel settore.

Il disegno di legge, modificato in diversi punti, è stato approvato dalle Commissioni e successivamente dall'Assemblea.

Presentata dai Consiglieri regionali Falchi Pierina - Angius - Usai - Bernard - Latte - Macis Elodia - Pettinau - De Magistris - Pisano - Dedola - Gardu - Contu Felice - Filiheddu - Soddu - Spano - Giagu - Zaccagnini - Sassu - Masia - Puligheddu - Soggiu Piero - Casu - Ghilardi il 15 maggio 1962.

Fusa con la P. L. n. 47.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 13 luglio 1962.

Rinviata dal Governo il 4 agosto 1962.

Revocato il rinvio dal Governo il 5 ottobre 1962.

L. R. 13 luglio 1962, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 60 del 9 ottobre 1962.

Con la presente proposta di legge si intende favorire la trasformazione delle imprese pastorali in aziende agro-pastorali o agro-zootecniche, con il rafforzamento delle posizioni dei conduttori-allevatori, nonchè favorire, attraverso l'azione cooperativa, l'esercizio dell'attività commerciale dei prodotti lattiero-caseari da parte dei pastori.

A tal fine la proposta di legge si ripartisce in tre distinti titoli che regolano rispettivamente la misura e le modalità per l'ottenimento dei contributi, l'istituzione di corsi di specializzazione professionale e l'intervento finanziario della Regione.

Per quanto concerne il primo obiettivo il perseguimento di esso è garantito dalle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 mentre le norme di cui all'art. 8, che rientrano nello scopo generale suindicato, tendono in particolare al rafforzamento della struttura fondiaria dell'azienda agro-pastorale.

L'esercizio dell'attività industriale e commerciale da parte delle imprese pastorali associate è favorita dalle norme di cui al titolo terzo della proposta di legge che, con l'articolo 11 vuole favorire il sorgere di stabilimenti caseari che siano capaci di garantire la lavorazione più igienica e la tipizzazione del prodotto per assicurare un più agevole collocamento nel mercato.

Le norme contenute negli articoli 12 e 14 sono più specificamente rivolte a favorire l'attività commerciale dei prodotti caseari delle cooperative di produttori e, quindi, dei pastori singoli.

L'intervento finanziario previsto dagli articoli 14 e 15 è tale, sommato agli interventi a favore degli ammassi di cui all'art. 21 della legge sul Piano Verde, da assicurare sull'attività industriale e commerciale dei pastori associati l'indispensabile sostegno creditizio.

Le Commissioni hanno esaminato il progetto di legge congiuntamente alla proposta di legge n. 47.

Il testo unificato dalle due proposte di legge esitato dalle Commissioni mentre mantiene pressochè inalterati i principi che hanno ispirato il titolo I e II della proposta di legge n. 50, per quanto concerne il titolo III, che reca norme relative al potenziamento del movimento cooperativistico ed al credito alle cooperative, integra le provvidenze previste dalla proposta di legge n. 50 con alcune disposizioni contenute nella proposta di legge n. 47 al fine di rendere più agile e spedito il credito alle cooperative.

L'Assemblea ha approvato pressochè integralmente il testo unificato dei due progetti di legge presentato dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto, per la sua approvazione, non era stata attesa la determinazione della Commissione prevista dall'art. 93 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica del Trattato di Roma. Successivamente, avendo la Commissione dichiarato di non aver particolari osservazioni da formulare, il Governo ha revocato il rinvio.

51 — PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE D'OBBLIGO, TECNICA E SCIENTIFICA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Pazzaglia - Pinna Gavino l'8 giugno 1962.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, al fine di migliorare, facilitare e incrementare l'adempimento all'obbligo scolastico ed assicurare una preparazione idonea ai compiti propri della economia regionale, autorizza l'Amministrazione regionale a costruire ed a gestire convitti-scuole montani ove verranno alloggiati i fanciulli sardi che risultino inadempienti, per avvio prematuro al lavoro, per indigenza delle famiglie e per lontananza dai centri scolastici, all'obbligo dell'istruzione.

Il provvedimento, inoltre, autorizza l'Amministrazione regionale a istituire, stipulando apposita convenzione con le Opere universitarie, posti gratuiti presso i pensionati universitari delle Opere universitarie di Cagliari e Sassari per gli studenti il reddito delle cui famiglie, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non superi le lire 400.000 annue e che abbiano conseguito la licenza di scuola media superiore con votazioni non inferiori in media ai 7/10 e negli anni successivi superino gli esami d'obbligo con medie non inferiori ai 24/30.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

52 — COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA SARDEGNA. ATTRIBUZIONI E ORGANIZZAZIONE DELL'ASSESSORATO ALLA RINASCITA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias di concerto con l'Assessore alla rinascita Deriu il 9 giugno 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 luglio 1962.

L. R. 11 luglio 1962, n. 7.

Pubblicata nel B. U. R. n. 43 del 4 agosto 1962.

Il disegno di legge è stato presentato per precisare e adeguare i compiti e le funzioni dell'Amministrazione regionale, ed in particolare dell'Assessorato alla rinascita, in relazione alla attuazione della legge 11 giugno 1962, n. 588, sul piano di rinascita, ed agli altri compiti derivanti all'Amministrazione dall'attuazione di una nuova politica di sviluppo economico e sociale.

Il disegno di legge attribuisce alla competenza della Giunta regionale la determinazione delle direttive per la formulazione del piano di sviluppo economico e sociale nonché del piano organico di interventi e dei programmi pluriennali e annuali mentre affida all'Assessorato alla rinascita la predisposizione e la elaborazione del piano e dei programmi nonché le iniziative atte ad assicurare il coordinamento degli interventi pubblici con quelli previsti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588.

Il disegno di legge attribuisce al Presidente della Giunta la responsabilità di assicurare l'organica esecuzione e la rispondenza dei singoli interventi ai programmi annuali mentre allo Assessore competente per materia, di concerto con quello alla rinascita è demandata la competenza alle proposte per l'assun-

zione degli oneri diretti e per la concessione dei contributi ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Il disegno di legge prevede quindi che l'Assessore alla rinascita predisponga il rapporto annuale d'attuazione del Piano, rapporto che dopo l'approvazione della Giunta deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio prima della presentazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno; ugualmente alla approvazione del Consiglio devono essere sottoposti lo schema generale di sviluppo nonchè il piano straordinario di intervento ed i piani pluriennali e annuali.

In attuazione dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 588, che impone alla Regione la consultazione, in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, il disegno di legge prevede la istituzione di un comitato di consultazione sindacale.

Il disegno di legge prevede infine la costituzione del Comitato di esperti e del Centro di programmazione che collaborino con l'Assessore alla rinascita per la predisposizione del piano e dei programmi.

Il disegno di legge è stato esaminato dalle Commissioni e dall'Assemblea che lo hanno approvato dopo aver apportato diverse modifiche fra le quali, di maggior rilievo, quella relativa alla istituzione dei comitati zonal di sviluppo composti dai rappresentanti dei comuni e delle province appartenenti alle singole zone omogenee, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e da due esperti sui problemi economici e sociali prevalenti nella zona, da scegliersi, preferibilmente, fra il personale del Centro di programmazione. Ai Comitati zonal di sviluppo la legge attribuisce il compito di segnalare le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone, suggerire gli elementi e le proposte ritenute utili per la migliore formulazione del piano e dei programmi, presentare segnalazioni e proposte in ordine all'attuazione dei programmi e assumere iniziative di studio dei problemi di maggiore importanza della zona.

53 — NORME DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, CONCERNENTE IL PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa e dell'Assessore all'agricoltura e foreste Dettori il 23 giugno 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 luglio 1962.

L. R. 10 luglio 1962, n. 6.

Pubblicata nel B. U. R. n. 44 del 6 agosto 1962.

Il disegno di legge prevede l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale a disporre con propri decreti l'iscrizione al capitolo 192 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1962, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 49 dello stato di previsione delle entrate, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione in applicazione della legge sul Piano Verde, nonchè la ripartizione in articoli di detta quota in relazione alla specifica destinazione datale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del proponente.

54 — COMANDO DI PERSONALE PER LE ESIGENZE DELL'ASSESSORATO
AGLI ENTI LOCALI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias di concerto con l'Assessore agli enti locali Serra il 26 giugno 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 13 luglio 1962.

L. R. 13 luglio 1962, n. 8.

Pubblicata nel B. U. R. n. 44 del 6 agosto 1962.

Con la legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, vennero fissati gli organici provvisori dell'Amministrazione regionale e fu stabilito, in pari tempo, il blocco temporaneo delle assunzioni con la sola possibilità di coprire i posti vacanti, entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, con personale comandato per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali. Non essendo stato possibile entro tale data portare a termine le pratiche per il comando di alcuni funzionari, ed essendo stati nel contempo alcuni funzionari già in servizio presso detto Assessorato richiamati dalle Amministrazioni di provenienza, la Giunta ha ritenuto indispensabile presentare il presente disegno di legge col quale si autorizza l'Amministrazione regionale ad avvalersi di personale appartenente alla carriera direttiva del Ministero dell'interno o del Ministero delle finanze, di qualifiche non inferiori a Consigliere di 1^a classe o a Vice Direttore di ragioneria da comandarsi nel numero massimo di 6 unità.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune modifiche formali.

55 — DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI TRASFERTA SPETTANTI
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ED AGLI ASSESSORI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 10 luglio 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 novembre 1962.

L. R. 22 novembre 1962, n. 16.

Pubblicata nel B. U. R. n. 79 del 29 dicembre 1962.

Il disegno di legge prevede un adeguamento dell'indennità di trasferta del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori prevista dalla legge regionale 1° agosto 1951, n. 13.

Le nuove misure dell'indennità vengono fissate in L. 6.500 giornaliera, oltre a L. 3.500 in caso di pernottamento.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato successivamente approvato senza modifiche dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Serra il 21 giugno 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 1° febbraio 1963.

Rinviata dal Governo il 9 marzo 1963.

Riapprovata integralmente dall'Assemblea nella seduta del 3 luglio 1963.

L. R. 1° febbraio 1963, n. 11.

Pubblicata nel B. U. R. n. 60 del 12 settembre 1963.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 26 ottobre 1961, il 18 marzo 1962 si è svolta nei comuni di Tempio, Calangianus e Monti la consultazione popolare per la erezione di Telti, frazione di Tempio, in comune autonomo e per l'aggregazione al nuovo comune di alcune zone del territorio dei comuni di Calangianus e Monti.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma dell'articolo 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge per la istituzione del comune di Telti.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato approvato dall'Assemblea.

Il Governo ha rinviato la legge affermando che non erano state rispettate le norme previste dall'art. 3 quater della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, le quali prevedono che sul progetto di delimitazione territoriale venga sentito il parere del competente consiglio provinciale.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno respinto il rilievo del

Governo sostenendone l'infondatezza in quanto il Consiglio aveva deliberato l'indizione del referendum prima di introdurre nella legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, l'articolo 3 quater citato dal Governo.

57 — INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE DI STRADE DI PENETRAZIONE AGRARIA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Dettori di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici Del Rio il 26 luglio 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 dicembre 1962.

L. R. 20 dicembre 1962, n. 20.

Pubblicata nel B. U. R. n. 4 del 18 gennaio 1963.

Il disegno di legge, al fine di realizzare un programma di interventi per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali o classificabili come vicinali di interesse agrario, autorizza l'Amministrazione regionale a contrarre più mutui fino ad un massimo di 20 miliardi da ammortizzarsi in non meno di 10 anni ad un tasso non superiore al sette per cento.

Il disegno di legge prevede inoltre che i singoli mutui non superino l'importo di 5 miliardi e che il programma degli interventi venga predisposto dall'Assessore alla agricoltura e foreste ed approvato dalla Giunta regionale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato successivamente approvato dalla Assemblea.

58 — ISTITUZIONE DI UN CONSORZIO REGIONALE SANITARIO PER LA
LOTTA CONTRO I TUMORI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità Contu Anselmo il 4 agosto 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 dicembre 1962.

L. R. 20 dicembre 1962, n. 25.

Pubblicata nel B. U. R. n. 10 del 9 febbraio 1963.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a promuovere l'istituzione di un «Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori» con sede in Cagliari per lo studio, l'accertamento diagnostico e l'assistenza sanitaria dei malati portatori di tumori.

Il disegno di legge, modificato in diversi punti, è stato approvato dalle Commissioni e successivamente dall'Assemblea.

59 — MODIFICAZIONE DELLE TABELLE ORGANICHE ALLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1960, N. 9, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 9 agosto 1962.

Non approvato dall'Assemblea nella seduta del 7 giugno 1963.

Il secondo comma della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, prevede che vengano adottati provvedimenti di conferma nelle funzioni superiori, esercitate ininterrottamente e lodevolmente da almeno due anni, di quei funzionari che, nelle sopresse tabelle organiche, risultavano regolarmente assegnati a posti di carriera e di qualifica superiori.

Nell'attuazione di detta legge l'Amministrazione regionale ritenne che la norma comportasse la sola conferma delle funzioni e non anche l'attribuzione della relativa qualifica e del trattamento economico e pertanto provvide a coprire i posti delle qualifiche superiori rimasti vacanti con comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali.

Successivamente, su ricorso degli interessati, si riconobbe l'erroneità dell'interpretazione e si dispose l'inquadramento extra organico.

L'organo di controllo, pur riconoscendo la fondatezza delle aspettative dei funzionari, ha dichiarato illegittimo il conferimento di qualifiche extra organico per cui la Giunta regionale ha ritenuto necessario, onde dare completa attuazione alla citata legge n. 9, presentare il presente disegno di legge che prevede la creazione di 2 nuovi posti di Direttore di divisione e 6 nuovi posti di Direttore di sezione.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che però non è stato approvato dall'Assemblea.

60 — ISTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE
PER LA PESCA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 28 agosto 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1963.

Rinviata dal Governo il 7 agosto 1963.

Riapprovata integralmente dall'Assemblea nella seduta del 16 giugno 1964.

L. R. 5 luglio 1963, n. 14.

Pubblicata nel B. U. R. n. 39 del 29 luglio 1964.

Il disegno di legge prevede l'istituzione, presso l'Assessorato regionale all'industria, del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca, con il compito di esprimere il proprio parere nei casi previsti dalle leggi regionali e ogniqualvolta ne sia richiesto dagli organi regionali, e con la facoltà di presentare voti e proposte diretti a potenziare la pesca nonchè di suggerire provvedimenti riguardanti la tutela e l'incremento del patrimonio ittico.

Il disegno di legge contiene anche norme per disciplinare la composizione, la nomina e la designazione dei componenti e l'attività del Comitato stesso.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole apportando solo lievi modifiche al testo del proponente, e l'Assemblea ha successivamente approvato il disegno di legge.

Il Governo ha rinviato la legge sostenendo che essa è in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto non contiene alcuna indicazione dei mezzi con cui fronteggiare gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato.

Le Commissioni hanno ritenuto infondati i motivi del rinvio poichè nella legge è indicato che le spese per il funzionamento del Comitato fanno capo alla legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5, cui corrisponde apposito capitolo di bilancio, sempre largamente capiente degli oneri derivanti dal funzionamento dei comitati regionali ed hanno proposto la riapprovazione integrale della legge.

L'Assemblea, accogliendo la proposta delle Commissioni, ha riapprovato integralmente la legge.

61 — COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA COOPERAZIONE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 28 agosto 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 novembre 1962.

L. R. 22 novembre 1962, n. 19.

Pubblicata nel B. U. R. n. 3 del 16 gennaio 1963.

Il disegno di legge, al fine di colmare una lacuna esistente nella legislazione regionale, prevede l'istituzione del Comitato tecnico regionale consultivo per la cooperazione.

Le Commissioni, dopo aver apportato alcune modifiche, hanno approvato il provvedimento che successivamente l'Assemblea ha trasformato in legge.

62 — ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI TISIOLOGIA
NELL'UNIVERSITA' DI SASSARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 28 agosto 1962.

Ritirato dalla Giunta proponente, con nota motivata, il 16 aprile 1963.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento di «Tisiologia» presso la Facoltà di medicina dell'Università di Sassari e pertanto autorizza la Amministrazione regionale a stipulare l'apposita convenzione con la stessa Università.

La proposta di legge è stata ritirata dal proponente con nota motivata del 16 aprile 1963.

63 — CONVALIDAZIONE DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA PRELEVAZIONE DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 27 settembre 1962.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 19 del 26 luglio 1962, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

64 — FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEL CIVICO LICEO MUSICALE «LUIGI CANEPA» DI SASSARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 6 ottobre 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 1° febbraio 1964.

L. R. 1° febbraio 1964, n. 6.

Pubblicata nel B. U. R. n. 19 del 21 marzo 1964.

Il disegno di legge, al fine di favorire in forma più adeguata di quanto abbia finora permesso la legge regionale 25 marzo 1953, n. 7, il funzionamento del civico liceo musicale «Luigi Canepa» di Sassari, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere al predetto istituto un contributo annuo di 14 milioni, abrogando, contemporaneamente, la legge regionale 25 marzo 1953, n. 7.

Le Commissioni, dopo avervi apportato alcune modifiche, hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

65 — VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO REGIONALE PER L'ANNO 1962.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa l'8 ottobre 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 novembre 1962.

L. R. 22 novembre 1962, n. 17.

Pubblicata nel B. U. R. n. 79 del 29 dicembre 1962.

Il disegno di legge è stato presentato per adeguare le previsioni di entrata dei capitoli del bilancio della Regione per il 1962 relative ai redditi di ricchezza mobile, all'imposta ipotecaria e alle imposte di fabbricazione che si sono dimostrate inferiori ai gettiti reali e per destinare le maggiori entrate, complessivamente L. 1.200.000.000, al capitolo relativo alla costruzione e sistemazione di strade di interesse regionale e di competenza degli enti locali.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del proponente.

66 — APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1954.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 18 ottobre 1962.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1954.

Tale rendiconto porta le seguenti risultanze complessive: entrate di competenza accertate L. 10.887.282.875; spese di competenza impegnate L. 11.178.438.151; disavanzo di competenza L. 291.155.276; residui attivi per somme rimaste da versare o da riscuotere al 31 dicembre 1954 L. 5.543.098.730; residui passivi per somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1954 L. 14.838.487.151.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

67 — APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1955.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 18 ottobre 1962.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1955.

Tale rendiconto porta le seguenti risultanze complessive: entrate di competenza accertate L. 20.855.986.629; spese di competenza impegnate L. 21.021.947.865; disavanzo di competenza L. 165.961.236; residui attivi per somme rimaste da versare o da riscuotere al 31 dicembre 1955 L. 15.137.429.782; residui passivi per somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1955 L. 23.181.205.771.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

68 — ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1956, N. 15,
CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO E LA ESECUZIONE DI OPERE
PUBBLICHE COL SISTEMA DEL PAGAMENTO DIFFERITO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 19 ottobre 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1964.

L. R. 16 gennaio 1964, n. 1.

Pubblicata nel B. U. R. n. 13 del 29 febbraio 1964.

Il disegno di legge prevede l'abrogazione della legge regionale 9 maggio 1956, n. 15, con la quale l'Amministrazione regionale era stata autorizzata ad effettuare un programma di opere stradali per dieci miliardi di lire ed un programma di opere marittime per 2,5 miliardi di lire. La Giunta ha ritenuto di doverne proporre l'abrogazione poichè la realizzazione dei programmi, che sarebbe dovuta avvenire in quattro anni col sistema dei lavori a pagamento differito, era subordinata alla concessione di un contributo straordinario da parte dello Stato in base all'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, e la legge è rimasta inoperante non essendosi verificata questa condizione.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole, senza apportarvi modifiche, al disegno di legge, che è stato approvato dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio il 20 ottobre 1962.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede la disciplina dell'assetto e dell'utilizzazione del suolo nel territorio della Regione Sarda fissando i fini della pianificazione urbanistica.

Il provvedimento è suddiviso in quattro Titoli.

Il Titolo primo indica gli organi regionali dell'attività urbanistica, attribuisce alla Giunta regionale il coordinamento, lo stimolo e la vigilanza dell'attività urbanistica e prevede l'istituzione presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici del Comitato regionale urbanistico.

Il Titolo secondo riguarda la disciplina urbanistica, da attuarsi mediante il piano urbanistico regionale, i piani regolatori comunali e i regolamenti edilizi comunali.

Il Titolo terzo disciplina l'espropriazione per pubblica utilità ed infine il Titolo quarto detta disposizioni generali e transitorie.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio il 5 novembre 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 2 febbraio 1963.

Rinviata dal Governo il 14 marzo 1963.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1963.

L. R. 5 luglio 1963, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 49 del 13 agosto 1963.

Il disegno di legge prevede modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dell'Ente sardo acquedotti e fognature per consentire il trasferimento degli impianti all'Ente stesso non soltanto in proprietà ma anche in gestione, per ammettere l'Ente al godimento di alcuni dei benefici di legge di cui fruiscono gli enti locali, per consentire alla Amministrazione regionale di erogare all'Ente contributi per il raggiungimento dei fini istituzionali, per meglio delimitare la competenza dei vari organi dell'Ente ed i suoi rapporti con la Amministrazione regionale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole apportando lievi modifiche al disegno di legge, che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

Il Governo ha rinviato la legge per contrasto con l'art. 81 della Costituzione, in quanto in essa manca la determinazione dei contributi regionali all'Ente e dei relativi mezzi di copertura.

Le Commissioni hanno riconosciuto fondati i rilievi del Governo ed hanno proposto le conseguenti modifiche, fissan-

do in L. 200 milioni il contributo regionale all'E. S. A. F.
per il 1963.

L'Assemblea ha riapprovato la legge accogliendo le proposte di modifica.

71 — MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1954, N. 20,
CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AI FONDI
DI DOTAZIONE E SPECIALE. PRESTAZIONI DI GARANZIE PER
EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI DEL C.I.S. (CREDITO INDUSTRIALE
 SARDO).

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle finanze Costa il 5 novembre 1962.*

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 dicembre
1962.*

L. R. 20 dicembre 1962, n. 24.

Pubblicata nel B. U. R. n. 9 dell'8 febbraio 1963.

Il disegno di legge è stato presentato per permettere alla Amministrazione regionale di mantenere la misura della propria quota di partecipazione al fondo di dotazione del C. I. S. che è stato aumentato da L. 600.000.000 a L. 3.000.000.000. A tal fine modifica l'articolo 1 della L. R. 21 luglio 1954, n. 20, portando la cifra della partecipazione regionale a Lire 1.050.000.000 pari al 35 per cento.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del proponente.

*Presentata dai Consiglieri regionali Ghilardi - Sassu - Mereu
il 20 novembre 1962.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, allo scopo di diffondere le colture agrumicole nelle zone della Sardegna a particolare vocazione e per incentivare la diffusione delle *cultivar* con requisiti agronomici e caratteristiche specifici per un collocamento sicuro sui mercati di consumo, autorizza l'Assessorato all'agricoltura e foreste a concedere un contributo integrativo a quello previsto dall'art. 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano di rinascita) nella misura del 10 per cento sull'intera spesa approvata a favore dei coltivatori diretti singoli o associati che impiantino agrumeti secondo le norme fissate nella stessa proposta di legge.

Il progetto di legge autorizza altresì l'Assessorato all'agricoltura e foreste ad erogare: a) un contributo integrativo a quello previsto dall'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano verde), nella misura del 27 per cento sull'intera spesa a favore delle aziende agricole non diretto-coltivatrici; b) a corrispondere un contributo integrativo a quello previsto dall'art. 14 della legge predetta sul Piano verde nella misura del 27 per cento della intera spesa approvata a favore degli imprenditori agricoli associati che intendono impiantare un vivaio di agrumi entro il 31 dicembre 1963, nelle zone a particolare vocazione e della superficie non inferiore a 1 ettaro. Tali zone, in cui saranno stabilite le *cultivar* da diffondere, sono delimitate con decreto dell'Assessore all'agricoltura e foreste e le provvidenze previste sono concesse soltanto agli imprenditori agricoli operanti nel perimetro delle zone determinate dal suddetto decreto assessoriale.

La proposta di legge inoltre fa esplicito divieto di intro-

durre, in tutto il territorio della Sardegna, piante di limoni, cedri, melangoli e pompelmi.

Infine la proposta di legge prevede la formulazione, a cura degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, di appositi programmi annuali per l'attuazione di corsi per la specializzazione professionale dei contadini in agrumicoltura, che verranno approvati e finanziati dall'Assessorato all'agricoltura e foreste.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

73 — APPROVAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 6 dicembre 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 19 dicembre 1962.

L. R. 19 dicembre 1962, n. 23.

Pubblicata nel B. U. R. n. 6 del 21 gennaio 1963.

Il disegno di legge autorizza la Giunta regionale ad esercitare provvisoriamente, fino all'approvazione da parte del Consiglio e comunque non oltre il 31 marzo 1963, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963 stabilendo che sugli impegni di spesa non si potrà superare tanti dodicesimi delle somme stanziare nei vari capitoli per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del proponente.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Dettori di concerto con l'Assessore alle finanze Costa il 7 dicembre 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 dicembre 1962.

L. R. 21 dicembre 1962, n. 21.

Pubblicata nel B. U. R. n. 4 del 18 gennaio 1963.

Con il presente disegno di legge si intende regolare l'intervento dell'Amministrazione regionale e disporre l'iscrizione in bilancio delle somme necessarie alla effettuazione dell'ammasso del formaggio pecorino romano prodotto in Sardegna nella campagna 1961-1962 senza eccessivi, gravosi oneri per i produttori.

A tal fine il disegno di legge autorizza l'Assessore alla agricoltura e foreste a disporre con proprio decreto, da emanarsi di concerto con l'Assessore alle finanze, l'ammasso volontario del formaggio «pecorino romano» e di affidarlo a uno o più enti dotati di particolare competenza in materia.

La Regione, pertanto, concorre all'attuazione dell'ammasso del prodotto conferito dai produttori agricoli mediante la concessione di un contributo negli interessi sui finanziamenti contratti dall'Ente cui è affidato l'ammasso per la corresponsione di un acconto ai produttori agricoli conferenti. Tale contributo regionale è ragguagliato alla differenza tra il tasso di interesse praticato normalmente dagli istituti di credito ed il tasso dell'uno per cento da porre a carico dei conferenti.

Il disegno di legge autorizza inoltre l'Amministrazione regionale a concedere un contributo sulle spese di gestione dello

ammasso sostenute dall'Ente o dagli Enti cui è affidato l'ammasso stesso, in misura non superiore al 90 per cento delle spese medesime, mentre il restante 10 per cento rimane a carico delle spese di gestione.

La concessione del contributo avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il disegno di legge prevede per l'attuazione degli interventi in parola la spesa di 250 milioni di lire.

Le Commissioni hanno esaminato il disegno di legge e lo hanno approvato dopo aver esteso le provvidenze previste dal progetto di legge anche all'ammasso del formaggio «fiore sardo», aver previsto il concorso dell'Assessore all'industria e commercio nell'emanazione dei decreti relativi all'ammasso ed aver inserito una miglior precisazione sugli organismi affidatari degli ammassi che dovranno essere a carattere cooperativistico.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo proposto dalle Commissioni.

75 — ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA PER L'INSEGNAMENTO PRESSO LA FACOLTA' DI LETTERE DELL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI DELLA «STORIA DELLE TRADIZIONI POPOLARI».

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 27 dicembre 1962.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 4 luglio 1963

L. R. 4 luglio 1963, n. 7.

Pubblicata nel B. U. R. n. 53 del 24 agosto 1963.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento di «Storia delle tradizioni popolari» presso la Facoltà di lettere dell'Università di Cagliari.

Per l'istituzione della succitata cattedra l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Università di Cagliari.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge.

76 — CONVALIDAZIONE DI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA PRELEVAZIONE DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1958.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 21 gennaio 1963.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dei decreti del Presidente della Giunta regionale n. 25 del 14 aprile 1958, n. 31 del 26 maggio 1958, n. 35 del 9 giugno 1958, n. 42 del 7 luglio 1958, nn. 58 e 59 del 25 settembre 1958 e n. 76 del 22 dicembre 1958, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

77 — CONVALIDAZIONE DI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA PRELEVAZIONE DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 21 gennaio 1963.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dei decreti del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 22 maggio 1959, n. 19 del 3 luglio 1959 e n. 32 del 10 novembre 1959, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

78 — PROVVIDENZE A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE SARDE CON ATTIVITA' CONTINUATIVA DI CARATTERE NAZIONALE ED INTER-REGIONALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Cara - Pernis - Zucca - Soggiu Piero - Cadeddu - Lonzu - Macis Elodia - Contu Felice - De Magistris - Pettinau il 29 gennaio 1963.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 3 luglio 1963.

La presente proposta di legge è stata presentata per concedere alle società sportive il rimborso degli oneri passivi pagati per interessi e commissioni sulle anticipazioni bancarie ottenute a valere sui contributi regionali del periodo 1° gennaio 1955-31 dicembre 1962, nonchè il rimborso alle predette società dei canoni dei fitti eventualmente pagati per i campi sportivi per lo stesso periodo.

La proposta di legge prevede inoltre che ad evitare l'ulteriore ricorso alle anticipazioni bancarie venga concessa alle stesse società un contributo «una tantum» commisurato all'importanza del ruolo sportivo ricoperto.

La somma prevista per l'intervento è di L. 250.000.000.

La proposta di legge, sulla quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole, non è stata approvata dall'Assemblea.

79 — COSTITUZIONE DI UN FONDO PER FAVORIRE LE ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA PROMOSSE DAI SINDACATI.

Presentata dai Consiglieri regionali Sotgiu Girolamo - Cambosu - Ghirra - Urraci - Nioi il 2 febbraio 1963.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 4 luglio 1963.

Rinviata dal Governo il 7 agosto 1963.

Non riapprovata dall'Assemblea nella seduta del 22 gennaio 1964.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a costituire un fondo per favorire le attività di studio e di ricerche promosse dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti in Sardegna, in relazione ai problemi dello sviluppo economico e sociale dell'Isola.

La proposta di legge prevede che i contributi e le sovvenzioni alle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti in Sardegna devono essere concessi per l'impianto, l'attrezzatura e il funzionamento di uffici studio o centri di ricerca a carattere regionale; per l'istituzione di corsi sindacali sui problemi economici particolarmente interessanti i lavoratori sardi; per promuovere o organizzare convegni o congressi su particolari problemi relativi allo sviluppo economico della Sardegna; per la pubblicazione da parte dei sindacati di monografie, studi e risultati di ricerche sui problemi del lavoro.

Le competenti Commissioni hanno approvato la proposta di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformata in legge.

Il Governo ha rinviato la legge perchè il provvedimento regionale, attenendo a materia di lavoro nella quale la Regione ha soltanto potestà legislativa integrativa delle norme statali, non trova corrispondenza nella vigente legislazione statale che non prevede in alcun modo la costituzione di fondi destinati

al sovvenzionamento delle organizzazioni dei Sindacati lavoratori, fra l'altro attualmente non riconosciute come persone giuridiche in mancanza di disciplina attuativa dell'art. 39 della Costituzione; ed inoltre perchè il provvedimento appare lesivo del principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39 della Costituzione, in base al quale non è consentito alla pubblica amministrazione non solo di disporre interventi di coartazione, ma nemmeno di indirizzo e di stimolo dell'attività sindacale in un determinato senso.

Le Commissioni hanno ritenuto infondato il rilievo del Governo, ma il provvedimento non è stato riapprovato dalla Assemblea.

80 — CONVALIDAZIONE DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA PRELEVAZIONE DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DEL BILANCIO PER L'ANNO 1962.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 6 febbraio 1963.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 19 del 22 dicembre 1962 relativo ad un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Abis - Pettinau - De Magistris - Pisano - Macis Elodia - Zaccagnini - Mereu - Spano - Floris il 7 febbraio 1963.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1963.

La proposta di legge, allo scopo di incoraggiare la coltura della barbabietola da zucchero che implica moderni sistemi di coltivazione e rilevante necessità di mano d'opera e che offre ottime possibilità sia per l'alto ricavo per ettaro, sia per la sicurezza di collocazione del prodotto, autorizza l'Amministrazione regionale, per un triennio, a concedere contributi a favore dei bieticoltori sardi nella misura di: 80 milioni di lire per l'esercizio 1963, 100 milioni per l'esercizio 1964 e 120 milioni per l'esercizio 1965.

Tali contributi vengono erogati in ragione dei gradi polarimetrici relativi alle barbabietole conferite agli zuccherifici da coltivatori e per ciascun anno viene determinata la misura contributiva ripartendo la somma prevista per ogni esercizio in relazione ai gradi polarimetrici del prodotto conferito agli zuccherifici sardi.

La misura del contributo per grado polarimetrico è determinata, sulla base delle modalità di cui sopra, dal Presidente della Giunta regionale attraverso un proprio decreto.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge che però non è stata approvata dall'Assemblea.

82 — MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 1953, N. 1, CONCERNENTE IL RICOVERO DEI LAVORATORI VECCHI ED INVALIDI E LA RIABILITAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 12 febbraio 1963.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge, introducendo delle modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, concernente il ricovero dei lavoratori vecchi ed invalidi e la riabilitazione professionale dei lavoratori, prevede la costituzione di un fondo speciale a carico del bilancio della Regione per provvedere:

a) al ricovero e all'assistenza dei lavoratori che pur avendo raggiunto i limiti di età o subito, per sopraggiunta invalidità, una forte diminuzione della capacità lavorativa, risultino non coperti da assicurazione e abbisognevoli di assistenza in quanto economicamente passivi e socialmente isolati;

b) alla riabilitazione professionale dei lavoratori dimessi dalle case di cura sanatoriali, colpiti da infortuni, sofferenti di esiti di malattie professionali, o comunque limitati nelle loro capacità lavorative;

c) alla costruzione, all'adattamento, all'attrezzatura e allo arredamento di case di riposo per accogliere, a domanda degli interessati, i lavoratori vecchi e invalidi che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera a);

d) alla costruzione, all'adattamento, all'attrezzatura e allo arredamento di stabilimenti per la riabilitazione professionale dei lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera b);

e) a spese di esercizio e di manutenzione relative a case di

riposo e a stabilimenti per la riabilitazione professionale di proprietà dell'Amministrazione regionale ;

f) alla concessione di contributi, nella misura massima dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili, in favore di amministrazioni pubbliche, di enti legalmente riconosciuti, per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento e l'esercizio di case di riposo e di stabilimenti per la riabilitazione professionale.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali De Magistris - Pettinau il 28 febbraio 1963.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 gennaio 1964.

Rinviata dal Governo il 26 febbraio 1964.

Non ancora riesaminata.

La proposta di legge prevede che le concessioni per i minerali definiti al quarto comma dell'articolo 197 del trattato della Comunità europea dell'energia atomica siano accordate con le norme fissate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, sentito il Comitato regionale delle miniere.

A tale scopo la proposta di legge prevede che il Comitato stesso venga integrato dal rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole senza apportare modifiche al testo del proponente e l'Assemblea ha successivamente approvato la proposta di legge.

Il Governo ha rinviato la legge per difetto di competenza legislativa in materia, in relazione all'interesse nazionale dei minerali di cui trattasi.

Le Commissioni hanno ritenuto infondati i motivi del rinvio, però, in considerazione del fatto che in pratica si possono soddisfare le esigenze che hanno portato all'approvazione della

legge anche in assenza della norma rinviata, per non mettere in discussione la competenza della Regione prevista dall'articolo 3, lettera m), dello Statuto, hanno proposto all'Assemblea la non riapprovazione della legge.

La legge non è stata ancora riesaminata dall'Assemblea.

84 — ASSUNZIONE A CARICO DELLA REGIONE DELLE SPESE OCCORRENTI PER LE VARIAZIONI CATASTALI DIPENDENTI DALLE MODIFICHE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Serra il 4 marzo 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 4 luglio 1963.

L. R. 4 luglio 1963, n. 5.

Pubblicata nel B. U. R. n. 53 del 24 agosto 1963.

Il presente disegno di legge è stato presentato per autorizzare l'Amministrazione regionale ad assumere a proprio carico le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni. Tali spese dovrebbero essere, secondo il disposto dell'art. 109 del R. D. 8 dicembre 1938, n. 2153, concernente il regolamento sulla conservazione del nuovo catasto, a carico dei comuni le cui esigue finanze però non permettono molto spesso di farvi fronte. Si è reso pertanto necessario, onde rendere possibile gli adempimenti per la esecuzione delle leggi regionali relative a modifiche delle circoscrizioni comunali, presentare il presente disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole e che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

85 — APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 15 marzo 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 marzo 1963.

L. R. 29 marzo 1963, n. 1.

Pubblicata nel B. U .R. n. 26 del 23 aprile 1963.

Il disegno di legge che contiene gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963, porta una previsione di entrata pari a L. 32.865.000.000 di cui L. 31.287.000.000 per entrate effettive e L. 1.578.000.000 per entrate per movimento di capitali.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato approvato dall'Assemblea che ha aumentato le entrate e le spese a L. 33.863.000.000.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 28 marzo 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 giugno 1963.

L. R. 20 giugno 1963, n. 2.

Pubblicata nel B. U. R. n. 44 del 31 luglio 1963.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari, un'anticipazione di L. 300.000.000 per risanare la deficitaria situazione finanziaria dell'istituzione stessa.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge.

87 — MODIFICAZIONI ALLE PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI CASE DI ABITAZIONE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio il 29 marzo 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 23 gennaio 1964.

L. R. 23 gennaio 1964, n. 5.

Pubblicata nel B. U. R. n. 16 del 12 marzo 1964.

Il disegno di legge intende estendere le provvidenze previste dalla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, e successive modificazioni, per gli assegnatari di alloggi INA-Casa, a tutti i dipendenti in servizio del Consiglio e dell'Amministrazione regionale. Il disegno di legge prevede inoltre l'anticipazione al personale dipendente dalla Regione delle spese legali e fiscali per la stipulazione e registrazione degli atti di acquisto degli immobili, nonchè la concessione di un contributo di L. 50.000 a vano legale, e fino ad un massimo di L. 300.000, anche a coloro che siano diventati assegnatari di alloggi comunque costruiti o da costruire col contributo dello Stato.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole senza apportare alcuna modifica al disegno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

88 — CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DELLA
CASA DEL PENSIONATO IN IGLESIAS.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 26 aprile 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 luglio 1963.

L. R. 3 luglio 1963, n. 4.

Pubblicata nel B. U. R. n. 53 del 24 agosto 1963.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo di L. 50.000.000 a favore dell'Opera Nazionale Pensionati d'Italia per la costruzione di una casa del pensionato in Iglesias.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge.

Presentata dai Consiglieri regionali Ghilardi - Zaccagnini - Contu Felice - Cadeddu il 30 maggio 1963.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1963.

La proposta di legge, allo scopo di contenere le gravi conseguenze economiche derivanti dal fenomeno della bianconatura del grano duro, prevede l'ammasso volontario del grano con bianconatura superiore al 50 per cento, o comunque al di là del limite che sarà stabilito dalla tabella di valutazione da approvarsi dalla Comunità economica europea adottata dall'organo di intervento.

La proposta di legge stabilisce quindi che la valutazione del grano venga fatta con le suddette tabelle, precisa in qual modo si debba procedere alle detrazioni e limita la facoltà di conferimento ai coltivatori diretti siano essi proprietari, affittuari, mezzadri o coloni e alle cooperative con gestione collettiva dei terreni.

La proposta di legge prevede inoltre che i conferenti possono ottenere un acconto sul grano ammassato pari al 90 per cento del prezzo, salvo il conguaglio a chiusura della gestione od effettuazione delle vendite.

Al fine di alleggerire gli oneri di finanziamento, la proposta di legge, inoltre, prevede l'intervento della Regione sì da ridurre all'uno per cento il tasso a carico della gestione ammasso per i prestiti necessari per la corresponsione degli acconti ai conferenti e onde ridurre gli oneri di gestione prevede che la Amministrazione regionale si accoli il 90 per cento delle spese di gestione dell'ammasso determinate forfettariamente.

Infine, nel caso che il prezzo di realizzo del grano raccolto al netto delle spese di gestione sia inferiore all'anticipo concesso,

la proposta di legge prevede che l'Amministrazione regionale assuma l'onere della differenza tra realizzo ed acconto.

Per l'attuazione degli interventi di cui sopra la proposta di legge prevede una spesa di 100 milioni di lire.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge che però non è stata approvata dall'Assemblea.

90 — PROROGA DEI TERMINI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 1962, N. 4, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 1960, N. 4, RECANTE PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ABITABILITA' IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio il 1° giugno 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 4 luglio 1963.

L. R. 4 luglio 1963, n. 8.

Pubblicata nel B. U. R. n. 49 del 13 agosto 1963.

Il disegno di legge prevede che il personale assunto in servizio per la durata di un anno ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, per essere destinato al potenziamento degli uffici preposti all'attuazione della stessa legge sia mantenuto in servizio fino all'entrata in vigore della legge relativa allo stato giuridico del personale dell'Amministrazione regionale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole, senza apportarvi modifiche, al disegno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

91 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1952, N. 22 - ISTITUZIONE IN CAGLIARI DI UN ISTITUTO TECNICO FEMMINILE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 5 giugno 1963.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge introduce alcune modifiche alla legge regionale 11 luglio 1952, n. 22, al fine di adeguare la medesima alle norme della legge nazionale 8 luglio 1956, n. 782, che dispone la trasformazione della scuola di Magistero professionale per la donna in Istituto tecnico femminile.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

92 — COMPENSI AI COMPONENTI E AI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE DI PERSONALE NEGLI IMPIEGHI REGIONALI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias l'8 giugno 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 19 maggio 1964.

L. R. 19 maggio 1964, n. 12.

Pubblicata nel B. U. R. n. 37 del 15 luglio 1964.

Il disegno di legge è stato presentato per adeguare convenientemente il compenso da corrisondersi ai componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione del personale regionale. Si era infatti constatato che allorché il numero dei candidati ad un concorso è limitato, il numero delle sedute della Commissione giudicatrice è limitato e conseguentemente minimo è il compenso, pur essendo il lavoro gravoso e di notevole durata.

Il disegno di legge prevede — adattando opportunamente una analoga disposizione della legislazione statale — che il compenso da corrisondersi ai componenti delle Commissioni non sia inferiore, per ciascun concorso, a quello spettante per venticinque giornate di lavoro delle Commissioni stesse.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al principio informatore del disegno di legge ma hanno ritenuto di introdurre notevoli modifiche. In primo luogo hanno rilevato l'insufficienza del compenso giornaliero per cui è stata proposta la abrogazione della legge 29 febbraio 1956, n. 5, che regolava la materia e la sua sostituzione con la presente norma. Il compenso giornaliero è stato portato da L. 2.000 a L. 3.000 per i componenti e segretari dipendenti da pubbliche amministrazioni e da L. 4.000 a L. 6.000 per i componenti non dipendenti da

pubbliche amministrazioni. L'indennità di trasferta è stata elevata a L. 4.500 e a L. 7.500 in caso di pernottamento. Le Commissioni hanno infine proposto che il compenso per i componenti e segretari di Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione di personale negli impieghi regionali venga commisurato ad un minimo di 10 sedute.

Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall'Assemblea nel testo proposto dalle Commissioni.

93 — ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 15 giugno 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 25 novembre 1964.

L. R. 25 novembre 1964, n. 21.

Pubblicata nel B. U. R. n. 1 del 9 gennaio 1965.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento di «Antropologia criminale» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Per l'istituzione della succitata cattedra l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la predetta Università.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge.

94 — ISTITUZIONE DI UN POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO IN INSEGNAMENTI ATTINENTI LA MEDICINA SOCIALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 15 giugno 1963.

Non approvato dall'Assemblea nella seduta del 4 luglio 1963.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento di «Medicina sociale» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Per l'istituzione della succitata cattedra l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la predetta Università.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno di legge.

L'Assemblea successivamente non ha ritenuto opportuno approvarlo.

95 — ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE CONVENZIONATE DI «IMPIANTI MINERARI» E DI «GEOLOGIA APPLICATA» PRESSO LA FACOLTA' DI INGEGNERIA DELLA UNIVERSITA' DI CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 15 giugno 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 4 luglio 1963.

L. R. 4 luglio 1963, n. 6.

Pubblicata nel B. U. R. n. 53 del 24 agosto 1963.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di due nuovi posti di ruolo per l'insegnamento di «Impianti minerari» e di «Geologia applicata» presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.

Per l'istituzione delle predette cattedre l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le apposite convenzioni con la predetta Università.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità Contu Anselmo il 15 luglio 1963.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge, allo scopo di attuare in Sardegna una efficace lotta contro il morbo di Cooley, autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare fondi e a concedere contributi per la realizzazione di un istituto regionale per il ricovero di bimbi affetti dal citato morbo, per il potenziamento dei centri provinciali contro la microcitemia e per l'impianto ed il funzionamento di altri eventuali centri nell'Isola.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno di legge che non è stato esitato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti e turismo Covacovich il 16 luglio 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1964.

L. R. 18 marzo 1964, n. 8.

Pubblicata nel B. U. R. n. 26 del 18 aprile 1964.

Il disegno di legge prevede la istituzione di un fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera e turistica in Sardegna in sostituzione di quanto previsto dalle leggi regionali 23 novembre 1950, n. 63, 10 giugno 1954, n. 13, e 29 aprile 1953, n. 12, delle quali viene proposta l'abrogazione.

Il disegno di legge prevede la concessione a carico del fondo di anticipazioni che non potranno superare il 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, ricostruzione e ampliamento delle attrezzature ricettive, per l'acquisto delle necessarie aree, delle opere, impianti e attrezzature complementari nonchè per la costruzione di case destinate normalmente ad abitazione del proprietario che però comprendono vani per locazione di carattere turistico. Il tasso di interesse viene fissato nel 2 per cento e le anticipazioni dovranno essere restituite in 40 rate semestrali a partire dalla fine del terzo anno successivo all'ultimazione dell'opera. Il disegno di legge prevede l'istituzione di una Commissione regionale che dovrà esprimere il parere sulla concessione delle provvidenze.

Il disegno di legge prevede inoltre la concessione di anticipazioni integrative, fino alla concorrenza massima del 75 per cento, a favore di coloro che beneficiano di provvidenze disposte da leggi nazionali.

E' anche prevista la concessione di un contributo del 3 per cento in ragione d'anno, e per la durata di 10 anni, a coloro che non beneficiano di altri contributi statali o regionali.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole senza apportare sostanziali modifiche al disegno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

Presentata dal Consigliere regionale Pazzaglia il 3 settembre 1963.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La presente proposta di legge intende soddisfare le aspirazioni da tempo manifestate dalle popolazioni di alcuni comuni della provincia di Nuoro che dovrebbero venir compresi nella circoscrizione della provincia di Cagliari.

I comuni indicati dal proponente sono : Escalaplano, Escolca, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Serri, Villanovatulo.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

99 — CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 LUGLIO 1963, N. 34, RELATIVO ALLA PRELEVAZIONE DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DEL BILANCIO PER L'ANNO 1963.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 24 settembre 1963.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 25 luglio 1963 relativo a un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

100 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1961, N. 8, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO ALLA CONCESSIONE DI MUTUI DI ASSESTAMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 24 settembre 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 maggio 1964.

L. R. 22 maggio 1964, n. 13.

Pubblicata nel B. U. R. n. 37 del 15 luglio 1964.

Il disegno di legge, allo scopo di assicurare a tutti i produttori agricoli l'accesso alle provvidenze recate dalla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, prevede di portare la dotazione complessiva del «Fondo di assestamento» di cui alla succitata legge a 25 miliardi di lire mediante la contrazione da parte dell'Amministrazione regionale di ulteriori mutui fino ad un massimo di 5 miliardi e in tal senso il disegno di legge prevede una serie di adeguate modifiche agli articoli della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge dopo aver concesso la proroga di un altro anno nella restituzione dei prestiti per acquisto dei mangimi ed elevato a 10 miliardi l'importo dei mutui da contrarsi dall'Amministrazione regionale per le necessità del «Fondo di assestamento».

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo proposto dalle Commissioni.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 30 settembre 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 ottobre 1963.

L. R. 17 ottobre 1963, n. 12.

Pubblicata nel B. U. R. n. 78 del 19 novembre 1963.

Il disegno di legge è stato presentato per aumentare la disponibilità del capitolo 114 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, relativo alla concessione di contributi a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, rivelatasi insufficiente a coprire tutte le necessità del settore.

La somma prevista di L. 400.000.000 deriva in parte da un maggior gettito delle entrate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile ed in parte da storni su alcuni capitoli della spesa per i quali la previsione si è dimostrata superiore alle necessità.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea nel testo del proponente.

102 — MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEL COMUNE DI OLLASTA IN
PROVINCIA DI CAGLIARI IN QUELLA DI ALBAGIARA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Serra il 30 settembre 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 9 aprile 1964.

L. R. 9 aprile 1964, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 31 del 25 maggio 1964.

Il disegno di legge è stato presentato per dare attuazione alla deliberazione del Consiglio regionale del 3 luglio 1963 con la quale si esprimeva parere favorevole alla modifica della denominazione del comune di Ollasta in quello di Albagiara, come richiesto dal Consiglio comunale di Ollasta, e si decideva di prescindere dalla consultazione per l'accertamento della volontà della popolazione interessata.

La richiesta di modifica era giustificata dalla necessità di evitare frequenti disguidi postali determinati dalla esistenza di altro comune denominato Ollasta Simaxis.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato approvato dall'Assemblea.

111 — NORME PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE.

Presentata dal Consigliere regionale De Magistris l'11 dicembre 1963.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede l'estensione, fino al 31 dicembre 1966, delle norme della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, in materia di revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, anche agli appalti relativi alle opere di interesse regionale e di interesse degli enti locali finanziati dalla Regione in base alla legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

104 — EROGAZIONE AI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI DI UN CONTRIBUTO PARI A QUELLO DOVUTO PER ADEGUAMENTO PENSIONI.

Presentata dai Consiglieri regionali Ghilardi - Abis - Angius - Asara - Cadeddu - Cara - Contu Felice - Dedola - De Magistris - Falchi Pierina - Floris - Gardu - Giagu - Macis Elodia - Masia - Mereu - Murgia - Pettinau - Sassu - Soddu - Usai il 19 ottobre 1963.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 19 giugno 1964.

La proposta di legge, al fine di contenere al massimo il maggior onere di una tassazione più elevata gravante sulle piccole aziende contadine in dipendenza delle nuove norme contenute nella legge 9 gennaio 1963, n. 9, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nei ruoli dei contributi agricoli unificati della Sardegna, un contributo pari a quello dovuto dagli stessi a titolo di adeguamento delle pensioni per gli anni 1962-1963 in applicazione dell'art. 16 della suddetta legge.

La proposta di legge autorizza altresì la Giunta regionale ad emanare apposito regolamento.

La spesa prevista per gli interventi di cui sopra è di 500 milioni di lire.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge che però non è stata approvata dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 28 ottobre 1963.

Ritirato dalla Giunta proponente, con nota motivata, il 14 dicembre 1964.

Il disegno di legge è stato presentato per regolare in maniera definitiva la composizione della Giunta regionale e le attribuzioni della Presidenza della Giunta stessa e dei singoli Assessorati.

Il disegno di legge prevede che la Giunta sia composta del Presidente e di dieci Assessori, due dei quali destinati alla Presidenza.

Istituisce quindi otto Assessorati e precisamente l'Assessorato all'agricoltura e foreste; l'Assessorato agli enti locali; lo Assessorato alle finanze; l'Assessorato all'igiene e sanità; l'Assessorato all'industria, commercio e artigianato; l'Assessorato ai lavori pubblici; l'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione; l'Assessorato ai trasporti e turismo. Precisa inoltre quali siano le competenze dei singoli Assessorati ed attribuisce al Presidente della Giunta le materie non di competenza dei singoli Assessorati, fra le quali quelle già di competenza dell'Assessorato alla rinascita, gli affari generali ed il coordinamento dell'attività degli Assessorati, l'ordinamento degli uffici della Regione e lo stato giuridico del personale che il Presidente della Giunta può delegare agli Assessori destinati alla Presidenza.

Il disegno di legge è stato ritirato dalla Giunta proponente il 14 dicembre 1964.

Presentata dai Consiglieri regionali Nioi - Sotgiu Girolamo - Cardia - Torrente - Congiu - Atzeni Licio - Cherchi - Cois - Ghirra - Lay Giovanni - Manca - Prevosto - Raggio - Urraci il 7 novembre 1963.

Fusa con il D. L. n. 159.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1965.

Rinviata dal Governo il 15 maggio 1965.

Non ancora riesaminata.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a costituire un fondo destinato all'attuazione di un piano di intervento per la diffusione dello sport e per il potenziamento delle attrezzature sportive dell'Isola.

Tale piano, coordinato col piano quinquennale di rinascita, deve prevedere la costruzione, l'ampliamento o il miglioramento dell'agibilità di palestre, campi sportivi, piscine, piste da destinarsi alla attività sportiva in tutti i comuni dell'Isola; il miglioramento delle attrezzature ginnico-sportive; l'assistenza anche finanziaria per l'organizzazione di manifestazioni sportive di largo interesse popolare e in favore delle società sportive per lo svolgimento delle loro attività. La proposta di legge prevede la costituzione del Comitato tecnico regionale dello sport con il compito di elaborare il piano di interventi ed assumere le decisioni in relazione alla utilizzazione del fondo.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge dopo averla fusa con il disegno di legge n. 159 di analogo contenuto.

L'Assemblea ha successivamente trasformato in legge il testo unificato proposto dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge perchè «il provvedimento prevede l'assistenza finanziaria in favore delle Società professionistiche che esula dalla competenza statutaria della Regione. Ciò in quanto il professionismo sportivo esorbita dalle funzioni di pubblico interesse demandate alla Regione dallo Statuto e non ricade in alcuna delle materie attribuite alla competenza regionale. Si rileva altresì l'inammissibilità di ulteriori deroghe, mediante la costituzione di fondi con gestione speciale, al principio generale della ripartizione e imputazione di spese in capitoli di bilancio la cui approvazione è riservata esclusivamente al Consiglio regionale. Infine si osserva che il provvedimento non precisa l'ammontare della spesa autorizzata ai fini dell'attuazione del piano per l'esercizio 1965, mancando, nell'articolo 16, l'indicazione delle somme già disponibili del capitolo 13901».

Le Commissioni e l'Assemblea non hanno ancora riesaminato la legge.

107 — CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ARTIGIANI
SUGHERIERI.

*Presentata dai Consiglieri regionali Pazzaglia - Chessa -
Lonzu il 15 novembre 1963.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede la concessione di un contributo pari al 20 per cento delle somme ricevute a titolo di mutuo agli artigiani sugherieri che nel periodo 1° gennaio 1956-31 dicembre 1960 hanno usufruito dei benefici di cui alla legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66 concernente «Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera».

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dal Consigliere regionale De Magistris il 20 novembre 1963.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 9 aprile 1964.

L. R. 9 aprile 1964, n. 11.

Pubblicata nel B. U. R. n. 31 del 25 maggio 1964.

L'articolo 5 della legge 30 novembre 1961, n. 16, relativa alla opzione del personale comandato a favore dell'Amministrazione regionale assicurava il mantenimento del trattamento economico goduto dal personale comandato al momento della opzione, con esclusione dell'indennità di missione eventualmente goduta.

In sede di attuazione di detta norma si è rilevato che al personale interessato doveva venir corrisposta l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, che sostituiva l'indennità di missione prevista per i primi 8 mesi del comando.

La presente proposta di legge è stata presentata nella convinzione che il legislatore con la dizione «con esclusione della indennità di missione» contenuta nel citato articolo 5 intendesse escludere oltre all'indennità di missione vera e propria anche quella sostitutiva prevista dall'art. 3 della legge n. 6, e, pertanto, prevede che al personale comandato vengano mantenute le funzioni esercitate ed il trattamento economico in godimento con esclusione oltre che del trattamento di missione anche della indennità prevista dal secondo comma dall'articolo 3 della legge regionale 1949, n. 6.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge che è stata approvata dall'Assemblea.

109 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1953, N. 7, CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL LICEO MUSICALE «LUIGI CANEPA» DI SASSARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 23 novembre 1963.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il presente disegno di legge al fine di favorire, in forma più adeguata di quanto permetteva la legge regionale 25 marzo 1953, n. 7, il funzionamento del liceo musicale «Luigi Canepa», parificato con R. D. 22 dicembre 1962, n. 2076, prevede l'aumento annuo del contributo regionale e la concessione di un contributo straordinario una tantum a copertura dei maggiori oneri dell'esercizio 1962, derivati dalla parificazione.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Atzeni Alfredo il 3 dicembre 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 25 novembre 1964.

L. R. 25 novembre 1964, n. 18.

Pubblicata nel B. U. R. n. 62 del 30 dicembre 1964.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle Università dell'Isola un contributo annuo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1964 e fino all'esercizio 1969, allo scopo di facilitare la preparazione scientifica, professionale e tecnica nelle Università predette e per consentire agli assistenti universitari straordinari in servizio presso le Università di Cagliari e di Sassari nell'anno accademico 1961-1962 di maturare il periodo per l'assegnazione dei posti di ruolo ad essi riservati previsto dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 16, e 26 gennaio 1962, n. 17.

Inoltre il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a bandire, previi accordi con le Amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari, concorsi o borse di studio per assistenti volontari universitari e a stipulare apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato successivamente approvato dalla Assemblea.

103 — MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEL COMUNE DI FIGU-GONNOSNO' IN PROVINCIA DI CAGLIARI IN QUELLA DI GONNOSNO'.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Serra il 30 settembre 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 9 aprile 1964.

L. R. 9 aprile 1964, n. 10.

Pubblicata nel B. U. R. n. 31 del 25 maggio 1964.

Il disegno di legge è stato presentato per dare attuazione alla deliberazione del Consiglio regionale del 3 luglio 1963 con la quale si esprimeva parere favorevole alla modifica della denominazione del comune di Figu-Gonnosnò in quella di Gonnosnò, come richiesto dal Consiglio comunale di Figu-Gonnosnò, e si decideva di prescindere dalla consultazione per l'accertamento della volontà della popolazione interessata.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato approvato dall'Assemblea.

Presentata dai Consiglieri regionali Pazzaglia - Lonzu - Bagedda - Chessa l'11 dicembre 1963.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede la concessione di una indennità di L. 1.600 per ogni giornata di effettivo lavoro a favore dei lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e non fruanti di sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione, ed inoltre agli allievi aventi carico di famiglia la concessione di un assegno integrativo pari a L. 100 giornaliero per ogni convivente a carico avente diritto agli assegni familiari.

Per i lavoratori che percepiscono il sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione o altro assegno a carattere continuativo, il provvedimento prevede la concessione di una indennità globale pari a L. 1.000 giornaliero.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dal Consigliere regionale Chessa l'11 dicembre 1963.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 2 dicembre 1964.

La proposta di legge, al fine di assicurare al produttore cerealicolo sardo un prezzo remunerativo del grano duro prodotto nella regione, autorizza l'Assessore all'agricoltura e foreste a concedere un contributo di 2.000 lire per ogni quintale di grano prodotto in Sardegna e conferito ai magazzini di stoccaggio.

Detto contributo può essere assegnato soltanto a coloro che dimostrino, con opportuna dichiarazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle tre province sarde, la loro qualifica di produttori e viene corrisposto tramite gli enti sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Assessorato all'agricoltura e foreste.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale per far fronte agli impegni previsti, a contrarre uno o più mutui fino alla concorrenza di un miliardo da ammortizzarsi in non meno di 10 anni ed ad un tasso non superiore al 7 per cento.

La proposta di legge non è stata approvata dall'Assemblea nella seduta del 2 dicembre 1964.

Presentata dai Consiglieri regionali Pazzaglia - Bagedda - Chessa - Lonzu l'11 dicembre 1963.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 6 maggio 1965.

Rinviata dal Governo il 14 giugno 1965.

Non ancora riesaminata.

La presente proposta di legge è stata presentata per rendere possibile al Consiglio regionale la vigilanza ed il controllo sugli enti istituiti con legge regionale o istituiti con legge dello Stato ma sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione regionale. A tal fine prevede, apportando apposite modifiche alle leggi istitutive o agli statuti dei singoli enti, che i bilanci preventivi e consuntivi nonché i programmi di attività degli enti vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale. Nella proposta di legge viene fissato il termine per la presentazione di tali atti alla Giunta regionale ed il termine di presentazione al Consiglio. La proposta di legge stabilisce inoltre che le indennità degli amministratori di tali enti debbano essere fissate, in misura uniforme per tutti gli enti, con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Le Commissioni hanno ritenuto valide le ragioni che hanno indotto i presentatori ad indicare nel Consiglio l'organo competente all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti regionali ed hanno espresso parere favorevole alla proposta di legge dopo aver proposto diverse modifiche.

In primo luogo non è sembrato necessario apportare modifiche alle leggi istitutive degli enti, ritenendosi sufficiente dire che ogni norma in contrasto con le disposizioni della presente legge deve intendersi abrogata.

Le Commissioni inoltre hanno stabilito che i programmi degli enti non vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio ma che unitamente ai bilanci venga trasmessa al Consiglio una relazione illustrativa della attività svolta e del programma che si intende attuare.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge con le modifiche suggerite dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge sostenendo l'illegittimità della stessa in quanto vengono attribuite all'organo legislativo attività proprie dell'organo esecutivo.

La legge non è stata ancora riesaminata.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 14 dicembre 1963.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1963.

L. R. 17 dicembre 1963, n. 13.

Pubblicata nel B. U. R. n. 1 dell'8 gennaio 1964.

Il disegno di legge autorizza la Giunta regionale ad esercitare provvisoriamente, fino all'approvazione da parte del Consiglio e comunque non oltre il 31 marzo 1964, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 stabilendo che negli impegni di spesa si potranno erogare tanti dodicesimi delle somme stanziati nei vari capitoli per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea che ha però ridotto il periodo di esercizio provvisorio a due mesi.

Presentata dai Consiglieri regionali Casu - Usai - Lonzu - Sanna Randaccio - Jovine - Frau - Zucca - Dedola - Mereu - Peralda - Puddu - Congiu - Urraci - Sassu - Stara - Masia - Pinna Pietro il 23 gennaio 1964.

Approvata dall'Assemblea nella seduta dell'8 luglio 1964.

Rinviata dal Governo il 30 luglio 1964.

Riapprovata integralmente dall'Assemblea il 29 ottobre 1964.

Impugnata dal Governo nanti la Corte Costituzionale il 17 novembre 1964.

Dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 27 del 6 aprile 1965.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, fino a quando non verrà provveduto dallo Stato o da altri organismi nazionali, agli ex combattenti della guerra 1915-1918, nati e residenti in Sardegna, un sussidio annuo di lire cinquantamila.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni e successivamente dall'Assemblea, che hanno elevato a 60.000 lire l'ammontare annuo dell'assegno.

Il Governo ha rinviato la legge perchè «l'istituzione del sussidio annuo continuativo ai combattenti viene a concretare in realtà, più che una forma di assistenza, una forma di pensionamento che eccede dai limiti della competenza regionale, per il servizio prestato per lo Stato nella guerra 1915-1918».

Le Commissioni e l'Assemblea, ritenendo infondati i motivi di rinvio, hanno riapprovato integralmente la legge.

La legge è stata impugnata dal Governo nanti la Corte Costituzionale il 17 novembre 1964.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 27 del 6 aprile 1965 ha accolto l'impugnativa del Governo e ha dichiarato la legge illegittima.

Presentata dai Consiglieri regionali Gardu-Falchi Pierina il 31 gennaio 1964.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede l'aggregazione alla provincia di Nuoro dei Comuni di Anela, Benetutti, Bono, Bottida, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule, che attualmente fanno parte della provincia di Sassari. I motivi indicati nella relazione dei proponenti per la modifica delle circoscrizioni delle due province sono la vicinanza geografica, gli interessi pratici e amministrativi, la facilità delle comunicazioni e l'omogeneità etnica ed economica dei comuni indicati con la provincia di Nuoro.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

118 — APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1964.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 7 febbraio 1964.

Approvato dalla Assemblea nella seduta del 28 febbraio 1964.

L.R. 28 febbraio 1964, n. 7.

Pubblicata nel B. U. R. n. 22 del 1° aprile 1964.

Il disegno di legge, che contiene gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964, porta una previsione di entrata pari a L. 37.350.000.000 di cui L. 35.541.122.359 per entrate effettive e L. 1.808.877.641 per entrate per movimento di capitali.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole aumentando a L. 37.575.000.000 la previsione delle entrate. L'Assemblea ha approvato il disegno di legge dopo aver aumentato la previsione delle entrate a L. 42.920.000.000 aumento derivante in massima parte (L. 5.000.000.000) dall'istituzione di un capitolo relativo al ricavo del mutuo per la costituzione del fondo di solidarietà regionale, mutuo autorizzato con la legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3.

119 — CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO REGIONALI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI, LEGALMENTE RICONOSCIUTE, PAREGGIATE E PARIFICATE.

Presentata dai Consiglieri regionali Floris - Macis Elodia - Cara - Pisano l'11 febbraio 1964.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede la estensione del benefici previsti dalla legge regionale 9 agosto 1950, n. 43 concernente «Concessione di contributi per studi, pubblicazioni e borse di studio a studenti dotati di particolari capacità» a quegli studenti che frequentano scuole gestite da privati, istituzioni od enti legalmente riconosciute, pareggiate e parificate.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole alla proposta di legge che non è stata esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

120 — STANZIAMENTO DI UN CONTRIBUTO ANNUO PER IL FUNZIONAMENTO DI UN CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE PRESSO L'UNIVERSITA' DI CAGLIARI.

Presentata dai Consiglieri regionali Filigheddu - Pisano - De Magistris - Falchi Pierina - Macis Elodia - Cara - Floris - Pettinau - Bernard - Masia - Giagu - Campus - Dedola - Contu Felice il 16 febbraio 1964.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 4 febbraio 1965.

L. R. 4 febbraio 1965, n. 2.

Pubblicata nel B. U. R. n. 11 del 2 aprile 1965.

Allo scopo di favorire l'istituzione della Facoltà di scienze politiche, di potenziare l'attività e di migliorare le attrezzature e le dotazioni del corso per la laurea in scienze politiche, attualmente esistenti presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, la proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a contribuire annualmente nelle spese di funzionamento del corso medesimo con la somma di 25.000.000, che dovrà essere messa a disposizione dell'Università di Cagliari all'inizio di ogni anno accademico a partire dall'anno 1963 - 1964.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge che successivamente è stata trasformata in legge dall'Assemblea.

121 — COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO DI SANT'ANNA ARRESI,
IN ATTO FRAZIONE DEL COMUNE DI GIBA, IN PROVINCIA DI
CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Atzeni Alfredo il 20 febbraio 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 ottobre 1964.

L. R. 21 ottobre 1964, n. 16.

Pubblicata nel B. U. R. n. 58 del 18 dicembre 1964.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 3 luglio 1963, il 15 dicembre 1963 si è svolta nel comune di Giba la consultazione popolare per l'erezione di Sant'Anna Arresi, frazione di detto comune, in comune autonomo.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma dell'articolo 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 16, il presente disegno di legge per la istituzione del comune di Sant'Anna Arresi.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Del Rio il 26 febbraio 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 25 marzo 1965.

L. R. 25 marzo 1965, n. 3.

Pubblicata nel B. U. R. n. 15 del 24 aprile 1965.

Il disegno di legge, al fine di diffondere nell'Isola la coltura della barbabietola da zucchero, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere premi a favore dei bieticoltori sardi nonchè contributi per le spese di trasporto di detto prodotto.

Il disegno di legge stabilisce che i premi da erogarsi in ragione dei quintali netti di barbabietole conferiti agli zuccherifici dai bieticoltori, vengano fissati annualmente in una misura da determinarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

I contributi sulle spese di trasporto vengono invece rapportati alla differenza tra la spesa effettiva di trasporto delle barbabietole allo zuccherificio ed il compenso chilometrico previsto dal contratto nazionale di coltivazione.

Il disegno di legge fissa inoltre la prassi per la liquidazione dei premi e dei contributi ed infine stabilisce in 130 milioni di lire lo stanziamento necessario per fronteggiare le spese relative all'attuazione del nuovo provvedimento.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

123 — DISTACCO DELLA FRAZIONE DI ACQUA CADDA DAL COMUNE DI NARCAO E AGGREGAZIONE A QUELLO DI NUXIS IN PROVINCIA DI CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Atzeni Alfredo il 14 marzo 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 ottobre 1964.

L. R. 21 ottobre 1964, n. 17.

Pubblicata nel B. U. R. n. 60 del 24 dicembre 1964.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 3 luglio 1963, il 22 dicembre 1963 si è svolta nel comune di Narcao la consultazione popolare per il distacco della frazione di Acqua Cadda dal comune medesimo e l'aggregazione al comune di Nuxis.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma dell'articolo 33 della legge 3 maggio 1956, n. 16, il presente disegno di legge per l'aggregazione al comune di Nuxis di Acqua Cadda, attuale frazione di Narcao.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato successivamente approvato dalla Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Del Rio il 18 marzo 1964.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge che ha per oggetto il riordino fondiario nonchè la determinazione della minima unità colturale, si articola in tre capi.

Nel primo sono contenute le norme che riguardano la ricomposizione vera e propria; nel secondo sono predisposti alcuni interventi complementari volti a favorire, soprattutto attraverso il meccanismo del credito, la formazione di convenienti unità fondiarie; nel terzo sono contenute norme di determinazione della minima unità colturale giusto l'affidamento di cui all'art. 8 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Nell'articolo 1, il primo comma col richiamo all'art. 44 della Costituzione pone il riordino fondiario come esigenza di carattere generale indipendentemente dal compimento dei fini della bonifica. Il secondo comma, operando il conferimento delle prerogative di consorzio di ricomposizione fondiaria a tutti i consorzi di bonifica operanti in Sardegna, consente la adozione generale degli espropri e dei trasferimenti coattivi.

Nell'art. 2 il disegno di legge contempla il richiamo al Codice civile ed al R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, richiami che hanno valore rispettivamente di ricezione della norma generale e della norma speciale in materia di ricomposizione. Nell'art. 3 il progetto di legge prevede l'obbligo per tutti i consorzi di accertare lo stato della frammentazione della proprietà fondiaria nei singoli comprensori nonchè, in modo che possano avvalersi della deliberazione che determina la minima unità colturale,

l'obbligo a presentare un «disegno» di piano di ricomposizione. Questo procedimento consente, secondo quanto contenuto nel successivo articolo 4, ampia possibilità di intervento dell'Amministrazione regionale anche nella fase preliminare della formazione dei piani con un conseguente acceleramento di tutto l'iter burocratico.

Nell'art. 5 è prevista la possibilità all'Amministrazione regionale di utilizzare, con le stesse funzioni e prerogative dei consorzi di ricomposizione fondiaria, gli Enti di sviluppo agricolo, mentre all'articolo 6, primo e secondo comma, sono previste le forme di finanziamento della formulazione e dell'attuazione dei piani. Il terzo ed ultimo comma del medesimo articolo 6, contengono rispettivamente un mero richiamo all'art. 17 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e la facoltà di utilizzare tutti i finanziamenti statali che potranno essere ottenuti dai vari enti allo stesso titolo.

Negli articoli dal 7 al 10, sono contenute alcune norme atte a fornire l'attuazione del riordino, l'ingrossamento delle unità fondiarie e la formazione di efficienti proprietà coltivatrici, attraverso il miglioramento degli incentivi creditizi regionali vigenti e le norme di attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Gli articoli 11, 12 e 13 contengono le norme per dare esecuzione all'affidamento di cui all'articolo 18 della ricordata legge n. 588, tenendo presenti i principi e criteri indicati negli articoli 846 e 847 del Codice civile.

Nell'articolo 14, infine, il disegno di legge prevede la possibilità di esonerare quei consorzi nel cui ambito il problema del riordino non presenta una importanza tale da richiedere un intervento.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

*Presentata dai Consiglieri regionali Torrente - Prevosto -
Urraci - Cardia - Sotgiu Girolamo - Lay Giovanni - Congiu
- Atzeni Licio - Cherchi - Cois - Ghirra - Manca - Nioi -
Raggio il 15 aprile 1964.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, onde garantire il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 15 della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano di rinascita) in relazione all'obbligo sancito dal primo comma dell'art. 20 della suddetta legge e in attuazione della norma contenuta nel 3° comma dello stesso articolo, autorizza l'Amministrazione regionale a promuovere, per la presentazione e l'attuazione dei piani di trasformazione aziendale che interessano fondi per i quali sia in atto un contratto agrario, le necessarie «intese» tra i contraenti.

La proposta di legge prevede, pertanto, che all'attuazione dei piani di trasformazione aziendale il concessionario ha diritto a partecipare con un'offerta del 50 per cento della spesa complessiva e che tale offerta può essere rappresentata anche dal valore del suo lavoro. Inoltre è previsto che il contributo relativo, spettante a norma dell'art. 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588, venga concesso a ciascun contraente sulla rispettiva quota di partecipazione di spesa nella misura dell'80 per cento per il concessionario coltivatore diretto e del 50 per cento per il proprietario concedente.

L'iniziativa della presentazione dei piani di trasformazione, che debbano essere inoltrati all'Assessorato all'agricoltura e foreste, può essere assunta sia da entrambi i contraenti che da uno solo di essi ed in quest'ultimo caso l'Assessorato dovrà accertare entro il termine di 30 giorni, attraverso apposita di-

chiarazione, l'adesione od il rifiuto dell'altro contraente alla iniziativa.

La proposta di legge, quindi, stabilisce che la partecipazione di entrambi i contraenti all'attuazione del piano di trasformazione «rappresenta il raggiungimento dell'intesa».

Per quanto riguarda le conseguenze della raggiunta «intesa» il progetto di legge prevede: la proroga ventennale del contratto; la proprietà di ciascun contraente di una quota delle migliorie pari alla rispettiva quota degli apporti; il diritto di prelazione da parte dei concessionari coltivatori diretti singoli o associati.

La proposta di legge configura, inoltre, il rifiuto all'intesa del proprietario concedente come «inadempienza» all'obbligo di trasformazione fondiaria e comporta obbligatoriamente l'esproprio se i concessionari coltivatori diretti, singoli o associati, richiedono l'assegnazione dei fondi da trasformare.

La proposta di legge infine prevede oltre che l'affidamento della funzione espropriativa e sostitutiva all'Ente regionale di sviluppo, il diritto del sub-concessionario coltivatore diretto di subentrare al concessionario nel diritto all'intesa.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

126 — CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO AGLI EX COMBATTENTI BISOGNOSI
DELLA GUERRA 1915-1918.

Presentata dai Consiglieri regionali Sotgiu Girolamo - Ghirra - Urraci - Congiu - Cardia - Nioi - Torrente - Atzeni Licio - Cherchi - Cois - Manca - Prevosto - Lay Giovanni - Raggio il 15 aprile 1964.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un sussidio annuo di lire 60.000 agli ex combattenti sardi della guerra 1915-1918 che versino in condizioni di indigenza.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

127 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1956, N. 8, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE.

Presentata dai Consiglieri regionali Torrente - Raggio - Cois il 15 aprile 1964.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede che le cooperative di produzione e lavoro ed i loro consorzi, iscritti all'Albo regionale degli appaltatori, debbano essere invitati a partecipare a tutte le gare d'appalto indette dall'Amministrazione regionale e dagli enti pubblici quando i lavori siano eseguiti con il finanziamento della Regione, per gli importi e le specializzazioni di iscrizione all'Albo.

La proposta di legge prevede inoltre che gli appalti nei quali l'apporto della mano d'opera è prevalente rispetto alla totalità dell'importo debbano essere indetti esclusivamente fra le suddette cooperative o loro consorzi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Atzeni Licio - Congiu - Manca - Nioi - Cardia - Torrente - Sotgiu Girolamo - Cherchi - Cois - Ghirra - Lay Giovanni - Prevosto - Raggio - Urraci il 15 aprile 1964.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 maggio 1965.

La proposta di legge prevede l'istituzione dell'Ente minerario sardo (En. Mi. Sa.), con sede in Cagliari, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

All'Ente si prevede di affidare la promozione, la predisposizione e la realizzazione del programma straordinario di ricerche, di studi e sperimentazioni sulla possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti, ai sensi dell'articolo 26 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

E' previsto che l'Ente possa chiedere la concessione di autorizzazioni di indagine, di permessi di ricerca nonché di concessioni di coltivazione di qualsiasi tipo di sostanza minerale e senza limitazione di estensione territoriale, che abbia diritto di prelazione su qualunque autorizzazione di indagine o permesso di ricerca richieste da terzi, e, nel caso di successive richieste di concessione di coltivazione da parte di terzi titolari di autorizzazioni o di permessi, l'Ente abbia diritto di ottenere in opzione una partecipazione non inferiore al 25 per cento del capitale; l'Ente dovrebbe inoltre poter subentrare nelle concessioni quando i concessionari delle coltivazioni decadano per mancata osservanza dell'obbligo di impiantare stabilimenti industriali di trasformazione dei minerali estratti e negli altri casi di decadenza.

E' previsto inoltre che l'Ente disponga la gestione imprenditoriale delle coltivazioni o direttamente oppure in associazione

con privati riservandosi una partecipazione non inferiore al 51 per cento; provveda all'installazione di impianti di trattamento e di trasformazione comprendenti l'intero ciclo di sfruttamento e di valorizzazione dei minerali estratti; intraprenda le necessarie iniziative per la eduazione delle acque laddove è pregiudiziale per l'apertura di nuove coltivazioni e in special modo quando siano interessati interi bacini di coltivazione.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni entro i termini regolamentari ed è stata inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del regolamento interno.

L'Assemblea non ha approvato la proposta di legge.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Spano il 16 aprile 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 luglio 1964.

L. R. 21 luglio 1964, n. 15.

Pubblicata nel B. U. R. n. 42 del 4 settembre 1964.

Il disegno di legge prevede una nuova disciplina delle provvidenze regionali per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna, con l'abrogazione delle leggi regionali 22 marzo 1960, n. 4, e 24 maggio 1962, n. 4. Rispetto alle leggi di cui si propone l'abrogazione rimane sostanzialmente immutato il tipo di provvidenze, cioè concessione di contributi negli interessi relativi a mutui concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione, la rifusione agli istituti mutuanti dello scarto tra il valore nominale delle cartelle ed il loro prezzo di collocamento e la concessione di una garanzia sussidiaria sui mutui. Sono state invece apportate modifiche alle norme riguardanti i beneficiari delle provvidenze, i titoli preferenziali, i massimali dei mutui e le modalità per la concessione delle provvidenze. Un'altra modifica riguarda gli organi preposti all'attuazione: è previsto infatti che l'istruttoria delle pratiche venga decentrata alle Amministrazioni provinciali e che la decisione venga effettuata da una Commissione regionale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole apportando numerose modifiche, fra le quali è la trasformazione della

Commissione regionale in tre Commissioni da costituire presso le Amministrazioni provinciali, con compiti più vasti.

Ulteriori modifiche sono state apportate dall'Assemblea che ha approvato la proposta di legge.

130 — INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 1960, N. 4, SULLE PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ABITABILITA' IN SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Pazzaglia - Chessa - Lonzu il 16 aprile 1964.

Ritirata dai proponenti, con nota motivata, il 1° dicembre 1964.

La proposta di legge prevede che il contributo del 2 per cento sugli interessi previsto dalla legge 22 marzo 1960, n. 4, sia concesso anche a cooperative e privati che abbiano ottenuto da istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, mutui per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione in Sardegna e che non beneficiano di altre provvidenze statali o regionali.

La proposta di legge è stata ritirata dai presentatori a seguito dell'approvazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15.

131 — ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1951, N. 11,
E APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 22 aprile 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 28 ottobre 1964.

L. R. 28 ottobre 1964, n. 20.

Pubblicata nel B. U. R. n. 1 del 9 gennaio 1965.

Il disegno di legge prevede l'abrogazione della legge regionale 11 maggio 1951, n. 11, con la quale venne approvata la convenzione fra la Regione e la Banca nazionale del lavoro, per la gestione del servizio di tesoreria della Regione stessa.

Il disegno di legge prevede inoltre l'approvazione di altra analoga convenzione con la quale la Regione affida fino al 12 febbraio del 1966 la gestione del servizio di tesoreria alla Banca nazionale del lavoro ed al Banco di Sardegna. La nuova convenzione potrà essere rinnovata di cinque anni in cinque anni. Nel caso che uno degli istituti di credito non intenda continuare il servizio la convenzione potrà essere ugualmente prorogata con l'assenso della Regione in favore dell'altro istituto che assumerà tutti gli impegni e gli obblighi derivanti dalla convenzione stessa.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole è stato approvato dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Abis il 29 aprile 1964.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge, considerato che a seguito della legge 8 luglio 1956, n. 782, lo Stato ha disposto la trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna in Istituti tecnici femminili, stabilisce che la scuola di magistero professionale per la donna di Cagliari, istituita con legge regionale 11 luglio 1962, n. 22, assuma la denominazione di Istituto tecnico femminile.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Casu - Soggiu Piero l'11 marzo 1964.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 12 maggio 1965.

L. R. 12 maggio 1965, n. 16.

Pubblicata nel B. U. R. n. 32 del 2 luglio 1965.

La proposta di legge, allo scopo di favorire l'incremento della produzione di carne bovina in Sardegna e per regolarla meglio rispetto alle esigenze del mercato interno, autorizza la Amministrazione regionale a concedere ai proprietari di bestie, un contributo nella misura massima di lire cinquemila a quintale di peso vivo per i vitelli o vitelloni dell'età minima di sei mesi e dell'età massima di diciotto mesi che vengono presentati in buono stato di ingrassamento ai raduni appositamente organizzati dal 1° ottobre al 15 dicembre.

La proposta di legge prevede inoltre l'istituzione, presso ogni provincia sarda, di una Commissione avente il compito di presenziare ai suddetti raduni e di esprimere un giudizio sulla ammissibilità dei soggetti al contributo e sulla misura del contributo medesimo.

La proposta di legge infine prevede per fronteggiare la spesa derivante dall'attuazione degli interventi contemplati una spesa di 200 milioni.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge che è stata successivamente approvata dalla Assemblea.

Presentata dai Consiglieri regionali Congiu - Cardia - Atzeni Licio - Cherchi - Cois - Ghirra - Lay Giovanni - Manca - Nioi - Prevosto - Raggio - Sotgiu - Girolamo - Torrente - Urraci il 12 maggio 1964.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, al fine di assicurare la partecipazione della gioventù sarda alla elaborazione e alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo economico e del progresso sociale della Isola, prevede la istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda con sede in Cagliari.

Compiti di tale organismo saranno quelli di esprimere pareri in ordine alle iniziative della Giunta e del Consiglio regionale relative ai problemi giovanili; raccomandare al Consiglio regionale provvedimenti legislativi concernenti i problemi giovanili; attuare il coordinamento delle iniziative e degli enti operanti nei settori di interesse giovanile, in particolare promuovendo ed assistendo le Consulte comunali della gioventù; esercitare il controllo su tutti gli interventi riferentisi alle questioni giovanili; attuare studi, convegni, indagini per settori e zone per l'approfondimento dei problemi giovanili.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Del Rio il 13 maggio 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 ottobre 1964.

Rinviata dal Governo il 12 dicembre 1964.

Revocato il rinvio dal Governo il 13 febbraio 1965.

L. R. 29 ottobre 1964, n. 24.

Pubblicata nel B. U. R. n. 7 del 26 febbraio 1965.

Il disegno di legge è stato presentato per regolare lo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.

A tal fine stabilisce che per il personale dell'Azienda valgono le norme fissate nella legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, per il corrispondente personale dell'Amministrazione regionale. Fissa in tabelle allegate l'organico dell'Azienda, stabilisce che i posti vacanti della tabella organica vengono coperti mediante pubblico concorso e che per i servizi di polizia forestale l'Azienda si avvale del personale Sottufficiali, Guardie scelte e Guardie del Corpo forestale dello Stato in posizione di comando. Estende al personale dell'Azienda le agevolazioni di viaggio ed i benefici assistenziali e previdenziali previsti per il personale dell'Amministrazione regionale dalla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Con norme transitorie, infine, regola l'immissione nei ruoli organici dell'Azienda del personale già in servizio.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole è stato approvato senza modifiche dall'Assemblea.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio sostenendo l'illegittimità della norma secondo cui il conferimento dei posti vacanti (anche non iniziali) della tabella organica deve avvenire per pubblico concorso attuando così un sistema non conciliabile con il principio della progressione in carriera per mezzo della promozione.

Successivamente, avuta assicurazione dalla Giunta regionale che la norma sarebbe stata opportunamente modificata, il Governo ha revocato il rinvio.

136 — NUOVE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1955, N. 21, CONCERNENTE GLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1956.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 18 maggio 1964.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Con l'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, l'Amministrazione regionale venne autorizzata ad effettuare operazioni di tesoreria per l'importo complessivo di L. 3.000.000.000 da estinguersi nei successivi cinque esercizi finanziari. Il termine per l'ammortamento venne prorogato con successive norme fino a tutto il 1965. Il disegno di legge intende ulteriormente prorogare detto termine fino al 1970.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

137 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1958, N. 11, APERTURA DI CREDITO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE COLTURE FORAGGERE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Del Rio il 23 maggio 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 luglio 1964.

L. R. 10 luglio 1964, n. 14.

Pubblicata nel B. U. R. n. 40 del 22 agosto 1964.

Al fine di sanare una pesante situazione burocratica derivante dal notevole aumento delle domande ammesse a finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle colture foraggere ed evitare il conseguente ritardo nei pagamenti dei contributi stessi, il disegno di legge prevede una modifica all'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1, già modificata dalla legge regionale 2 luglio 1958, n. 11, che consente l'accreditamento dell'intera quota parte assegnata sugli annuali stanziamenti di bilancio ad ogni Ispettorato provinciale della agricoltura.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 26 maggio 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 25 marzo 1965.

L. R. 25 marzo 1965, n. 7.

Pubblicata nel B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965.

In sede di discussione della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, sullo stato giuridico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, l'Assemblea impegnò la Giunta regionale a predisporre un provvedimento per l'inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici dell'Amministrazione regionale.

Il disegno di legge è stato presentato per ottemperare a tale impegno e prevede, analogamente a quanto disposto nei confronti dell'altro personale dell'Amministrazione, il recepimento per il personale addetto alla pulizia delle norme statali vigenti in materia. La dotazione organica è prevista in 50 unità di cui 2 addetti alla sorveglianza dei lavori.

Per il trattamento economico prevede oltre quello disposto dallo Stato per gli operai di pari coefficiente una indennità di sorveglianza di L. 20.000 mensili per gli operai di 3^a categoria ed il soprassoldo previsto dall'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nella misura del 20 per cento della retribuzione, per quelli di 4^a categoria. Si prevede inoltre che a detto personale vengano estese le agevolazioni di viaggio ed il diritto al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, stabiliti dalla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, a favore del personale regionale.

Il disegno di legge prevede inoltre, con norme transitorie,

l'inquadramento del personale attualmente in servizio, il riconoscimento del servizio dal medesimo prestato agli effetti del trattamento economico nonchè, agli effetti del trattamento di quiescenza, il riconoscimento della relativa anzianità.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea senza sostanziali modifiche.

Presentata dai Consiglieri regionali Cardia - Congiu - Nioi - Sotgiu Girolamo - Torrente - Cherchi - Ghirra il 27 maggio 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 7 maggio 1965.

L. R. 7 maggio 1965, n. 14.

Pubblicata nel B. U. R. n. 27 del 31 maggio 1965.

La proposta di legge è stata presentata per agevolare la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dei lavoratori sardi emigrati per ragioni di lavoro. A tal fine prevede che agli emigrati che partecipano alle votazioni e che compiono il viaggio dal posto di lavoro al comune nelle cui liste sono iscritti fra il 15° giorno antecedente quello della votazione e l'8° successivo, venga rimborsato il costo del biglietto e venga corrisposta un'indennità di L. 3.000 per ogni 1.000 chilometri effettivamente percorsi o frazione superiore a 500 chilometri.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge proponendo però al Consiglio la concessione anziché del rimborso del costo del biglietto e dell'indennità chilometrica, di un sussidio straordinario di L. 8.000 e di L. 12.000 rispettivamente per gli elettori provenienti dal territorio nazionale o dall'estero.

La proposta di legge è stata successivamente approvata dall'Assemblea nel testo proposto dalle Commissioni.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Spano il 3 giugno 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 27 novembre 1964.

L. R. 27 novembre 1964, n. 19.

Pubblicata nel B. U. R. n. 62 del 30 dicembre 1964.

Il disegno di legge intende modificare le norme delle leggi regionali 13 giugno 1958, n. 4, e 14 dicembre 1959, n. 19, che disciplinano l'esecuzione di opere pubbliche e prevede in particolare :

— l'abolizione del rimborso da parte degli enti locali della quota parte del 15 per cento e l'assunzione del pagamento dell'imposta di consumo da parte dell'ente interessato ;

— l'esonero per gli enti locali dagli impegni di restituzione presi in precedenza in base a leggi regionali per la costruzione di opere pubbliche e l'irrepetibilità delle quote già versate ;

— l'estensione alle opere stradali delle nuove norme che si propongono ;

— la concessione agli enti interessati dell'esecuzione e della gestione delle opere di valore non superiore ai 10 milioni, affidando però la sorveglianza e il collaudo all'Assessorato regionale ai lavori pubblici ;

— la possibilità di affidare all'Ente sardo acquedotti e fognature l'esecuzione e la gestione di acquedotti e di fognature ;

— l'autorizzazione all'Assessorato a far eseguire da estranei all'Amministrazione copie degli atti relativi ai progetti ;

— la concessione ai comuni di un contributo del 50 per

cento per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla costruzione e alla manutenzione di opere stradali.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole apportando modifiche al testo del proponente, ed in particolare hanno elevato da 10 a 15 milioni l'importo delle opere per le quali si deve richiedere il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, hanno soppresso la norma che prevede la concessione di un contributo ai comuni per l'acquisto di attrezzature per opere stradali ed infine hanno inserito una norma che autorizza l'Amministrazione regionale a sostituirsi ai comuni o alle province che si trovino in stato di accertata impossibilità, ed alle diocesi per assumere le garanzie, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1962, n. 168, sui mutui contratti dagli ordinari diocesani per la costruzione o ricostruzione di edifici di culto.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge apportando lievi modifiche al testo delle Commissioni.

141 — ESTENSIONE DELLA INDENNITA' DI GABINETTO A FAVORE DEGLI AGENTI TECNICI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 15 giugno 1964.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede che agli agenti tecnici dell'Amministrazione regionale addetti alla conduzione delle autovetture di rappresentanza venga concessa l'indennità di gabinetto prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112. Il provvedimento è stato suggerito dalla constatazione della particolare onerosità del lavoro e della analogia, soprattutto per quanto si riferisce all'orario di servizio, con quello svolto dagli addetti al Gabinetto e alle Segreterie particolari.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che l'Assemblea non ha esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Cadeddu - Campus - Cara - Covacivich - Zaccagnini - Pettinau - Macis Elodia il 25 giugno 1964.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede la concessione al comune di Cagliari di un contributo straordinario di L. 15.000.000.000 in 12 anni per l'esecuzione di un piano per la valorizzazione turistica della città e del golfo di Cagliari.

La proposta di legge prevede inoltre la concessione di un contributo del 25 per cento della spesa a favore di singoli o società per la costruzione, ricostruzione, ampliamento, riparazione e arredamento di alberghi, pensioni, stabilimenti balneari ed impianti che contribuiscano all'incremento turistico del golfo di Cagliari.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Del Rio il 26 giugno 1964.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge, al fine di ovviare i gravi inconvenienti che potrebbero derivare al settore dei produttori cerealicoli nel corso dell'annata agraria 1964-65 in caso di ritardata o mancata applicazione delle norme stabilite dal regolamento n. 19 del 14 aprile 1962 della comunità economica europea che prevede l'istituzione di organismi di intervento nel mercato agricolo — ed in particolare in quello cerealicolo — autorizza l'Amministrazione regionale a disporre l'apertura in Sardegna dei magazzini di stoccaggio e di affidarne la gestione e l'organizzazione, quali organismi di intervento, ai Consorzi agrari provinciali che attualmente dispongono delle attrezzature e dei magazzini necessari.

Il disegno di legge stabilisce, inoltre, il prezzo del grano e prevede gli oneri da mettersi a carico dell'Amministrazione regionale che devono essere nella misura e secondo le norme stabilite dallo Stato per la campagna decorsa.

Il disegno di legge, infine, ribadisce il concetto che in presenza di un provvedimento di carattere nazionale viene a cessare l'intervento dell'Amministrazione regionale.

Le Commissioni non hanno esitato il disegno di legge per sopravvenuta chiusura della legislatura.

144 — MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 1961, N. 3,
CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELLA NUOVA MISURA DEL
COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEL COMITATO E DELLE SE-
ZIONI DI CONTROLLO PER LE PROVINCE E I COMUNI.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore agli enti locali Atzeni Alfredo il 23 luglio 1964.*

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede, modificando l'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1961, n. 3, che la misura della medaglia di presenza da corrispondersi ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli enti locali venga aumentata a L. 7.000 per ogni giornata di seduta, qualunque sia il numero delle sedute.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che non è stato esitato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

145 — ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE PRESSO L'UNIVERSITA' DI CAGLIARI.

Presentata dai Consiglieri regionali Campus - Contu Felice - Giagu - Mereu - Arru - Filigheddu - Macis Elodia - Cadeddu - Dedola - Cara - Covacivich - Serra - Falchi Pierina - Floris - Pisano - Usai - Pettinau - Zaccagnini il 23 luglio 1964.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di «Anestesiologia e rianimazione» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Per l'istituzione della succitata cattedra l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Università di Cagliari.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

146 — ISTITUZIONE DI UNA INDENNITA' DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA DELLO STAGNO DI SANTA GILLA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 24 luglio 1964.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di una speciale indennità di rischio a favore del personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata.

L'indennità, da corrispondersi per ogni giornata di effettivo lavoro, è fissata nella misura di L. 350 per il «Custode capo», di L. 300 per i «Primo custode» e «Custode», di L. 250 per i «Custode aggiunto» e «Vice custode».

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che non è stato esitato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

147 — PROROGA DELLA APPLICABILITA' DELLE AGEVOLAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' CHE SVOLGANO ATTIVITA' INDUSTRIALI, DI TRASPORTO, TURISTICHE, ALBERGHIERE E TERMALI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 7 agosto 1964.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede che le provvidenze della legge regionale 16 luglio 1954, n. 14 — dirette ad agevolare la costituzione di società che svolgano attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali — la cui efficacia era limitata ad un decennio, trovino applicazione per un successivo decennio.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole apportando modifiche per evitare che le provvidenze rimangano inoperanti nel periodo che va dalla data in cui cessa l'efficacia della legge regionale 16 luglio 1954, n. 14, e la data di entrata in vigore della nuova legge, e per far coincidere la scadenza dell'efficacia della nuova legge con la fine dell'anno finanziario.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Abis il 12 agosto 1964.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di «Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica» presso la Facoltà di medicina dell'Università di Cagliari.

Per l'istituzione della suddetta cattedra l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Università di Cagliari.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

149 — CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 8 LUGLIO 1964, N. 26, RELATIVO AL PRELEVAMENTO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DEL BILANCIO PER L'ANNO 1964.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 18 agosto 1964.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 dell'8 luglio 1964 relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

150 — ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI CLINICA ODONTOIATRICA PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLA UNIVERSITA' DI SASSARI.

Presentata dai Consiglieri regionali Dedola - Floris - Falchi Pierina - Mereu - Cara - Arru - Campus - Giagu - Cadeddu - Murgia - Sassu il 1° settembre 1964.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di «Clinica odontoiatrica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Per l'istituzione della succitata cattedra l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Università di Sassari.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

151 — ISTITUZIONE DI UN POSTO DI PROFESSORE DI IGIENE PRESSO LA
FACOLTA' DI SCIENZE DELL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Abis il 22 settembre 1964.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di «Igiene» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari.

Per l'istituzione della succitata cattedra l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Università di Cagliari.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

152 — MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1961, N. 8, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO ALLA CONCESSIONE DI MUTUI DI ASSESTAMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE, MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1964, N. 13.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 17 ottobre 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 28 dicembre 1964.

L. R. 28 dicembre 1964, n. 23.

Pubblicata nel B. U. R. n. 5 del 9 febbraio 1965.

Il disegno di legge prevede alcune modifiche alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole e già modificata con la legge regionale 22 maggio 1964, n. 13.

Le modifiche previste riguardano da una parte la copertura finanziaria della legge nel senso che l'Amministrazione regionale è autorizzata a reperire i 10 miliardi di spesa previsti dalla succitata legge n. 13 attraverso la contrazione di mutui per 8 miliardi di lire e per 2 miliardi di lire attraverso una operazione di tesoreria.

Con tale operazione si permette l'avviamento di numerose pratiche di assestamento che attendono da tempo l'ulteriore perfezionamento e nel contempo si favorisce la conclusione delle trattative presso enti od istituti finanziari per il reperimento delle somme occorrenti per completare il fondo previsto dalla legge.

Il disegno di legge inoltre, in considerazione delle avver-

sità verificatesi nelle due precedenti annate agrarie, prevede la elevazione da tre a cinque anni del periodo di preammortamento dei mutui di assestamento e l'ulteriore spostamento di un anno del termine per l'inizio dell'ammortamento dei mutui.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

153 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1964, N. 3 - FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI E DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 17 ottobre 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 28 dicembre 1964.

Rinviata dal Governo il 30 gennaio 1965.

Non ancora riesaminata.

Con la legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, si provvede alla costituzione di un fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e si autorizzò l'Amministrazione regionale a contrarre uno o più mutui fino all'ammontare di L. 5.000.000.000.

Il disegno di legge è stata presentato, date le notevoli difficoltà del momento per il reperimento dei mutui, per autorizzare l'Amministrazione regionale ad effettuare, in sostituzione di parte dei mutui, una operazione di tesoreria dell'importo di L. 2.000.000.000.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole, è stato approvato senza modifiche dall'Assemblea.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto l'operazione di tesoreria, consistendo nella utilizzazione di giacenza di cassa determina l'impiego di denaro già impegnato e quindi non utilizzabile una seconda volta, non è idonea a soddisfare il precetto dell'articolo 81 della Costituzione.

La legge non è stata ancora riesaminata.

154 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1962, N. 20, CONCERNENTE L'INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE DI STRADE DI PENETRAZIONE AGRARIA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 17 ottobre 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 dicembre 1964.

Rinviata dal Governo il 30 gennaio 1965.

Non ancora riesaminata.

La legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, autorizzava l'Amministrazione regionale a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di L. 20.000.000.000 da utilizzare per la realizzazione di un programma di interventi per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali di interesse agrario.

Il disegno di legge è stato presentato, date le notevoli difficoltà del momento per il reperimento dei mutui, per autorizzare l'Amministrazione regionale ad effettuare, in sostituzione di parte dei mutui, una operazione di tesoreria dell'importo di L. 2.000.000.000.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole, è stato approvato senza modifiche dalla Assemblea.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto l'operazione di tesoreria, consistendo nella utilizzazione di giacenza di cassa determina l'impegno di denaro già impegnato e quindi non utilizzabile una seconda volta, non è idonea a soddisfare il precepto dall'art. 81 della Costituzione.

La legge non è stata ancora riesaminata.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità Contu Anselmo il 9 novembre 1964.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi allo scopo di favorire l'istituzione di nuove farmacie nei centri rurali e per assicurare a quelle già esistenti un regolare funzionamento per il soddisfacimento delle particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità Contu Anselmo il 25 novembre 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 marzo 1965.

L. R. 26 marzo 1965, n. 4.

Pubblicata nel B. U. R. n. 15 del 24 aprile 1965.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale ad effettuare interventi finanziari per l'impianto di nuovi mattatoi e di nuovi ambulatori nei comuni che ne facciano richiesta, e per il completamento dei mattatoi e ambulatori già costruiti o in corso di costruzione.

Il disegno di legge stabilisce altresì le modalità da seguire per ottenere i benefici previsti dal provvedimento.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge.

157 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1956, N. 11, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Falchi Pierina - Campus - Arru - De Magistris - Cara il 27 novembre 1964.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale ad aumentare a lire 3.000.000 il contributo previsto dalla legge regionale 19 aprile 1956, n. 11, in favore della Deputazione di storia patria per la Sardegna al fine di consentire alla medesima di proseguire nella sua attività di studio e di ricerche nel campo della storia sarda e di svolgere l'attività editoriale diretta alla pubblicazione dell'Archivio storico sardo, degli Atti dell'antico parlamento sardo e di tutti i lavori scientifici degli studiosi della storia sarda, sia italiani che stranieri.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 30 novembre 1964.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 gennaio 1965.

L. R. 29 gennaio 1965, n. 1.

Pubblicata nel B. U. R. n. 8 del 4 marzo 1965.

Il disegno di legge, che contiene gli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1965, porta una previsione di entrata pari a lire 39.540.000.000 di cui lire 35.121.000.000 per entrate tributarie, lire 3.342.400 mila per entrate extra tributarie e lire 1.076.600.000 per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali ed estinzione di anticipazioni e di crediti.

Le spese, pari a L. 39.540.000.000 sono così suddivise: spese correnti L. 18.742.047.641 spese in conto capitali lire 17.564.702.359 e spese per estinzioni di debiti L.3.233.250.000.

Sul disegno di legge è stato espresso parere favorevole dalle Commissioni ed il bilancio è stato quindi approvato dall'Assemblea con alcune modifiche per cui le entrate tributarie e le spese correnti e in conto capitali sono state così modificate: entrate tributarie lire 36.461.000.000; spese correnti lire 18.984.047.641; spese in conto capitali lire 18.662.702.359.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla rinascita Soddu l'11 dicembre 1964.

Fuso con la P. L. n. 106.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1965.

Rinviata dal Governo il 15 maggio 1965.

Non ancora riesaminata.

Il disegno di legge, allo scopo di incrementare il numero e l'efficienza degli impianti sportivi nell'Isola, di facilitare la pratica dello sport e di favorire la partecipazione popolare allo spettacolo sportivo, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi: agli enti locali per la costruzione, l'ampliamento o il miglioramento della agibilità di palestre, campi sportivi, piscine, piste e impianti sportivi in genere; agli enti locali, scuole e istituti scolastici e società sportive per l'acquisto di attrezzature ginnico-sportive e per l'organizzazione di manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale o provinciale; alle società sportive dilettantistiche, semiprofessionistiche o professionistiche al fine di favorire la partecipazione popolare allo spettacolo sportivo.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge dopo averlo fuso con la proposta di legge n. 106 di analogo contenuto.

L'Assemblea ha successivamente trasformato in legge il testo unificato proposto dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge perchè «il provvedimento prevede l'assistenza finanziaria in favore delle Società sportive professionistiche, che esula dalla competenza statutaria della Regione. Ciò in quanto il professionismo sportivo esorbita dalle

funzioni di pubblico interesse demandate alla Regione dallo Statuto e non ricade in alcuna delle materie attribuite alla competenza regionale. Si rileva altresì l'inammissibilità di ulteriori deroghe, mediante la costituzione di fondi con gestione speciale, al principio generale della ripartizione e imputazione di spese in capitoli di bilancio la cui approvazione è riservata esclusivamente al Consiglio regionale. Infine si osserva che il provvedimento non precisa l'ammontare della spesa autorizzata ai fini dell'attuazione del piano per l'esercizio 1965, mancando, nell'articolo 16, l'indicazione delle somme già disponibili del capitolo 13901».

La legge non è stata ancora riesaminata.

*Presentata dai Consiglieri regionali Torrente - Cardia -
Sotgiu Girolamo - Congiu - Nioi - Prevosto - Urraci - Lay
Giovanni - Cherchi il 15 dicembre 1964.*

Fusa con il D. L. n. 167.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 31 marzo 1965.

L. R. 31 marzo 1965, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965.

La proposta di legge, allo scopo di favorire la ripresa produttiva delle piccole aziende agricole della Sardegna, autorizza l'Amministrazione regionale ad assumersi l'onere totale del pagamento dei debiti contratti per esigenze agrarie, da coltivatori ed allevatori diretti sardi, singoli od associati in cooperative, precedentemente al 30 ottobre 1964 ed il cui importo non sia superiore alle 500.000 lire. Per i debiti di importo superiore, l'onere da sostenersi dalla Regione è fissato in lire 500.000 per ciascun coltivatore diretto singolo od associato.

La proposta di legge stabilisce inoltre le modalità relative all'ottenimento dei benefici previsti.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge congiuntamente al disegno di legge n. 167 ed hanno proposto alla Assemblea un testo unificato dei due progetti di legge che è stato approvato nella seduta del 31 marzo 1965.

161 — AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO
DELLA REGIONE SARDA PER L'ANNO 1965.

*Presentata dai Consiglieri regionali Covacivich - Soggiu
Piero il 17 dicembre 1964.*

*Approvata dall'Assemblea nella seduta del 29 dicembre
1964.*

L. R. 29 dicembre 1964, n. 22.

Pubblicata nel B. U. R. n. 2 del 16 gennaio 1965.

La proposta di legge autorizza la Giunta regionale ad esercitare provvisoriamente, fino all'approvazione da parte del Consiglio e comunque non oltre il 31 gennaio 1965, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965 stabilendo che negli impegni di spesa non si potrà superare un dodicesimo delle somme stanziare nei vari capitoli del bilancio per l'anno 1964.

La proposta di legge, sulla quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole è stata approvata dall'Assemblea senza modifiche.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Del Rio il 21 dicembre 1964.

Ritirato dalla Giunta proponente, con nota motivata, il 4 marzo 1965.

La presentazione del disegno di legge si è resa necessaria analogamente a quanto fatto a suo tempo per la legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano Verde) al fine di rendere possibile l'iscrizione nel bilancio regionale dell'assegnazione dei fondi alla Regione Sarda per l'attuazione delle iniziative di cui alla legge 23 maggio 1964, n. 404.

Il disegno di legge è stato ritirato dalla Giunta, con nota motivata, in data 4 marzo 1965.

*Presentata dai Consiglieri regionali De Magistris - Usai -
Campus - Covacovich - Filigheddu - Gardu - Mereu il 28
dicembre 1964.*

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 30 marzo 1965.

L. R. 30 marzo 1965, n. 8.

Pubblicata nel B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965.

La legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, ha fissato una nuova disciplina delle provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna abrogando le precedenti disposizioni legislative, ed ha stabilito con norma transitoria che le pratiche già definite dall'Amministrazione regionale che non abbiano però trovato copertura finanziaria con le leggi abrogate possano essere finanziate con la nuova legge.

La proposta di legge prevede che per le suddette pratiche venga ammesso l'aumento dei massimali dei mutui disposto con la stessa legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, e che lo stesso aumento venga ammesso per i mutui riguardanti la costruzione di abitazioni i cui lavori sono ancora in corso o lo erano posteriormente alla data del 30 giugno 1964.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole introducendo però due nuove norme: una per integrare le Commissioni provinciali che devono definire le pratiche con un funzionario dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, l'altra per consentire all'Amministrazione regionale di definire le pratiche fino a quando non entreranno in funzione le Commissioni provinciali.

La proposta di legge è stata approvata dall'Assemblea nel testo modificato dalle Commissioni.

Presentata dai Consiglieri regionali Congiu - Cherchi - Cardia il 1° febbraio 1965.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, al fine di colmare alcune carenze della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, per la parte relativa ai Comitati zionali di sviluppo, tende — pur lasciando invariata la figura dei Comitati stessi come organi collegiali di iniziativa e consulenza nel quadro dell'attività di programmazione — a perfezionare l'inserimento dei nuovi organismi fra gli altri previsti dalla predetta legge regionale attraverso una serie di modifiche procedimentali agli articoli 4, 7, 8, 9, 11 e 12 intese a fare emergere in tutti i momenti di elaborazione del piano di rinascita e dei programmi esecutivi le richieste delle popolazioni interessate formulate attraverso le proposte dei Comitati zionali. Nel contempo è previsto l'intervento dei Comitati zionali anche in sede di controllo dei risultati conseguiti dai programmi nelle singole zone allo scopo di consentire attraverso opportuni «aggiustamenti» dei programmi medesimi, l'eliminazione di divergenze in pratica registrate tra obiettivi e risultati.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Sotgiu Girolamo - Ghirra - Nioi - Cois - Urraci - Cardia - Torrente - Congiu - Atzeni Licio - Cherchi - Lay Giovanni - Manca - Prevosto - Raggio il 2 febbraio 1965.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede la modifica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40.

La modifica introdotta all'art. 1 prevede che ai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e non fruanti di sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione dovrà essere corrisposta una indennità di 700 lire per ogni giornata di effettivo lavoro, e agli allievi aventi famiglia a carico dovrà essere corrisposto per ogni convivente a carico avente diritto agli assegni familiari un assegno integrativo pari a L. 60 giornaliera.

Inoltre al termine del corso ad ogni allievo competerà un premio di operosità pari a L. 1.300 per ogni giornata lavorativa prestata.

La modifica all'art. 2 prevede che le spese occorrenti per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari nonché quelle relative ad eventuali espropri, sono a carico dell'Amministrazione regionale per un importo non superiore all'80 per cento della spesa complessiva.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Abis il 10 febbraio 1965.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 7 aprile 1965.

L. R. 7 aprile 1965, n. 10.

Pubblicata nel B. U. R. n. 22 del 14 maggio 1965.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale ad istituire un fondo speciale con gestione autonoma denominato «Fondo sociale della Regione Sarda» allo scopo di provvedere all'assistenza materiale, morale, culturale e sociale dei lavoratori sardi in genere ed in particolare ai lavoratori emigrati dall'Isola che conservano la residenza in Sardegna ed alle loro famiglie e alla prima sistemazione e all'eventuale riqualificazione dei lavoratori emigrati e loro famiglie che rientrano in Sardegna; di effettuare indagini sulla localizzazione e sulle condizioni di vita degli emigrati e loro famiglie; di promuovere la stampa e la diffusione di un notiziario del lavoro in base alle direttive impartite dal servizio di rilevazione e studio istituito presso lo Assessorato al lavoro e pubblica istruzione; di realizzare opere di interesse locale, in funzione di più vasti piani produttivi e per la valorizzazione del patrimonio naturale ed archeologico da attuarsi quando si rilevi la necessità di un pronto intervento ai fini della occupazione.

Il disegno di legge prevede altresì l'abrogazione della legge 4 febbraio 1950, n. 3, concernente «Provvedimenti a sollievo della disoccupazione» e successive modificazioni.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge apportandovi alcune modifiche, fra le più importanti quella di corrispondere ai lavoratori occupati per la realizzazione di opere di interesse locale e che non fruiscono del sussidio ordinario e

straordinario di disoccupazione, una indennità pari a L. 700 per ogni giornata di effettivo lavoro e per i lavoratori aventi a carico famiglia un assegno integrativo di L. 60 giornaliero per ogni convivente avente diritto agli assegni familiari ed inoltre ad ogni lavoratore occupato un premio finale di operosità di L. 1.300 per ogni giornata lavorativa prestata. Altra modifica è quella di porre a carico del fondo la spesa necessaria alla concessione di un'integrazione dei salari corrisposti agli allievi dei cantieri scuola o dei cantieri di rimboscimento istituiti dal Ministero del lavoro ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, al fine di garantire a questi lavoratori lo stesso trattamento economico previsto in favore dei lavoratori occupati per la realizzazione di opere di interesse locale.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo delle Commissioni.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 15 febbraio 1965.

Fuso con la P. L. n. 160.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 31 marzo 1965.

L. R. 31 marzo 1965, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965.

Il disegno di legge, al fine di abbuonare agli agricoltori una aliquota dei debiti che già erano stati assestati a termini della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere i seguenti abbuoni nella restituzione delle somme mutate:

a) sulle prime 500.000 lire: nella misura del 100 per cento del capitale mutuato;

b) sui successivi 2 milioni: nella misura del 50 per cento del capitale mutuato;

c) sugli ulteriori 2 milioni e mezzo nella misura del 30 per cento.

Le Commissioni hanno esaminato il disegno di legge congiuntamente alla proposta di legge n. 160 ed hanno proposto all'Assemblea un testo unificato dei due progetti di legge, testo che è stato approvato nella seduta del 31 marzo 1965.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Del Rio il 16 febbraio 1965.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 9 aprile 1965.

L. R. 9 aprile 1965, n. 12.

Pubblicata nel B. U. R. n. 24 del 18 maggio 1965.

Il disegno di legge, al fine di porre rimedio ai danni spesso provocati dalla transumanza alle colture, prevede una serie di modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, atte ad includere tra le spese di progettazione, la costruzione e la ricostruzione di chiudende sia per la tutela della proprietà e la difesa delle colture come sopra ricordato, sia per non gravare eccessivamente ed esclusivamente sugli agricoltori per un'opera pubblica che interessa tutta la comunità.

Il disegno di legge prevede inoltre che agli enti incaricati della progettazione ed esecuzione dell'opera venga concessa una anticipazione adeguata per sostenere le spese iniziali di progettazione dei lavori.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato successivamente approvato dalla Assemblea.

169 — ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Abis il 16 febbraio 1965.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un nuovo posto di professore di ruolo per l'insegnamento di «Chimica organica industriale» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari.

Per l'istituzione della succitata cattedra l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Università di Cagliari.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

170 — COSTITUZIONE DI UN FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 18 febbraio 1965.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 maggio 1965.

L. R. 5 maggio 1965, n. 15.

Pubblicata nel B. U. R. n. 29 dell'11 giugno 1965.

Il disegno di legge è stato presentato per adeguare agli attuali principi di sicurezza sociale — che mirano a garantire al personale un trattamento di quiescenza adeguato al trattamento economico goduto al momento della cessazione del servizio — il trattamento di quiescenza del personale regionale. A tal fine prevede l'istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento corrisposto dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali (C. P. D. E. L.). Tale fondo, che sostituisce la Cassa mutua istituita con la legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, corrisponderà le seguenti prestazioni obbligatorie:

1) assegno integrativo della pensione diretta fino a raggiungere con 35 anni di servizio il 100 per cento dell'ultima retribuzione lorda;

2) assegno integrativo della pensione indiretta e di reversibilità fino ad un massimo del 100 per cento per la vedova con due o più orfani o per tre o più orfani soli;

3) assegno integrativo della pensione privilegiata fino al 100 per cento dell'ultima retribuzione lorda qualunque sia la anzianità di servizio;

4) assegno vitalizio da corrispondersi al personale che lasci il servizio per cause indipendenti dalla propria volontà senza aver maturato il diritto alla pensione nella misura del

25 per cento dell'ultima retribuzione per anzianità inferiori ai 10 anni e del 30 per cento per anzianità superiori ;

5) indennità di anzianità da corrispondersi al personale che cessi dall'impiego in misura pari ad un dodicesimo della ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio ;

6) aggiunta di famiglia da corrispondersi ai pensionati dell'Amministrazione regionale nella misura e alle condizioni previste per i dipendenti.

Il fondo inoltre potrà corrispondere prestazioni facoltative quali concessione di borse di studio ai figli dei dipendenti, sovvenzioni straordinarie per la morte di congiunti del dipendente.

Le entrate dal fondo sono costituite da un contributo del 10 per cento, di cui 5 per cento a carico del personale e 5 per cento a carico del bilancio regionale, da calcolarsi sull'intera retribuzione.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole è stato approvato dall'Assemblea senza sostanziali modifiche.

171 — ESTENSIONE DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE
A TUTTI I LAVORATORI AGRICOLI CHE NE SONO ESCLUSI.

Presentata dai Consiglieri regionali Sotgiu Girolamo - Ghirra - Cardia - Torrente - Congiu - Nioi - Atzeni Licio - Urraci - Lay Giovanni - Prevosto - Cherchi - Manca - Raggio - Cois il 21 febbraio 1965.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale ad istituire un fondo sociale allo scopo di assumere iniziative che concorrano al superamento delle condizioni di grave disagio in cui si trovano le categorie di lavoratori sulle quali ha maggiore incidenza l'arretratezza delle strutture economiche dell'Isola.

Con tale fondo l'Amministrazione regionale dovrebbe inizialmente provvedere ad estendere il sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi e a tutelare gli interessi degli emigrati e dei loro familiari.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

172 — PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA, ESERCIZIO DELLA CACCIA E
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI
DELLA CACCIA IN SARDEGNA.

*Presentata dal Consigliere regionale Soggiu Piero il 23
febbraio 1965.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge — in attesa della legge organica regionale auspicata dalla legge regionale 30 marzo 1957, n. 30, al fine di adottare con urgenza le norme necessarie per eliminare le lacune del regime venatorio venutesi a creare nel T. U. 5 giugno 1939, n. 1016 — prevede la qualificazione della Federazione italiana della caccia in Sardegna, come libera associazione di cacciatori e la disapplicazione in Sardegna degli articoli 86, 87, 88, 89 del T. U. succitato riguardanti la costituzione della Federazione stessa. La proposta di legge prevede inoltre l'abolizione del diritto riconosciuto alle Sezioni della detta Federazione dagli articoli 68, secondo comma, e 69, primo e secondo comma, del T. U. n. 1016 di ottenere la nomina di proprie guardie giurate volontarie mentre permane il diritto per la detta Federazione di ottenere la nomina di guardie private a sensi della legge di pubblica sicurezza, operanti nelle bandite e riserve delle quali ottenesse eventuali concessioni. La proposta di legge prevede ancora l'elencazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di polizia rurale ai quali è affidata la vigilanza del territorio regionale nell'applicazione delle leggi sulla caccia, con la precisazione della loro competenza territoriale. Altre norme della proposta di legge riguardano l'inquadramento fra gli organi dell'Amministrazione regionale dei Comitati provinciali della caccia, la loro composizione e costituzione. Infine la proposta di legge prevede l'inquadramento dei

guardiacaccia dei Comitati provinciali della caccia negli organici degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, da effettuarsi a norma delle leggi regionali sul personale dipendente.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Del Rio il 25 febbraio 1965.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Nel rinvio della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, relativa allo stato giuridico dei dipendenti dell'Azienda foreste demaniali il Governo fece osservare che i concorsi dovevano essere banditi solo per i posti iniziali delle singole carriere per cui l'articolo 6 che prevedeva il concorso per il posto di direttore tecnico amministrativo e di direttori provinciali doveva considerarsi illegittimo. Tale rinvio fu successivamente revocato dal Governo essendosi la Giunta regionale impegnata a presentare un disegno di legge che desse all'articolo 6 carattere transitorio.

Il disegno di legge è stato presentato per ottemperare a detto impegno e prevede infatti, modificando l'articolo 6 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, che in sede di prima applicazione della legge il direttore tecnico amministrativo possa essere assunto per chiamata diretta, scegliendolo fra i funzionari appartenenti al ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato o fra i laureati in scienze forestali e in scienze agrarie e in ingegneria che abbiano conseguito la specializzazione in scienze forestali, e che i direttori provinciali possono essere assunti per concorso riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per la nomina a direttore tecnico amministrativo.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

174 — CONCESSIONE DI UN ASSEGNO A FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI CON CARICO FAMILIARE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Abis di concerto con l'Assessore all'agricoltura e foreste Del Rio il 16 marzo 1965.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 9 aprile 1965.

L. R. 9 aprile 1965, n. 11.

Pubblicata nel B. U. R. n. 24 del 18 maggio 1965.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a corrispondere per il secondo semestre del 1965 e per il 1966 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni residenti in Sardegna, un assegno di L. 20.000 per ogni componente il nucleo familiare a carico.

Per la corresponsione del suddetto assegno l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole al disegno di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge.

175 — NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLA ANZIANITA' RESIDUA DI SERVIZIO REGIONALE AGLI EFFETTI DELLA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 25 marzo 1965.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 maggio 1965.

L. R. 5 maggio 1965, n. 13.

Pubblicata nel B. U. R. n. 26 del 29 maggio 1965.

Il disegno di legge che intende costituire interpretazione autentica degli articoli 29, 30 e 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, stabilisce che, nella ricostruzione della carriera dei singoli dipendenti dell'Amministrazione regionale, l'anzianità residua di servizio regionale disciplinata dal terzo comma dell'art. 29 nonchè quella di cui al secondo comma dell'art. 30 ed al secondo comma dell'art. 34 della legge citata, deve intendersi utilizzabile per intero e comunque valida, agli effetti della progressione in carriera, come effettiva permanenza minima anche in più qualifiche successive.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche sostanziali.

176 — CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 1964, N. 48, RELATIVO AL PRELEVAMENTO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DEL BILANCIO PER L'ANNO 1964.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 23 marzo 1965.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato per la convalidazione, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 31 dicembre 1964 relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Nioi - Urraci - Cois - Atzeni Licio - Manca - Cardia - Cherchi - Congiu - Sotgiu Girolamo - Ghirra - Lay Giovanni - Prevosto - Raggio - Torrente il 25 marzo 1965.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a corrispondere — a decorrere dal 1° luglio 1965 e fino a quando non sarà provveduto con legge dello Stato — agli artigiani sardi aventi persone a carico, gli assegni familiari, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Per l'attuazione della presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

178 — CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI AI COLTIVATORI DIRETTI.

Presentata dai Consiglieri regionali Lay Giovanni - Sotgiu Girolamo - Torrente - Urraci - Prevosto - Atzeni Licio - Cardia - Cois - Cherchi - Congiu - Ghirra - Manca - Nioi - Raggio il 25 marzo 1965.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere — a decorrere dal secondo semestre del 1965 e fino a quando non sarà provveduto con legge dello Stato e nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura — gli assegni familiari ai capi famiglia coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, che operano nel territorio della Regione Sarda e che hanno diritto alla assistenza obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'attuazione della presente legge l'Amministrazione è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Congiu - Atzeni Licio - Cardia il 30 marzo 1965.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge è stata presentata per autorizzare la Amministrazione regionale ad intervenire con un contributo di lire 500.000.000 annui, per gli anni dal 1965 al 1969 in favore del comune di Carbonia.

Il contributo, del cui avvenuto impiego secondo i fini previsti l'Amministrazione comunale di Carbonia è tenuta a rendere conto, dovrà essere destinato:

a) per lire 150 milioni alla copertura del disavanzo economico del bilancio;

b) per lire 70 milioni al pagamento delle quote di interessi e di ammortamento dei mutui passivi contratti a copertura dei disavanzi economici e dei disavanzi d'amministrazione;

c) per lire 30 milioni al pagamento degli interessi per anticipazioni di cassa;

d) per lire 100 milioni al pagamento delle quote di interessi e di ammortamento dei mutui passivi contratti per la realizzazione di opere pubbliche ammesse a contributo statale;

e) per lire 50 milioni alla gestione dei servizi di acquedotto, di illuminazione pubblica e di nettezza urbana;

f) per lire 100 milioni alla concessione da parte della Regione della garanzia sussidiaria per l'assunzione di mutui per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni.

La proposta di legge prevede, inoltre, l'autorizzazione alla Amministrazione regionale a far fronte alle spese previste con operazioni di tesoreria.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 28 aprile 1965.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede l'istituzione dell'Ente minerario sardo, con sede in Cagliari, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e posto sotto le direttive e la vigilanza della Regione.

All'Ente si prevede di affidare compiti di studio e di ricerca scientifica e tecnica per individuare e valorizzare le risorse minerarie sarde, nonché l'attuazione delle ricerche operative spettanti alla Regione.

Per l'attuazione dei compiti di studio e di ricerca tecnica l'Ente dovrebbe avvalersi preferibilmente dell'opera degli istituti tecnico-scientifici delle Università della Sardegna, dell'Istituto minerario di Iglesias o di appositi centri specializzati costituiti fra detti istituti, mentre per l'attuazione delle ricerche minerarie spettanti alla Regione l'Ente dovrebbe avvalersi di imprese tecnicamente idonee, con priorità assoluta per quelle a prevalente capitale pubblico.

Il disegno di legge contiene inoltre un complesso di norme riguardanti il patrimonio, la costituzione e il funzionamento degli organi, lo statuto e il regolamento organico del personale dell'Ente stesso.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

181 — MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1965, N. 5, CONCERNENTE «CONCESSIONE DI UN ASSEGNO MENSILE AI VECCHI LAVORATORI SENZA PENSIONE».

Presentata dai Consiglieri regionali Sotgiu Girolamo - Ur-raci - Congiu - Cardia - Torrente - Ghirra - Raggio - Atzeni Licio - Lay Giovanni - Cois - Nioi - Prevosto - Cherchi - Manca il 13 maggio 1965.

Fusa con la P. L. n. 182.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 maggio 1965.

Rinviata dal Governo il 10 giugno 1965.

Non ancora riesaminata.

La proposta di legge, che introduce una modifica all'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione, autorizza l'Amministrazione regionale ad aumentare a L. 12.000 l'assegno mensile previsto dalla succitata legge quando i beneficiari rivestono la qualifica di combattenti della guerra 1915-1918.

La proposta di legge, che è stata approvata dalle Commissioni dopo essere stata fusa con la proposta di legge n. 182 di analogo contenuto, è stata trasformata in legge dalla Assemblea. Il Governo ha rinviato la legge sia perchè la regolamentazione della materia è di esclusiva competenza dello Stato e sia perchè il provvedimento regionale contrasta col principio dell'uguaglianza stabilita dall'art. 3 della Costituzione prevedendo un trattamento differenziato per cittadini ugualmente bisognosi solo sulla base di determinate qualifiche estranee al settore dell'assistenza pubblica.

La legge non è stata ancora riesaminata.

182 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1965, N. 5, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN ASSEGNO MENSILE AI VECCHI LAVORATORI SENZA PENSIONE.

Presentata dai Consiglieri regionali Dettori - Arru - Asara - Cara - Contu Felice - Covacivich - Floris - Fiorito - Latte - Macis Elodia - Murgia - Pettinau - Pisano - Sassu - Peralda - Puddu - Lai Giovanni Maria - Falchi Pierina - Casu - Cuccu - Zucca il 13 maggio 1965.

Fusa con la P. L. n. 181.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 maggio 1965.

Rinviata dal Governo il 10 giugno 1965.

Non ancora riesaminata.

La proposta di legge, che introduce una modifica all'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione, autorizza l'Amministrazione regionale ad aumentare a L. 12.000 l'assegno mensile previsto dalla succitata legge, quando i beneficiari rivestano la qualifica di combattente della guerra 1915-1918.

La proposta di legge, che è stata approvata dalle Commissioni dopo essere stata fusa con la proposta di legge n. 181 di analogo contenuto, è stata trasformata in legge dall'Assemblea.

Il Governo ha rinviato la legge sia perchè la regolamentazione della materia è di esclusiva competenza dello Stato e sia perchè il provvedimento regionale contrasta col principio dell'uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione prevedendo un trattamento differenziato per cittadini ugualmente bisognosi solo sulla base di determinate qualifiche estranee al settore dell'assistenza pubblica.

La legge non è stata ancora riesaminata.

183 — AUTORIZZAZIONE ALLA CONTRAZIONE DI MUTUI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AEROPORTO DI VENA FIORITA.

Presentata dai Consiglieri regionali Filigheddu - Murgia - Peralda - Falchi Pierina - Asara - Soggiu Piero - Dettori - Cardia - Pazzaglia - Puddu - Casu - Masia - Milia Francesco - Zucca - Sotgiu Girolamo il 14 maggio 1965.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 maggio 1965.

L. R. 14 maggio 1965, n. 17.

Pubblicata nel B. U. R. n. 33 del 9 luglio 1965.

La proposta di legge prevede l'autorizzazione all'Amministrazione regionale a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di lire 800 milioni, da ammortizzarsi in non meno di dieci anni e ad un tasso di interesse non superiore al 7 per cento, per la sistemazione e il completamento dell'aeroporto di Vena Fiorita in Olbia.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole, senza apportarvi modifiche, sul disegno di legge, che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

184 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1965, N. 14, CONCERNENTE: «NORME PER I VIAGGI DEGLI ELETTORI SARDI EMIGRATI PER RAGIONI DI LAVORO».

Presentata dai Consiglieri regionali Cardia - Congiu - Sotgiu Girolamo - Nioi - Cherchi - Torrente - Ghirra il 20 maggio 1965.

Fusa con il D. L. n. 185.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 20 maggio 1965.

Rinviata dal Governo il 12 giugno 1965.

Non ancora riesaminata.

La proposta di legge è stata presentata per concedere una ulteriore agevolazione, oltre quella prevista dalla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, ai lavoratori sardi emigrati per ragioni di lavoro che intendano rientrare in Sardegna per partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Tale ulteriore concessione si è resa necessaria per la mancata approvazione, da parte del Parlamento, di una proposta di legge nazionale approvata dal Consiglio che prevedeva la concessione agli elettori per il rinnovo del Consiglio regionale delle agevolazioni di viaggio concesse per le elezioni politiche.

La proposta di legge prevede che il sussidio di cui alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, venga elevato a lire 15.000 per gli elettori che provengono dal territorio nazionale e a L. 25.000 per gli elettori provenienti dall'estero.

La proposta di legge è stata dalle Commissioni fusa con il disegno di legge n. 185 e successivamente approvata dalla Assemblea nel testo unificato nel quale è previsto che ai beneficiari della legge 7 maggio 1965, n. 14, venga concesso un sussidio integrativo di L. 10.000 e di L. 20.000 rispettivamente per gli elettori provenienti dal territorio nazionale o dall'estero,

sempre che non intervengano norme statali che estendano alle elezioni regionali del 13 e 14 giugno 1965 le agevolazioni di viaggio previste dalla legge 8 giugno 1961, n. 453.

La legge è stata rinviata dal Governo in quanto le norme in essa contenute non rientrerebbero nella competenza della Regione.

La legge non è stata ancora riesaminata.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 20 maggio 1965.

Fuso con la P. L. n. 184.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 maggio 1965.

Rinviata dal Governo il 12 giugno 1965.

Non ancora riesaminata.

Il disegno di legge prevede la concessione di un sussidio integrativo del sussidio straordinario previsto dalla legge 7 maggio 1965, n. 14, ai lavoratori sardi che si trovino per ragioni di lavoro fuori della Sardegna ed intendano partecipare alle elezioni del quinto Consiglio regionale. Tale sussidio integrativo è concesso nella misura di L. 7.000 o 12.000 a seconda che gli elettori provengano dal territorio nazionale o dall'estero ed è concesso per consentire loro di far fronte alle spese di viaggio.

Il disegno di legge, analogo alla proposta di legge n. 184, è stato dalle Commissioni fuso con questa ed approvato dalla Assemblea nel testo unificato nel quale è previsto che ai beneficiari della legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, venga concesso un sussidio integrativo di L. 10.000 e di L. 20.000 rispettivamente per gli elettori provenienti dal territorio nazionale o dall'estero, sempre che non intervengano norme statali che estendano alle elezioni regionali del 13 e 14 giugno 1965 le agevolazioni di viaggio previste dalla legge 8 giugno 1961, n. 453.

La legge è stata rinviata dal Governo in quanto le norme in essa contenute non rientrerebbero nella competenza della Regione.

La legge non è stata ancora riesaminata.

PROGETTI DI LEGGE

APPROVATI DALL'ASSEMBLEA

(Il numero segnato tra parentesi alla fine di ogni titolo indica il numero dell'atto consiliare).

- 1 — *Piano per la costruzione di villaggi per pescatori.* (2)
- 2 — *Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione.* (6)
- 3 — *Norme per il pagamento delle spese spettanti all'Amministrazione regionale per lavori di indagini, ricerca e coltivazione di minerali.* (10)
- 4 — *Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna.* (11)
- 5 — *Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori.* (12)
- 6 — *Integrazione alla legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, recante la disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei comuni esistenti.* (14)
- 7 — *Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, relativa ai controlli sulle province e sui comuni.* (15)
- 8 — *Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).* (16)
- 9 — *Opzione del personale comandato a favore dell'Amministrazione regionale.* (18)
- 10 — *Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, istitutiva del Comitato regionale consultivo per l'industria.* (20)
- 11 — *Abrogazione della legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, sulle provvidenze per favorire il funzionamento della scuola tecnica industriale per tecnici meccanici di Sassari.* (21)
- 12 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1952.* (22)
- 13 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953.* (23)
- 14 — *Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 10, concer-*

nente l'istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio. (24)

- 15 — *Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (25)
- 16 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962.* (26)
- 17 — *Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (27)
- 18 — *Variazione dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1961.* (28)
- 19 — *Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.* (30)
- 20 — *Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.* (31)
- 21 — *Ricostituzione del comune di Siris in provincia di Cagliari.* (32)
- 22 — *Erezione del monumento alla Brigata Sassari.* (35)
- 23 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (36)
- 24 — *Costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali.* (37)
- 25 — *Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1956.* (39)
- 26 — *Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* (40)

- 27 — *Costruzione del palazzo destinato a sede del Consiglio regionale. (42)*
- 28 — *Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, e istituzione del Comitato tecnico sanitario. (43)*
- 29 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (45)*
- 30 — *Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, concernente «Contributi per opere di miglioramento fondiario» e successive disposizioni. (46)*
- 31 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia. (47)*
- 32 — *Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione. (48)*
- 33 — *Provvidenze in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età pre-scolare. (49)*
- 34 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse. (50)*
- 35 — *Compiti dell'Amministrazione regionale in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna. Attribuzioni e organizzazione dell'Assessorato alla rinascita. (52)*
- 36 — *Norme di attuazione dell'articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. (53)*
- 37 — *Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali. (54)*
- 38 — *Determinazione delle indennità di trasferta spettanti al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori. (55)*
- 39 — *Costituzione in comune autonomo di Telti in provincia di Sassari. (56)*

- 40 — *Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.* (57)
- 41 — *Istituzione di un Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori.* (58)
- 42 — *Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca.* (60)
- 43 — *Costituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione.* (61)
- 44 — *Funzionamento e sviluppo del civico liceo musicale «Luiqi Canepa» di Sassari.* (64)
- 45 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'anno 1962.* (65)
- 46 — *Abrogazione della legge regionale 9 maggio 1956, n. 15, concernente il finanziamento e la esecuzione di opere pubbliche col sistema del pagamento differito.* (68)
- 47 — *Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dell'E. S. A. F.* (70)
- 48 — *Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1954, n. 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale. Prestazioni di garanzie per emissioni di obbligazioni del C. I. S. (Credito industriale sardo).* (71)
- 49 — *Approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1963.* (73)
- 50 — *Provvidenze per l'ammasso del formaggio pecorino romano prodotto nella campagna 1961-62.* (74)
- 51 — *Istituzione di una cattedra convenzionata per l'insegnamento presso la Facoltà di lettere dell'Università di Cagliari della «Storia delle tradizioni popolari».* (75)
- 52 — *Costituzione di un fondo per favorire le attività di studio e di ricerca promosse dai sindacati.* (79)
- 53 — *Integrazione del Comitato regionale delle miniere.* (83)

- 54 — *Assunzione a carico della Regione delle spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni.* (84)
- 55 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1963.* (85)
- 56 — *Anticipazione di fondi agli ospedali riuniti di Cagliari.* (86)
- 57 — *Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione.* (87)
- 58 — *Concessione di un contributo per la costruzione della Casa del pensionato in Iglesias.* (88)
- 59 — *Proroga dei termini di assunzione del personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (90)
- 60 — *Compensi ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione di personale negli impieghi regionali.* (92)
- 61 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di antropologia criminale presso l'Università di Cagliari.* (93)
- 62 — *Istituzione delle cattedre convenzionate di «Impianti minerari» e di «Geologia applicata» presso la Facoltà di ingegneria della Università di Cagliari.* (95)
- 63 — *Provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica.* (97)
- 64 — *Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.* (100)
- 65 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1963.* (101)
- 66 — *Modifica della denominazione del comune di Ollasta in provincia di Cagliari in quella di Albagiara.* (102)

- 67 — *Modifica della denominazione del comune di Figu-Gonnosnò in provincia di Cagliari in quella di Gonnosnò.* (103)
- 68 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 69 — *Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.* (108)
- 70 — *Contributi alle Università e borse di studio per gli assistenti universitari.* (110)
- 71 — *Controllo degli enti regionali.* (114)
- 72 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno 1964.* (115)
- 73 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)
- 74 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1964.* (118)
- 75 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)
- 76 — *Costituzione in comune autonomo di Sant'Anna Arresi, in atto frazione del comune di Giba, in provincia di Cagliari.* (121)
- 77 — *Premi a favore dei bieticoltori sardi.* (122)
- 78 — *Distacco della frazione di Acqua Cadda dal comune di Narcao e aggregazione a quello di Nuris in provincia di Cagliari.* (123)
- 79 — *Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (129)
- 80 — *Abrogazione della legge regionale 11 maggio 1951, n. 11, e approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna.* (131)
- 81 — *Provvedimenti per l'incremento della produzione di carne bovina in Sardegna.* (133)

- 82 — *Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.* (135)
- 83 — *Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1958, n. 11, apertura di credito per la concessione di contributi relativi allo sviluppo delle colture foraggere.* (137)
- 84 — *Inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale.* (138)
- 85 — *Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.* (139)
- 86 — *Norme per la esecuzione di opere pubbliche.* (140)
- 87 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, n. 13.* (152)
- 88 — *Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3 - Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.* (153)
- 89 — *Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, concernente l'intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.* (154)
- 90 — *Norme per la costruzione di mattatoi e ambulatori comunali.* (156)
- 91 — *Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1965.* (158)
- 92 — *Norme per l'incremento degli impianti sportivi, per la facilitazione della pratica sportiva e per lo sviluppo della partecipazione popolare allo spettacolo sportivo.* (159)
- 93 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del pagamento di una fascia di debili agrari dei coltivatori ed allevatori diretti sardi.* (160)

- 94 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno 1965.* (161)
- 95 — *Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna».* (163)
- 96 — *Istituzione del «Fondo sociale della Regione Sarda».* (166)
- 97 — *Provvidenze a favore dei beneficiari dei mutui di assestamento di cui alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, e successive modificazioni.* (167)
- 98 — *Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26 - Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali.* (168)
- 99 — *Costituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.* (170)
- 100 — *Concessione di un assegno a favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.* (174)
- 101 — *Norma interpretativa in materia di utilizzazione dell'anzianità residua di servizio regionale agli effetti della progressione in carriera del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.* (175)
- 102 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori a pensione».* (181)
- 103 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)
- 104 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)
- 105 — *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, concernente: «Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro».* (184)
- 106 — *Facilitazioni di viaggio agli elettori sardi emigrati.* (185)

PROGETTI DI LEGGE

ESAMINATI E NON APPROVATI DALL'ASSEMBLEA

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1952, n. 19, concernente provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna.* (9)
- 2 — *Difesa delle coltivazioni cerealicole dai danni arrecati dal passero.* (17)
- 3 — *Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 69, istitutiva del Comitato tecnico regionale per l'artigianato.* (19)
- 4 — *Modificazione delle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e successive modificazioni.* (59)
- 5 — *Provvidenze a favore delle società sportive sarde con attività continuativa di carattere nazionale ed interregionale.* (78)
- 6 — *Provvidenze a favore dei bieticoltori.* (81)
- 7 — *Provvidenze dirette a favorire l'ammasso del grano duro bianconato.* (89)
- 8 — *Istituzione di un posto di professore di ruolo in insegnamenti attinenti la medicina sociale.* (94)
- 9 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 10 — *Integrazione del prezzo del grano duro prodotto in Sardegna.* (113)
- 11 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En. Mi. Sa).* (128)

PROGETTI DI LEGGE

RITIRATI DAI PROPONENTI

- 1 — *Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (34)
- 2 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di fisiologia nell'Università di Sassari.* (62)
- 3 — *Composizione della Giunta regionale ed attribuzione della Presidenza della Giunta e degli Assessori regionali.* (105)
- 4 — *Integrazioni e modifiche della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, sulle provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (130)
- 5 — *Norme di attuazione dell'articolo 11 della legge 23 maggio 1964, n. 404 - Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.* (162)

PROGETTI DI LEGGE

NON ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI

PER SOPRAVVENUTA

CHIUSURA DELLA LEGISLATURA

- 1 — *Provvedimenti e agevolazioni per la ricomposizione delle proprietà frammentate.* (1)
- 2 — *Provvidenze per le industrie di trasformazione dei prodotti agrari. Disposizioni integrative della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74.* (3)
- 3 — *Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1960-61.* (5)
- 4 — *Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.* (7)
- 5 — *Provvidenze per agevolare e accelerare l'esecuzione dei piani di riordino della proprietà frammentata e dispersa interessata alla trasformazione agraria irrigua.* (8)
- 6 — *Norme di integrazione e di attuazione per il territorio della Sardegna della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.* (29)
- 7 — *Piano triennale di lotta contro la ferula (ferula communis L.).* (33)
- 8 — *Norme per la disciplina dei contratti di affitto dei terreni adibiti a pascolo nel territorio della Sardegna.* (41)
- 9 — *Estensione al personale dell'Ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna dell'indennità speciale prevista dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8.* (44)
- 10 — *Provvidenze per il miglioramento dell'istruzione d'obbligo, tecnica e scientifica e della formazione professionale.* (51)
- 11 — *Convalidazione di decreto del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1962.* (63)
- 12 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1954.* (66)
- 13 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1955.* (67)

- 14 — *Disciplina dell'attività urbanistica.* (69)
- 15 — *Provvidenze per lo sviluppo dell'agrumicoltura.* (72)
- 16 — *Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1958.* (76)
- 17 — *Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1959.* (77)
- 18 — *Convalidazione di decreto del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1962.* (80)
- 19 — *Modifiche della legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, concernente il ricovero dei lavoratori vecchi ed invalidi e la riabilitazione professionale dei lavoratori.* (82)
- 20 — *Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1952, n. 22 - Istituzione in Cagliari di un istituto tecnico femminile.* (91)
- 21 — *Modifica delle circoscrizioni provinciali di Cagliari e Nuoro.* (98)
- 22 — *Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 1963, n. 34, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1963.* (99)
- 23 — *Concessione di un contributo a favore degli artigiani sugherieri.* (107)
- 24 — *Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1953, n. 7, concernente il funzionamento e lo sviluppo del liceo musicale «Luigi Canepa» di Sassari.* (109)
- 25 — *Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.* (111)
- 26 — *Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1950, n. 3, contenente provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (112)
- 27 — *Modifica delle circoscrizioni provinciali di Nuoro e Sassari.* (117)

- 28 — *Norme per il riordino fondiario e la determinazione della minima unità colturale.* (124)
- 29 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 30 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 31 — *Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.* (127)
- 32 — *Trasformazione della Scuola di magistero professionale della donna di Cagliari in Istituto tecnico femminile ed abrogazione della legge regionale 11 luglio 1952, n. 22.* (132)
- 33 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 34 — *Nuove modifiche all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, concernente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956.* (136)
- 35 — *Valorizzazione turistica della città di Cagliari.* (142)
- 36 — *Provvidenze per il conferimento del grano, campagna 1964-65, ai magazzini di stoccaggio.* (143)
- 37 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 38 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica presso l'Università di Cagliari.* (148)
- 39 — *Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta 8 luglio 1964, n. 26, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1964.* (149)
- 40 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari.* (150)

- 41 — *Istituzione di un posto di professore di igiene presso la Facoltà di scienze dell'Università di Cagliari.* (151)
- 42 — *Nuove norme sui contributi per le farmacie rurali.* (155)
- 43 — *Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1956, n. 11, concernente la concessione di un contributo alla Deputazione di storia patria per la Sardegna.* (157)
- 44 — *Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, concernente «Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna».* (164)
- 45 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 - Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 46 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di chimica organica industriale presso l'Università di Cagliari.* (169)
- 47 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 48 — *Protezione della selvaggina, esercizio della caccia e composizione e funzionamento dei Comitati provinciali della caccia in Sardegna.* (172)
- 49 — *Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda».* (173)
- 50 — *Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1964, n. 48, relativo al prelievamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1964.* (176)
- 51 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 52 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 53 — *Provvedimenti straordinari per la città di Carbonia.* (179)
- 54 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo.* (180)

PROGETTI DI LEGGE

ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI

E NON ESAMINATI DALL'ASSEMBLEA

PER SOPRAVVENUTA

CHIUSURA DELLA LEGISLATURA

- 1 — *Provvidenze relative alle aree e nuclei di sviluppo industriale.* (4)
- 2 — *Contributo straordinario a favore dell'Ente sardo di elettricità (En. Sa. E.).* (13)
- 3 — *Norme per facilitare la produzione industriale in Sardegna.* (38)
- 4 — *Lotta contro la microcitemia.* (96)
- 5 — *Concessione delle borse di studio regionali agli alunni delle scuole statali, legalmente riconosciute, paregiate e parificate.* (119)
- 6 — *Estensione della indennità di gabinetto a favore degli agenti tecnici addetti alla conduzione delle autovetture di rappresentanza.* (141)
- 7 — *Modificazione della legge regionale 3 febbraio 1961, n. 3, concernente la determinazione della nuova misura del compenso dovuto ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo per le province e i comuni.* (144)
- 8 — *Istituzione di una indennità di rischio in favore del personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla.* (146)
- 9 — *Proroga della applicabilità delle agevolazioni per la costituzione di società che svolgano attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.* (147)

DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATI DALLA GIUNTA

GIUNTA CORRIAS

(dal 26 luglio 1961 al 6 novembre 1963)

- 1 — *Norme per il pagamento delle spese spettanti all'Amministrazione regionale per lavori di indagini, ricerca e coltivazione di minerali.* (10)
- 2 — *Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna.* (11)
- 3 — *Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori.* (12)
- 4 — *Contributo straordinario a favore dell'Ente sardo di elettricità (En.Sa.E.).* (13)
- 5 — *Integrazione alla legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, recante la disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei comuni esistenti.* (14)
- 6 — *Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, relativa ai controlli sulle province e sui comuni.* (15)
- 7 — *Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).* (16)
- 8 — *Opzione del personale comandato a favore dell'Amministrazione regionale.* (18)
- 9 — *Abrogazione della legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, sulle provvidenze per favorire il funzionamento della scuola tecnica industriale per tecnici meccanici di Sassari.* (21)
- 10 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1952.* (22)
- 11 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953.* (23)
- 12 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa*

costituenti il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962. (26)

- 13 — *Variazione dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1961. (28)*
- 14 — *Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali. (31)*
- 15 — *Ricostituzione del comune di Siris in provincia di Cagliari. (32)*
- 16 — *Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno. (34)*
- 17 — *Erezione del monumento alla Brigata Sassari. (35)*
- 18 — *Costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali. (37)*
- 19 — *Norme per facilitare la produzione industriale in Sardegna. (38)*
- 20 — *Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1956. (39)*
- 21 — *Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1957. (40)*
- 22 — *Costruzione del palazzo destinato a sede del Consiglio regionale. (42)*
- 23 — *Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, e istituzione del Comitato tecnico regionale sanitario. (43)*
- 24 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (45)*
- 25 — *Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione. (48)*

- 26 — *Provvidenze in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età pre-scolare.* (49)
- 27 — *Compiti dell'Amministrazione regionale in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna. Attribuzioni e organizzazione dell'Assessorato alla rinascita.* (52)
- 28 — *Norme di attuazione dell'articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.* (53)
- 29 — *Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali.* (54)
- 30 — *Determinazione delle indennità di trasferta spettanti al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori.* (55)
- 31 — *Costituzione in comune autonomo di Telti in provincia di Sassari.* (56)
- 32 — *Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.* (57)
- 33 — *Istituzione di un consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori.* (58)
- 34 — *Modificazione delle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e successive modificazioni.* (59)
- 35 — *Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca.* (60)
- 36 — *Costituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione.* (61)
- 37 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di fisiologia nell'Università di Sassari.* (62)
- 38 — *Convalidazione di decreto del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1962.* (63)
- 39 — *Funzionamento e sviluppo del civico liceo musicale «Luigi Canepa» di Sassari.* (64)

- 40 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'anno 1962.* (65)
- 41 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1954.* (66)
- 42 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1955.* (67)
- 43 — *Abrogazione della legge regionale 9 maggio 1956, n. 15, concernente il finanziamento e la esecuzione di opere pubbliche col sistema del pagamento differito.* (68)
- 44 — *Disciplina dell'attività urbanistica.* (69)
- 45 — *Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dell'E.S.A.F.* (70)
- 46 — *Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1954, n. 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazioni di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito industriale sardo).* (71)
- 47 — *Approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1963.* (73)
- 48 — *Provvidenze per l'ammasso del formaggio pecorino romano prodotto nella campagna 1961-62.* (74)
- 49 — *Istituzione di una cattedra convenzionata per l'insegnamento presso la Facoltà di lettere dell'Università di Cagliari della «Storia delle tradizioni popolari».* (75)
- 50 — *Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1958.* (76)
- 51 — *Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1959.* (77)
- 52 — *Convalidazione di decreto del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1962.* (80)

- 53 — *Modifiche della legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, concernente il ricovero dei lavoratori vecchi ed invalidi e la riabilitazione professionale dei lavoratori.* (82)
- 54 — *Assunzione a carico della Regione delle spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni.* (84)
- 55 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1963.* (85)
- 56 — *Anticipazione di fondi agli ospedali riuniti di Cagliari.* (86)
- 57 — *Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione.* (87)
- 58 — *Concessione di un contributo per la costruzione della Casa del pensionato in Iglesias.* (88)
- 59 — *Proroga dei termini di assunzione del personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (90)
- 60 — *Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1952, n. 22 — Istituzione in Cagliari di un istituto tecnico femminile.* (91)
- 61 — *Compensi ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione di personale negli impieghi regionali.* (92)
- 62 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di antropologia criminale presso l'Università di Cagliari.* (93)
- 63 — *Istituzione di un posto di professore di ruolo in insegnamenti attinenti la medicina sociale.* (94)
- 64 — *Istituzione delle cattedre convenzionate di «Impianti minerari» e di «Geologia applicata» presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.* (95)
- 65 — *Lotta contro la microcitemia.* (96)

- 66 — *Provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica.* (97)
- 67 — *Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 1963, n. 34, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1963.* (99)
- 68 — *Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.* (100)
- 69 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1963.* (101)
- 70 — *Modifica della denominazione del comune di Ollasta in provincia di Cagliari in quella di Albagiara.* (102)
- 71 — *Modifica della denominazione del comune di Figu-Gonnosnò in provincia di Cagliari in quella di Gonnosnò.* (103)
- 72 — *Composizione della Giunta regionale ed attribuzione della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali.* (105)
- 73 — *Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1953, n. 7, concernente il funzionamento e lo sviluppo del liceo musicale «Luigi Canepa» di Sassari.* (109)
- 74 — *Contributi alle Università e borse di studio per gli assistenti universitari.* (110)

GIUNTA CORRIAS

(dal 14 dicembre 1963 al 12 giugno 1965)

- 75 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno 1964.* (115)
- 76 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1964.* (118)
- 77 — *Costituzione in comune autonomo di Sant'Anna Arresi, in atto frazione del comune di Giba, in provincia di Cagliari.* (121)
- 78 — *Premi a favore dei bieticoltori sardi.* (122)

- 79 — *Distacco della frazione di Acqua Cadda dal comune di Narcao e aggregazione a quello di Nuxis in provincia di Cagliari.* (123)
- 80 — *Norme per il riordino fondiario e la determinazione della minima unità colturale.* (124)
- 81 — *Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (129)
- 82 — *Abrogazione della legge regionale 11 maggio 1951, n. 11, e approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna.* (131)
- 83 — *Trasformazione della Scuola di magistero professionale della donna di Cagliari in Istituto tecnico femminile ed abrogazione della legge regionale 11 luglio 1952, n. 22.* (132)
- 84 — *Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.* (135)
- 85 — *Nuove modifiche all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, concernente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956.* (136)
- 86 — *Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1958, n. 11, apertura di credito per la concessione di contributi relativi allo sviluppo delle colture foraggere.* (137)
- 87 — *Inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale.* (138)
- 88 — *Norme per la esecuzione di opere pubbliche.* (140)
- 89 — *Estensione della indennità di gabinetto a favore degli agenti tecnici addetti alla conduzione delle autovetture di rappresentanza.* (141)
- 90 — *Provvidenze per il conferimento del grano, campagna 1964-65, ai magazzini di stoccaggio.* (143)
- 91 — *Modificazione della legge regionale 3 febbraio 1961, n. 3, concernente la determinazione della nuova misura del compenso*

dovuto ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo per le province e i comuni. (144)

- 92 — *Istituzione di una indennità di rischio in favore del personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla. (146)*
- 93 — *Proroga della applicabilità delle agevolazioni per la costituzione di società che svolgano attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali. (147)*
- 94 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica presso l'Università di Cagliari. (148)*
- 95 — *Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta 8 luglio 1964, n. 26, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1964. (149)*
- 96 — *Istituzione di un posto di professore di igiene presso la Facoltà di scienze dell'Università di Cagliari. (151)*
- 97 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, n. 13. (152)*
- 98 — *Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3 — Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche. (153)*
- 99 — *Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, concernente l'intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria. (154)*
- 100 — *Nuove norme sui contributi per le farmacie rurali. (155)*
- 101 — *Norme per la costruzione di mattatoi e ambulatori comunali. (156)*
- 102 — *Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1965. (158)*

- 103 — *Norme per l'incremento degli impianti sportivi, per la facilitazione della pratica sportiva e per lo sviluppo della partecipazione popolare allo spettacolo sportivo.* (159)
- 104 — *Norme di attuazione dell'articolo 11 della legge 23 maggio 1964, n. 404 — Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.* (162)
- 105 — *Istituzione del «Fondo sociale della Regione Sarda».* (166)
- 106 — *Provvidenze a favore dei beneficiari dei mutui di assestamento di cui alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, e successive modificazioni.* (167)
- 107 — *Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26 — Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali.* (168)
- 108 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di chimica organica industriale presso l'Università di Cagliari.* (169)
- 109 — *Costituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.* (170)
- 110 — *Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda».* (173)
- 111 — *Concessione di un assegno a favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.* (174)
- 112 — *Norma interpretativa in materia di utilizzazione dell'anzianità residua di servizio regionale agli effetti della progressione in carriera del personale dipendente dalla Amministrazione regionale.* (175)
- 113 — *Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1964, n. 48, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1964.* (176)
- 114 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo.* (180)
- 115 — *Facilitazioni di viaggio agli elettori sardi emigrati.* (185)

PROPOSTE DI LEGGE

PRESENTATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI

ABIS:

- 1 — *Provvidenze a favore dei bieticoltori.* (81)
- 2 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)

ANGIUS:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)
- 2 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)

ARRU:

- 1 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anestesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 2 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (150)
- 3 — *Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1956, n. 11, concernente la concessione di un contributo alla Deputazione di storia patria per la Sardegna.* (157)
- 4 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)

ASARA:

- 1 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 2 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)
- 3 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)

ATZENI LICIO:

- 1 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)
- 2 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 3 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 4 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 5 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.).* (128)
- 6 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 7 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 8 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 9 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 10 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 11 — *Provvedimenti straordinari per la città di Carbonia.* (179)
- 12 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)

BAGEDDA:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 69, istitutiva del Comitato tecnico regionale per l'artigianato.* (19)
- 2 — *Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, istitutiva del Comitato regionale consultivo per l'industria.* (20)
- 3 — *Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1950, n. 3, contenente provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (112)

4 — *Controllo degli enti regionali.* (114)

BERNARD:

1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)

2 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)

CAEDDU:

1 — *Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.* (7)

2 — *Provvidenze per agevolare e accelerare l'esecuzione dei piani di riordino della proprietà frammentata e dispersa interessata alla trasformazione agraria irrigua.* (8)

3 — *Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (25)

4 — *Provvidenze a favore delle società sportive sarde con attività continuativa di carattere nazionale ed interregionale.* (78)

5 — *Provvidenze dirette a favorire l'ammasso del grano duro bianconato.* (89)

6 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)

7 — *Valorizzazione turistica della città di Cagliari.* (142)

8 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anestesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)

9 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (150)

CAMBOSU:

- 1 — *Costituzione di un fondo per favorire le attività di studio e di ricerca promosse dai sindacati.* (79)

CAMPUS:

- 1 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)
- 2 — *Valorizzazione turistica della città di Cagliari.* (142)
- 3 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 4 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (150)
- 5 — *Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1956, n. 11, concernente la concessione di un contributo alla Deputazione di storia patria per la Sardegna.* (157)
- 6 — *Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna».* (163)

CARA:

- 1 — *Provvidenze a favore delle società sportive sarde con attività continuativa di carattere nazionale ed interregionale.* (78)
- 2 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 3 — *Concessione delle borse di studio regionali agli alunni delle scuole statali legalmente riconosciute, pareggiate e parificate.* (119)
- 4 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)

- 5 — *Valorizzazione turistica della città di Cagliari.* (142)
- 6 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e ri-animazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 7 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (150)
- 8 — *Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1956, n. 11, concernente la concessione di un contributo alla Deputazione di storia patria per la Sardegna.* (157)
- 9 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)

CARDIA:

- 1 — *Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1960-61.* (5)
- 2 — *Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione.* (6)
- 3 — *Norme di integrazione e di attuazione per il territorio della Sardegna della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.* (29)
- 4 — *Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.* (30)
- 5 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)
- 6 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 7 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)

- 8 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 9 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.).* (128)
- 10 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 11 — *Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.* (139)
- 12 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del pagamento di una fascia di debiti agrari dei coltivatori ed allevatori diretti sardi.* (160)
- 13 — *Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, concernente «Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna».* (164)
- 14 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 15 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 16 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 17 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 18 — *Provvedimenti straordinari per la città di Carbonia.* (179)
- 19 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)
- 20 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)
- 21 — *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, concernente: «Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro».* (184)

CASU:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)

- 2 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)
- 3 — *Provvedimenti per l'incremento della produzione di carne bovina in Sardegna.* (133)
- 4 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)
- 5 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)

CHERCHI:

- 1 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 2 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 3 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 4 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.).* (128)
- 5 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 6 — *Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.* (139)
- 7 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del pagamento di una fascia di debiti agrari dei coltivatori ed allevatori diretti sardi.* (160)
- 8 — *Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, concernente «Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna».* (164)
- 9 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 10 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)

- 11 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 12 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 13 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)
- 14 — *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, concernente: «Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro».* (184)

CHESSA:

- 1 — *Concessione di un contributo a favore degli artigiani sugherieri.* (107)
- 2 — *Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1950, n. 3, contenente provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (112)
- 3 — *Integrazione del prezzo del grano duro prodotto in Sardegna.* (113)
- 4 — *Controllo degli enti regionali.* (114)
- 5 — *Integrazioni e modifiche della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, sulle provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità.* (130)

COIS:

- 1 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 2 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 3 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 4 — *Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.* (127)

- 5 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.).* (128)
- 6 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 7 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 8 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 9 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 10 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 11 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)

CONGIU:

- 1 — *Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.* (30)
- 2 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 3 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)
- 4 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 5 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 6 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.).* (128)
- 7 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 8 — *Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.* (139)
- 9 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del pagamen-*

to di una fascia di debiti agrari dei coltivatori ed allevatori diretti sardi. (160)

- 10 — *Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, concernente «Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna».* (164)
- 11 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 12 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 13 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 14 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 15 — *Provvedimenti straordinari per la città di Carbonia.* (179)
- 16 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)
- 17 — *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, concernente: «Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro».* (184)

CONTU FELICE:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)
- 2 — *Provvidenze a favore delle società sportive sarde con attività continuativa di carattere nazionale ed interregionale.* (78)
- 3 — *Provvidenze dirette a favorire l'ammasso del grano duro bianconato.* (89)
- 4 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 5 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)

- 6 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 7 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)

COVACIVICH:

- 1 — *Valorizzazione turistica della città di Cagliari.* (142)
- 2 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 3 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno 1965.* (161)
- 4 — *Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna».* (163)
- 5 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)

CUCCU:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)

DEDOLA:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)
- 2 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 3 — *Concessione di sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)
- 4 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di*

un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari. (120)

5 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)

6 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (150)

DE MAGISTRIS:

1 — *Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 10, concernente l'istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.* (24)

2 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)

3 — *Provvidenze a favore delle società sportive sarde con attività continuativa di carattere nazionale ed interregionale.* (78)

4 — *Provvidenze a favore dei bieticoltori.* (81)

5 — *Integrazione del Comitato regionale delle miniere.* (83)

6 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)

7 — *Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.* (108)

8 — *Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.* (111)

9 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)

10 — *Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1956, n. 11, concernente la concessione di un contributo alla Deputazione di storia patria per la Sardegna.* (157)

11 — *Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, «Provvi-*

denze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna». (163)

DETTORI:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)
- 2 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)

FALCHI PIERINA:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)
- 2 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 3 — *Modifica delle circoscrizioni provinciali di Nuoro e Sassari.* (117)
- 4 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)
- 5 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 6 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (150)
- 7 — *Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1956, n. 11, concernente la concessione di un contributo alla Deputazione di storia patria per la Sardegna.* (157)
- 8 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)
- 9 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)

FILIGHEDDU:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 10, concernente l'istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.* (24)
- 2 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)
- 3 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)
- 4 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 5 — *Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna».* (163)
- 6 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)

FIORITO:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)

FLORIS:

- 1 — *Provvidenze a favore dei bieticoltori.* (81)
- 2 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 3 — *Concessione delle borse di studio regionali agli alunni delle scuole statali, legalmente riconosciute, pareggiate e parificate.* (119)
- 4 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)

- 5 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 6 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (150)
- 7 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)

FRAU:

- 1 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)

GARDU:

- 1 — *Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)
- 2 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 3 — *Modifica delle circoscrizioni provinciali di Nuoro e Sassari.* (117)
- 4 — *Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna».* (163)

GHILARDI:

- 1 — *Difesa delle coltivazioni cerealicole dai danni arrecati dal pas-sero.* (17)
- 2 — *Piano triennale di lotta contro la ferula (ferula comunis L.)* (33)
- 3 — *Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)
- 4 — *Provvidenze per lo sviluppo dell'agrumicoltura.* (72)

- 5 — *Provvidenze dirette a favorire l'ammasso del grano duro bianconato.* (89)
- 6 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)

GHIRRA:

- 1 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (36)
- 2 — *Costituzione di un fondo per favorire le attività di studio e di ricerca promosse dai sindacati.* (79)
- 3 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 4 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 5 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 6 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.).* (128)
- 7 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 8 — *Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.* (139)
- 9 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 10 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 11 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 12 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 13 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)

- 14 — *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, concernente: «Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro». (184)*

GIAGU:

- 1 — *Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse. (50)*
- 2 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni. (104)*
- 3 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari. (120)*
- 4 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anestesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari. (145)*
- 5 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari. (150)*

JOVINE:

- 1 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri. (116)*

LAI GIOVANNI MARIA:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione. (182)*

LAY GIOVANNI:

- 1 — *Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1960-61. (5)*
- 2 — *Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione. (6)*

- 3 — *Norme di integrazione e di attuazione per il territorio della Sardegna della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.* (29)
- 4 — *Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.* (30)
- 5 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (36)
- 6 — *Norme per la disciplina dei contratti di affitto dei terreni adibiti a pascolo nel territorio della Sardegna.* (41)
- 7 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)
- 8 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 9 — *Regolamentazione dell'intensa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 10 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 11 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa).* (128)
- 12 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 13 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del pagamento di una fascia di debiti agrari dei coltivatori ed allevatori diretti sardi.* (160)
- 14 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 15 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 16 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 17 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)

- 18 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione». (181)*

LATTE:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse. (50)*
- 2 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione. (182)*

LONZU:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 69, istitutiva del Comitato tecnico regionale per l'artigianato. (19)*
- 2 — *Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, istitutiva del Comitato regionale consultivo per l'industria. (20)*
- 3 — *Provvidenze a favore delle società sportive sarde con attività continuativa di carattere nazionale ed interregionale. (78)*
- 4 — *Concessione di un contributo a favore degli artigiani sugherieri. (107)*
- 5 — *Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1950, n. 3, contenente provvedimenti a sollievo della disoccupazione. (112)*
- 6 — *Controllo degli enti regionali. (114)*
- 7 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri. (116)*
- 8 — *Integrazione e modifiche della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, sulle provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (130)*

MACIS ELODIA:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse. (50)*

- 2 — *Provvidenze a favore delle società sportive sarde con attività continuativa di carattere nazionale ed interregionale.* (78)
- 3 — *Provvidenze a favore dei bieticoltori.* (81)
- 4 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 5 — *Concessione delle borse di studio regionali agli alunni delle scuole statali, legalmente riconosciute, pareggiate e parificate.* (119)
- 6 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)
- 7 — *Valorizzazione turistica della città di Cagliari.* (142)
- 8 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 9 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)

MANCA:

- 1 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (36)
- 2 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 3 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 4 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 5 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.).* (128)
- 6 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 7 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)

- 8 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 9 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 10 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 11 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)

MARRAS:

- 1 — *Norme di integrazione e di attuazione per il territorio della Sardegna della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.* (29)
- 2 — *Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.* (30)
- 3 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (36)
- 4 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)

MASIA:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)
- 2 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 3 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)
- 4 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)
- 5 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)

MEREU:

- 1 — *Provvidenze per lo sviluppo dell'agrumicoltura.* (72)
- 2 — *Provvidenze a favore dei bieticoltori.* (81)
- 3 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 4 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)
- 5 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e riannimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 6 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (150)
- 7 — *Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna».* (163)

MILIA FRANCESCO:

- 1 — *Norme per la disciplina dei contratti di affitto dei terreni adibiti a pascolo nel territorio della Sardegna.* (41)
- 2 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)
- 3 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)

MURGIA:

- 1 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 2 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (150)
- 3 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente*

la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione. (182)

4 — Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita. (183)

NIOI:

1 — Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1960-61. (5)

2 — Norme di integrazione e di attuazione per il territorio della Sardegna della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (29)

3 — Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche. (30)

4 — Norme per la disciplina dei contratti di affitto dei terreni adibiti a pascolo nel territorio della Sardegna. (41)

5 — Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia. (47)

6 — Costituzione di un fondo per favorire le attività di studio e di ricerca promosse dai sindacati. (79)

7 — Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport. (106)

8 — Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588. (125)

9 — Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918. (126)

10 — Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.). (128)

11 — Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda. (134)

12 — Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro. (139)

- 13 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del pagamento di una fascia di debiti agrari dei coltivatori ed allevatori diretti sardi.* (160)
- 14 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 15 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 16 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 17 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 18 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)
- 19 — *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, concernente: «Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro».* (184)

PAZZAGLIA:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 69, istitutiva del Comitato tecnico regionale per l'artigianato.* (19)
- 2 — *Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, istitutiva del Comitato regionale consultivo per l'industria.* (20)
- 3 — *Provvidenze per il miglioramento dell'istruzione d'obbligo, tecnica e scientifica e della formazione professionale.* (51)
- 4 — *Modifica delle circoscrizioni provinciali di Cagliari e Nuoro.* (98)
- 5 — *Concessione di un contributo a favore degli artigiani sugherieri.* (107)
- 6 — *Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1950, n. 3, contenente provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (112)
- 7 — *Controllo degli enti regionali.* (114)

8 — *Integrazioni e modifiche della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, sulle provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (130)

9 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)

PERALDA:

1 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)

2 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)

3 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)

PERNIS:

1 — *Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1952, n. 19, concernente provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna.* (9)

2 — *Estensione al personale dell'Ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna dell'indennità speciale prevista dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8.* (44)

3 — *Provvidenze a favore delle società sportive sarde con attività continuativa di carattere nazionale ed interregionale.* (78)

PETTINAU:

1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)

2 — *Provvidenze a favore delle società sportive sarde con attività continuativa di carattere nazionale ed interregionale.* (78)

3 — *Provvidenze a favore dei bieticoltori.* (81)

4 — *Integrazione del Comitato regionale delle miniere.* (83)

- 5 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 6 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)
- 7 — *Valorizzazione turistica della città di Cagliari.* (142)
- 8 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 9 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)

PINNA GAVINO:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 69, istitutiva del Comitato tecnico regionale per l'artigianato.* (19)
- 2 — *Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, istitutiva del Comitato regionale consultivo per l'industria.* (20)
- 3 — *Provvidenze per il miglioramento dell'istruzione d'obbligo, tecnica e scientifica e della formazione professionale.* (51)

PINNA PIETRO:

- 1 — *Norme per la disciplina dei contratti di affitto dei terreni adibiti a pascolo nel territorio della Sardegna.* (41)
- 2 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)
- 3 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)

PIRASTU:

- 1 — *Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1960-61.* (5)

- 2 — *Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.* (30)
- 3 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)

PISANO:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (27)
- 2 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)
- 3 — *Provvidenze a favore dei bieticoltori.* (81)
- 4 — *Concessione delle borse di studio regionali agli alunni delle scuole statali, legalmente riconosciute, pareggiate e parificate.* (119)
- 5 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)
- 6 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 7 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)

PREVOSTO:

- 1 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (36)
- 2 — *Norme per la disciplina dei contratti di affitto dei terreni adibiti a pascolo nel territorio della Sardegna.* (14)

- 3 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)
- 4 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 5 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 6 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 7 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.).* (128)
- 8 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 9 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del pagamento di una fascia di debiti agrari dei coltivatori ed allevatori diretti sardi.* (160)
- 10 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 11 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 12 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 13 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 14 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)

PUDDU:

- 1 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)
- 2 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)
- 3 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)

PULIGHEDDU:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)

RAGGIO:

- 1 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 2 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 3 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 4 — *Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.* (127)
- 5 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.).* (128)
- 6 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 7 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 8 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 9 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 10 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 11 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)

SANNA:

- 1 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)

SANNA RANDACCIO:

- 1 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)

SASSU:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)
- 2 — *Provvidenze per lo sviluppo dell'agrumicoltura.* (72)
- 3 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 4 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)
- 5 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (150)
- 6 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)

SERRA:

- 1 — *Provvedimenti e agevolazioni per la ricomposizione delle proprietà frammentate.* (1)
- 2 — *Piano per la costruzione di villaggi per pescatori.* (2)
- 3 — *Provvidenze per le industrie di trasformazione dei prodotti agrari. Disposizioni integrative della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74.* (3)
- 4 — *Provvidenze relative alle aree e nuclei di sviluppo industriale.* (4)
- 5 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anestesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)

SODDU:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)

- 2 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)

SOGGIU PIERO:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)
- 2 — *Provvidenze a favore delle società sportive sarde con attività continuativa di carattere nazionale ed interregionale.* (78)
- 3 — *Provvedimenti per l'incremento della produzione di carne bovina in Sardegna.* (133)
- 4 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno 1965.* (161)
- 5 — *Protezione della selvaggina, esercizio della caccia e composizione e funzionamento dei Comitati provinciali della caccia in Sardegna.* (172)
- 6 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)

SOTGIU GIROLAMO:

- 1 — *Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.* (30)
- 2 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (36)
- 3 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)
- 4 — *Costituzione di un fondo per favorire le attività di studio e di ricerca promosse dai sindacati.* (79)
- 5 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)

- 6 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 7 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 8 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.).* (128)
- 9 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 10 — *Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.* (139)
- 11 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del pagamento di una fascia di debiti agrari dei coltivatori ed allevatori diretti sardi.* (160)
- 12 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 13 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 14 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 15 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 16 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)
- 17 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)
- 18 — *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, concernente: «Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro».* (184)

SPANO:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)
- 2 — *Provvidenze a favore dei bieticoltori.* (81)

STARA:

- 1 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)

TORRENTE:

- 1 — *Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1960-61.* (5)
- 2 — *Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione.* (6)
- 3 — *Norme di integrazione e di attuazione per il territorio della Sardegna della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.* (29)
- 4 — *Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.* (30)
- 5 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (36)
- 6 — *Norme per la disciplina dei contratti di affitto dei terreni adibiti a pascolo nel territorio della Sardegna.* (41)
- 7 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)
- 8 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 9 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 10 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 11 — *Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.* (127)
- 12 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.).* (128)

- 13 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 14 — *Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.* (139)
- 15 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del pagamento di una fascia di debiti agrari dei coltivatori ed allevatori diretti sardi.* (160)
- 16 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 17 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 18 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 19 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 20 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)
- 21 — *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, concernente: «Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro».* (184)

URRACI:

- 1 — *Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1960-61.* (5)
- 2 — *Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.* (30)
- 3 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (36)
- 4 — *Norme per la disciplina dei contratti di affitto dei terreni adibiti a pascolo nel territorio della Sardegna.* (41)

- 5 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)
- 6 — *Costituzione di un fondo per favorire le attività di studio e di ricerca promosse dai sindacati.* (79)
- 7 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 8 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)
- 9 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 10 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 11 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.).* (128)
- 12 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 13 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del pagamento di una fascia di debiti agrari dei coltivatori ed allevatori diretti sardi.* (160)
- 14 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 15 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 16 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 17 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 18 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)

USAI:

- 1 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)

- 2 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 3 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)
- 4 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 5 — *Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna».* (163)

ZACCAGNINI:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, concernente «Contributi per opere di miglioramento fondiario» e successive disposizioni.* (43)
- 2 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)
- 3 — *Provvidenze a favore dei bieticoltori.* (81)
- 4 — *Provvidenze dirette a favorire l'ammasso del grano duro bianconato.* (89)
- 5 — *Valorizzazione turistica della città di Cagliari.* (142)
- 6 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)

ZUCCA:

- 1 — *Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellagione.* (6)
- 2 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)
- 3 — *Provvidenze a favore delle società sportive sarde con attività continuativa di carattere nazionale ed interregionale.* (78)

- 4 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)
- 5 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)
- 6 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita.* (183)

PROGETTI DI LEGGE

DIVISI PER MATERIA

AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - ENTI LOCALI

- 1 — *Integrazione alla legge regionale 3 maggio 1966, n. 14, recante la disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei comuni esistenti.* (14)
- 2 — *Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, relativa ai controlli sulle province e sui comuni.* (15)
- 3 — *Opzione del personale comandato a favore dell'Amministrazione regionale.* (18)
- 4 — *Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.* (31)
- 5 — *Ricostituzione del comune di Siris in provincia di Cagliari.* (32)
- 6 — *Estensione al personale dell'Ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna dell'indennità speciale prevista dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8.* (44)
- 7 — *Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione.* (48)
- 8 — *Compiti dell'Amministrazione regionale in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna. Attribuzioni e organizzazione dell'Assessorato alla rinascita.* (52)
- 9 — *Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali.* (54)
- 10 — *Determinazione delle indennità di trasferta spettanti al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori.* (55)
- 11 — *Costituzione in comune autonomo di Telti in provincia di Sassari.* (56)
- 12 — *Modificazione delle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e successive modificazioni.* (59)
- 13 — *Assunzione a carico della Regione delle spese occorrenti per le*

variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni. (84)

- 14 — *Compensi ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione di personale negli impieghi regionali. (92)*
- 15 — *Modifica delle circoscrizioni provinciali di Cagliari e Nuoro. (98)*
- 16 — *Modifica della denominazione del comune di Ollasta in provincia di Cagliari in quella di Albagiara. (102)*
- 17 — *Modifica della denominazione del comune di Figu-Gonnosnò in provincia di Cagliari in quella di Gonnosnò. (103)*
- 18 — *Composizione della Giunta regionale ed attribuzione della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali. (105)*
- 19 — *Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16. (108)*
- 20 — *Controllo degli enti regionali. (114)*
- 21 — *Modifica delle circoscrizioni provinciali di Nuoro e Sassari. (117)*
- 22 — *Costituzione in comune autonomo di Sant'Anna Arresi, in attuazione della frazione del comune di Giba, in provincia di Cagliari. (121)*
- 23 — *Distacco della frazione di Acqua Cadda dal comune di Narcao e aggregazione a quello di Nuxis in provincia di Cagliari. (123)*
- 24 — *Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda. (135)*
- 25 — *Inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale. (138)*
- 26 — *Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro. (139)*
- 27 — *Estensione dell'indennità di gabinetto a favore degli agenti tecnici addetti alla conduzione delle autovetture di rappresentanza. (141)*

- 28 — *Modificazione della legge regionale 3 febbraio 1961, n. 3, concernente la determinazione della nuova misura del compenso dovuto ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo per le province e i comuni.* (144)
- 29 — *Istituzione di una indennità di rischio in favore del personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla.* (146)
- 30 — *Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, concernente «Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna».* (164)
- 31 — *Costituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.* (170)
- 32 — *Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda».* (173)
- 33 — *Norma interpretativa in materia di utilizzazione dell'anzianità residua di servizio regionale agli effetti della progressione in carriera del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.* (175)
- 34 — *Provvedimenti straordinari per la città di Carbonia.* (179)
- 35 — *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, concernente: «Norme per i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro».* (184)
- 36 — *Facilitazioni di viaggio agli elettori sardi emigrati.* (185)

**FINANZE - TESORO - BILANCIO - DEMANIO
CREDITO E RISPARMIO**

- 1 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1952.* (22)
- 2 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953.* (23)

- 3 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962.* (26)
- 4 — *Variazione dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1961.* (28)
- 5 — *Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.* (30)
- 6 — *Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1956.* (39)
- 7 — *Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* (40)
- 8 — *Convalidazione di decreto del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1962.* (63)
- 9 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'anno 1962.* (65)
- 10 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1954.* (66)
- 11 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1955.* (67)
- 12 — *Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1954, n. 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazioni di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito industriale sardo).* (71)
- 13 — *Approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1963.* (73)
- 14 — *Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1958.* (76)

- 15 — *Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1959. (77)*
- 16 — *Convalidazione di decreto del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1962. (80)*
- 17 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1963. (85)*
- 18 — *Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 1963, n. 34, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1963. (99)*
- 19 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1963. (101)*
- 20 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno 1964. (115)*
- 21 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1964. (118)*
- 22 — *Abrogazione della legge regionale 11 maggio 1951, n. 11, e approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna. (131)*
- 23 — *Nuove modifiche all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, concernente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956. (136)*
- 24 — *Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta 8 luglio 1964, n. 26, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1964. (149)*
- 25 — *Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3 — Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche. (153)*

- 26 — *Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1965.* (158)
- 27 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno 1965.* (161)
- 28 — *Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1964, n. 48, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1964.* (176)

LAVORI PUBBLICI - TRASPORTI - COMUNICAZIONI - TURISMO

- 1 — *Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori.* (12)
- 2 — *Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).* (16)
- 3 — *Costruzione del palazzo destinato a sede del Consiglio regionale.* (42)
- 4 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (45)
- 5 — *Abrogazione della legge regionale 9 maggio 1956, n. 15, concernente il finanziamento e la esecuzione di opere pubbliche col sistema del pagamento differito.* (68)
- 6 — *Disciplina dell'attività urbanistica.* (69)
- 7 — *Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dell'E.S.A.F.* (70)
- 8 — *Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione.* (87)
- 9 — *Proroga dei termini di assunzione del personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, concernente modifi-*

che ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (90)

10 — *Provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica. (97)*

11 — *Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche. (111)*

12 — *Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche. (127)*

13 — *Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (129)*

14 — *Integrazioni e modifiche della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, sulle provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (130)*

15 — *Norme per la esecuzione di opere pubbliche. (140)*

16 — *Valorizzazione turistica della città di Cagliari. (142)*

17 — *Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna». (163)*

18 — *Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Vena Fiorita. (183)*

AGRICOLTURA E FORESTE - CACCIA E PESCA - STAGNI

E FORESTE DEMANIALI - DISCIPLINA ANNONARIA

1 — *Provvedimenti e agevolazioni per la ricomposizione delle proprietà frammentate. (1)*

2 — *Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1960-61. (5)*

- 3 — *Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione.* (6)
- 4 — *Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.* (7)
- 5 — *Provvidenze per agevolare e accelerare l'esecuzione dei piani di riordino della proprietà frammentata e dispersa interessata alla trasformazione agraria irrigua.* (8)
- 6 — *Difesa delle coltivazioni cerealicole dai danni arrecati dal passero.* (17)
- 7 — *Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (25)
- 8 — *Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (27)
- 9 — *Piano triennale di lotta contro la ferula (ferula comunis L.).* (33)
- 10 — *Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (34)
- 11 — *Costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali.* (37)
- 12 — *Norme per la disciplina dei contratti di affitto dei terreni adibiti a pascolo nel territorio della Sardegna.* (41)
- 13 — *Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, concernente «Contributi per opere di miglioramento fondiario» e successive disposizioni.* (46)
- 14 — *Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47)
- 15 — *Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse.* (50)

- 16 — *Norme di attuazione dell'articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.* (53)
- 17 — *Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.* (57)
- 18 — *Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca.* (60)
- 19 — *Provvidenze per lo sviluppo dell'agrumicoltura.* (72)
- 20 — *Provvidenze per l'ammasso del formaggio pecorino romano prodotto nella campagna 1961-62.* (74)
- 21 — *Provvidenze a favore dei bieticoltori.* (81)
- 22 — *Provvidenze dirette a favorire l'ammasso del grano duro bianconato.* (89)
- 23 — *Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.* (100)
- 24 — *Integrazione del prezzo del grano duro prodotto in Sardegna.* (113)
- 25 — *Premi a favore dei bieticoltori sardi.* (122)
- 26 — *Norme per il riordino fondiario e la determinazione della minima unità colturale.* (124)
- 27 — *Regolamentazione dell'intesa, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.* (125)
- 28 — *Provvedimenti per l'incremento della produzione di carne bovina in Sardegna.* (133)
- 29 — *Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1958, n. 11, apertura di credito per la concessione di contributi relativi allo sviluppo delle colture foraggere.* (137)
- 30 — *Provvidenze per il conferimento del grano, campagna 1964-65, ai magazzini di stoccaggio.* (143)

- 31 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, n. 13.* (152)
- 32 — *Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, concernente l'intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.* (154)
- 33 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del pagamento di una fascia di debiti agrari dei coltivatori ed allevatori diretti sardi.* (160)
- 34 — *Norme di attuazione dell'articolo 11 della legge 23 maggio 1964, n. 404 — Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.* (162)
- 35 — *Provvidenze a favore dei beneficiari dei mutui di assestamento di cui alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, e successive modificazioni.* (167)
- 36 — *Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1962, n. 26 — Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali.* (168)
- 37 — *Protezione della selvaggina, esercizio della caccia e composizione e funzionamento dei Comitati provinciali della caccia in Sardegna.* (172)

INDUSTRIA E COMMERCIO - DOGANE

- 1 — *Piano per la costruzione di villaggi per pescatori.* (2)
- 2 — *Provvidenze per le industrie di trasformazione dei prodotti agrari. Disposizioni integrative della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74.* (3)
- 3 — *Provvidenze relative alle aree e nuclei di sviluppo industriali.* (4)
- 4 — *Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1952, n. 19, concernente provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna.* (9)

- 5 — *Norme per il pagamento delle spese spettanti all'Amministrazione regionale per lavori di indagine, ricerca e coltivazione di minerali.* (10)
- 6 — *Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna.* (11)
- 7 — *Contributo straordinario a favore dell'Ente sardo di elettricità (En.Sa.E.).* (13)
- 8 — *Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, istitutiva del Comitato regionale consultivo per l'industria.* (20)
- 9 — *Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 10, concernente l'istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.* (24)
- 10 — *Norme per facilitare la produzione industriale in Sardegna.* (38)
- 11 — *Integrazione del Comitato regionale delle miniere.* (83)
- 12 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo (En.Mi.Sa.).* (128)
- 13 — *Proroga dell'applicabilità delle agevolazioni per la costituzione di società che svolgano attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.* (147)
- 14 — *Istituzione dell'Ente minerario sardo.* (180)

**IGIENE E SANITA PUBBLICA - PUBBLICA ISTRUZIONE
ASSISTENZA SOCIALE - LAVORO E ARTIGIANATO
PREVIDENZA SOCIALE**

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 69, istitutiva del Comitato tecnico regionale per l'artigianato.* (19)
- 2 — *Abrogazione della legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, sulle provvidenze per favorire il funzionamento della scuola tecnica industriale per tecnici meccanici di Sassari.* (21)
- 3 — *Norme di integrazione e di attuazione per il territorio della Sar-*

degna della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (29)

- 4 — *Erezione del monumento alla Brigata Sassari. (35)*
- 5 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione. (36)*
- 6 — *Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, e istituzione del Comitato tecnico regionale sanitario. (43)*
- 7 — *Provvidenze in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età pre-scolare. (49)*
- 8 — *Provvidenze per il miglioramento dell'istruzione d'obbligo, tecnica e scientifica e della formazione professionale. (51)*
- 9 — *Istituzione di un Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori. (58)*
- 10 — *Costituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione. (61)*
- 11 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di fisiologia nell'Università di Sassari. (62)*
- 12 — *Funzionamento e sviluppo del civico liceo musicale «Luigi Canepa» di Sassari. (64)*
- 13 — *Istituzione di una cattedra convenzionata per l'insegnamento presso la Facoltà di lettere dell'Università di Cagliari della «Storia delle tradizioni popolari». (75)*
- 14 — *Provvidenze a favore delle società sportive sarde con attività continuativa di carattere nazionale ed interregionale. (78)*
- 15 — *Costituzione di un fondo per favorire le attività di studio e di ricerca promosse dai sindacati. (79)*
- 16 — *Modifiche della legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, concernente il ricovero dei lavoratori vecchi ed invalidi e la riabilitazione professionale dei lavoratori. (82)*
- 17 — *Anticipazione di fondi agli ospedali riuniti di Cagliari. (86)*

- 18 — *Concessione di un contributo per la costruzione della Casa del pensionato in Iglesias.* (88)
- 19 — *Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1952, n. 22 — Istituzione in Cagliari di un istituto tecnico femminile.* (91)
- 20 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di antropologia criminale presso l'Università di Cagliari.* (93)
- 21 — *Istituzione di un posto di professore di ruolo in insegnamenti attinenti la medicina sociale.* (94)
- 22 — *Istituzione delle cattedre convenzionate di «Impianti minerari» e di «Geologia applicata» presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.* (95)
- 23 — *Lotta contro la microcitemia.* (96)
- 24 — *Erogazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di un contributo pari a quello dovuto per adeguamento pensioni.* (104)
- 25 — *Costituzione di un fondo destinato all'attuazione di un piano quindicennale di interventi per lo sport.* (106)
- 26 — *Concessione di un contributo a favore degli artigiani sugherieri.* (107)
- 27 — *Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1953, n. 7, concernente il funzionamento e lo sviluppo del liceo musicale «Luigi Canepa» di Sassari.* (109)
- 28 — *Contributi alle università e borse di studio per gli assistenti universitari.* (110)
- 29 — *Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1950, n. 3, contenente provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (112)
- 30 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri.* (116)
- 31 — *Concessione delle borse di studio regionali agli alunni delle scuole statali, legalmente riconosciute, pareggiate e parificate.* (119)
- 32 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento di un*

corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Cagliari. (120)

- 33 — *Concessione di un sussidio agli ex combattenti bisognosi della guerra 1915-1918.* (126)
- 34 — *Trasformazione della Scuola di magistero professionale della donna di Cagliari in Istituto tecnico femminile ed abrogazione della legge regionale 11 luglio 1952, n. 22.* (132)
- 35 — *Istituzione della Consulta regionale della gioventù sarda.* (134)
- 36 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università di Cagliari.* (145)
- 37 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica presso l'Università di Cagliari.* (148)
- 38 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (150)
- 39 — *Istituzione di un posto di professore di igiene presso la Facoltà di scienze dell'Università di Cagliari.* (151)
- 40 — *Nuove norme sui contributi per le farmacie rurali.* (155)
- 41 — *Norme per la costruzione di mattatoi e ambulatori comunali.* (156)
- 42 — *Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1956, n. 11, concernente la concessione di un contributo alla Deputazione di storia patria per la Sardegna.* (157)
- 43 — *Norme per l'incremento degli impianti sportivi, per la facilitazione della pratica sportiva e per lo sviluppo della partecipazione popolare allo spettacolo sportivo.* (159)
- 44 — *Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40 — Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.* (165)
- 45 — *Istituzione del «Fondo sociale della Regione Sarda.»* (166)

- 46 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di chimica organica industriale presso l'Università di Cagliari.* (169)
- 47 — *Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli che ne sono esclusi.* (171)
- 48 — *Concessione di un assegno a favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.* (174)
- 49 — *Concessione degli assegni familiari agli artigiani.* (177)
- 50 — *Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti.* (178)
- 51 — *Modifica alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente «Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione».* (181)
- 52 — *Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (182)

LEGGI REGIONALI PROMULGATE

ANNO 1961

- 1 — LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1961, n. 11 — *Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori.* (12)
(B. U. R. n. 67 del 14 novembre 1961)
- 2 — LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1961, n. 12 — *Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).* (16)
(B. U. R. n. 71 del 1° dicembre 1961)
- 3 — LEGGE REGIONALE 29 novembre 1961, n. 13 — *Variazione dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1961.* (28)
(B. U. R. n. 73 del 13 dicembre 1961)
- 4 — LEGGE REGIONALE 29 novembre 1961, n. 14 — *Disposizioni relative alla concessione di contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e vicinali.* (21 III legislatura)
(B. U. R. n. 1 del 10 gennaio 1962)
- 5 — LEGGE REGIONALE 29 novembre 1961, n. 15 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, recante la disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei comuni esistenti.* (14)
(B. U. R. n. 1 del 10 gennaio 1962)
- 6 — LEGGE REGIONALE 30 novembre 1961, n. 16 — *Opzione del personale comandato in favore dell'Amministrazione regionale.* (18)
(B. U. R. n. 2 del 13 gennaio 1962)
- 7 — LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1961, n. 17 — *Norme per il pagamento delle spese spettanti all'Amministrazione regionale per lavori di indagine, ricerca e coltivazione di minerali.* (10)
(B. U. R. n. 17 del 18 gennaio 1962)
- 8 — LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1961, n. 18 — *Abrogazione della legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, sulle provvidenze per favorire il funzionamento della scuola tecnica industriale per tecnici meccanici di Sassari.* (21)
(B. U. R. n. 10 del 7 febbraio 1962)

- 9 — *LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1961, n. 19 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1962. (26)*
(B. U. R. n. 11 dell'8 febbraio 1962)
- 10 — *LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1961, n. 20 — Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna. (11)*
(B. U. R. n. 18 dell'8 marzo 1963)

ANNO 1962

- 11 — *LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1962, n. 1 — Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, relativa ai controlli sulle province e sui comuni. (15)*
(B. U. R. n. 21 del 7 aprile 1962)
- 12 — *LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1962, n. 2 — Ricostituzione del comune di Siris in provincia di Cagliari. (32)*
(B. U. R. n. 29 del 7 maggio 1962)
- 13 — *LEGGE REGIONALE 24 maggio 1962, n. 3 — Costruzione del palazzo destinato a sede del Consiglio regionale. (42)*
(B. U. R. n. 37 del 27 giugno 1962)
- 14 — *LEGGE REGIONALE 24 maggio 1962, n. 4 — Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (45)*
(B. U. R. n. 37 del 27 giugno 1962)
- 15 — *LEGGE REGIONALE 18 maggio 1962, n. 5 — Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali. (31)*
(B. U. R. n. 39 del 6 luglio 1962)
- 16 — *LEGGE REGIONALE 10 luglio 1962, n. 6 — Norme di attuazione dell'articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. (53)*
(B. U. R. n. 44 del 6 agosto 1962)

- 17 — *LEGGE REGIONALE 11 luglio 1962, n. 7 — Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna.* (52)
(B. U. R. n. 43 del 4 agosto 1962)
- 18 — *LEGGE REGIONALE 13 luglio 1962, n. 8 — Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali.* (54)
(B. U. R. n. 44 del 6 agosto 1962)
- 19 — *LEGGE REGIONALE 13 luglio 1962, n. 9 — Provvidenze per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47-50)
(B. U. R. n. 60 del 9 ottobre 1962)
- 20 — *LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1962, n. 10 — Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1952.* (22)
(B. U. R. n. 63 del 17 novembre 1962)
- 21 — *LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1962, n. 11 — Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953.* (23)
(B. U. R. n. 69 del 19 novembre 1962)
- 22 — *LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1962, n. 12 — Erezione del monumento alla Brigata Sassari.* (35)
(B. U. R. n. 69 del 19 novembre 1962)
- 23 — *LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1962, n. 13 — Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1956.* (39)
(B. U. R. n. 74 del 7 dicembre 1962)
- 24 — *LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1962, n. 14 — Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* (40)
(B. U. R. n. 74 del 7 dicembre 1962)
- 25 — *LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1962, n. 15 — Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione.* (6)
(B. U. R. n. 76 del 15 dicembre 1962)
- 26 — *LEGGE REGIONALE 22 novembre 1962, n. 16 — Determinazione delle indennità di trasferta spettanti al Presidente della Giunta*

regionale ed agli Assessori. (55)
(B. U. R. n. 79 del 29 dicembre 1962)

- 27 — *LEGGE REGIONALE 22 novembre 1962, n. 17 — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1962. (65)*
(B. U. R. n. 79 del 29 dicembre 1962)
- 28 — *LEGGE REGIONALE 23 novembre 1962, n. 18 — Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, e istituzione del Comitato tecnico regionale sanitario. (43)*
(B. U. R. n. 1 del 9 gennaio 1963)
- 29 — *LEGGE REGIONALE 22 novembre 1962, n. 19 — Istituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione. (61)*
(B. U. R. n. 3 del 16 gennaio 1963)
- 30 — *LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1962, n. 20 — Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria. (57)*
(B. U. R. n. 4 del 18 gennaio 1963)
- 31 — *LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1962, n. 21 — Provvidenze per l'ammasso dei formaggi «pecorino romano» e «fiore sardo» prodotti nella campagna 1961-62. (74)*
(B. U. R. n. 4 del 18 gennaio 1963)
- 32 — *LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1962, n. 22 — Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, concernente «Contributi per opere di miglioramento fondiario» e successive disposizioni. (46)*
(B. U. R. n. 7 del 24 gennaio 1963)
- 33 — *LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1962, n. 23 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963. (73)*
(B. U. R. n. 6 del 21 gennaio 1963)
- 34 — *LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1962, n. 24 — Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1954, n. 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito industriale sardo). (71)*
(B. U. R. n. 9 dell'8 febbraio 1963)

- 35 — *LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1962, n. 25 — Istituzione di un Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori.* (58)
(B. U. R. n. 10 del 9 febbraio 1963)
- 36 — *LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1962, n. 26 — Costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali.* (37)
(B. U. R. n. 11 del 13 febbraio 1963)
- 37 — *LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1962, n. 27 — Costruzione di villaggi per pescatori.* (2)
(B. U. R. n. 15 del 27 febbraio 1963)

ANNO 1963

- 38 — *LEGGE REGIONALE 29 marzo 1963, n. 1 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1963.* (85)
(B. U. R. n. 26 del 23 aprile 1963)
- 39 — *LEGGE REGIONALE 20 giugno 1963, n. 2 — Anticipazioni di fondi agli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari.* (86)
(B. U. R. n. 44 del 31 luglio 1963)
- 40 — *LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963, n. 3 — Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (27)
(B. U. R. n. 44 del 31 luglio 1963)
- 41 — *LEGGE REGIONALE 3 luglio 1963, n. 4 — Concessione di un contributo per la costruzione della Casa del pensionato in Iglesias.* (88)
(B. U. R. n. 53 del 24 agosto 1963)
- 42 — *LEGGE REGIONALE 4 luglio 1963, n. 5 — Assunzione a carico della Regione delle spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni.* (84)
(B. U. R. n. 53 del 24 agosto 1963)

- 43 — *LEGGE REGIONALE 4 luglio 1963, n. 6 — Istituzione delle cattedre convenzionate di «Impianti minerari» e di «Geologia applicata» presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.* (95)
(B. U. R. n. 53 del 24 agosto 1963)
- 44 — *LEGGE REGIONALE 4 luglio 1963, n. 7 — Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari in insegnamenti attinenti alla «Storia delle tradizioni popolari».* (75)
(B. U. R. n. 53 del 24 agosto 1963)
- 45 — *LEGGE REGIONALE 4 luglio 1963, n. 8 — Proroga dei termini di assunzione del personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (90)
(B. U. R. n. 49 del 13 agosto 1963)
- 46 — *LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963, n. 9 — Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dell'E.S.A.F.* (70)
(B. U. R. n. 49 del 13 agosto 1963)
- 47 — *LEGGE REGIONALE 3 luglio 1963, n. 10 — Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.* (48)
(B. U. R. n. 50 del 14 agosto 1963)
- 48 — *LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1963, n. 11 — Costituzione in comune autonomo di Telti in provincia di Sassari.* (56)
(B. U. R. n. 60 del 12 settembre 1963)
- 49 — *LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1963, n. 12 — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1963.* (101)
(B. U. R. n. 78 del 19 novembre 1963)
- 50 — *LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1963, n. 13 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno finanziario 1964.* (115)
(B. U. R. n. 1 dell'8 gennaio 1964)

- 51 — *LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963, n. 14 — Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca. (60)*
(B. U. R. n. 39 del 29 luglio 1964)

ANNO 1964

- 52 — *LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1964, n. 1 — Abrogazione della legge regionale 9 maggio 1956, n. 15, concernente «Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche col sistema del pagamento differito». (68)*
(B. U. R. n. 13 del 29 febbraio 1964)
- 53 — *LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1964, n. 2 — Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 10, concernente l'istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio. (24)*
(B. U. R. n. 14 del 6 marzo 1964)
- 54 — *LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1964, n. 3 — Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche. (30)*
(B. U. R. n. 14 del 6 marzo 1964)
- 55 — *LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1964, n. 4 — Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, istitutiva del Comitato regionale consultivo per l'industria. (20)*
(B. U. R. n. 14 del 6 marzo 1964)
- 56 — *LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1964, n. 5 — Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione. (87)*
(B. U. R. n. 16 del 12 marzo 1964)
- 57 — *LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1964, n. 6 — Abrogazione della legge regionale 25 marzo 1953, n. 7, e concessione di un contributo per il funzionamento e lo sviluppo del civico liceo musicale «Luigi Canepa» di Sassari. (64)*
(B. U. R. n. 19 del 21 marzo 1964)
- 58 — *LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1964, n. 7 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1964. (118)*
(B. U. R. n. 22 del 1° aprile 1964)

- 59 — *LEGGE REGIONALE 18 marzo 1964, n. 8 — Provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica. (97)*
(B. U. R. n. 26 del 18 aprile 1964)
- 60 — *LEGGE REGIONALE 9 aprile 1964, n. 9 — Modifica della denominazione del comune di Ollasta in provincia di Cagliari, in quella di Albagiara. (102)*
(B. U. R. n. 31 del 25 maggio 1964)
- 61 — *LEGGE REGIONALE 9 aprile 1964, n. 10 — Modifica della denominazione del comune di Figu-Gonnosnò in provincia di Cagliari, in quella di Gonnosnò. (103)*
(B. U. R. n. 31 del 25 maggio 1964)
- 62 — *LEGGE REGIONALE 9 aprile 1964, n. 11 — Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16. (108)*
(B. U. R. n. 31 del 25 maggio 1964)
- 63 — *LEGGE REGIONALE 19 maggio 1964, n. 12 — Abrogazione della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5, e determinazione dei compensi dei componenti dei Comitati e delle Commissioni comunque denominate costituite presso il Consiglio e l'Amministrazione regionale. (92)*
(B. U. R. n. 37 del 15 luglio 1964)
- 64 — *LEGGE REGIONALE 22 maggio 1964, n. 13 — Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole. (100)*
(B. U. R. n. 37 del 15 luglio 1964)
- 65 — *LEGGE REGIONALE 10 luglio 1964, n. 14 — Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1958, n. 11. Apertura di credito per la concessione di contributi relativi allo sviluppo delle colture foragere. (137)*
(B. U. R. n. 40 del 22 agosto 1964)
- 66 — *LEGGE REGIONALE 21 luglio 1964, n. 15 — Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (129)*
(B. U. R. n. 42 del 4 settembre 1964)
- 67 — *LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1964, n. 16 — Costituzione in comune autonomo di Sant'Anna Arresi, in atto frazione del co-*

- mune di Giba, in provincia di Cagliari. (121)*
(B. U. R. n. 58 del 18 dicembre 1964)
- 68 — *LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1964, n. 17 — Distacco della frazione di Acqua Cadda dal comune di Narcao e sua aggregazione a quello di Nuris, in provincia di Cagliari. (123)*
(B. U. R. n. 60 del 24 dicembre 1964)
- 69 — *LEGGE REGIONALE 25 novembre 1964, n. 18 — Contributi alle Università e borse di studio a favore di assistenti universitari. (110)*
(B. U. R. n. 62 del 30 dicembre 1964)
- 70 — *LEGGE REGIONALE 27 novembre 1964, n. 19 — Norme per l'esecuzione di opere pubbliche. (140)*
(B. U. R. n. 62 del 30 dicembre 1964)
- 71 — *LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1964, n. 20 — Abrogazione della legge regionale 11 maggio 1951, n. 11, e approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Regione autonomia della Sardegna. (131)*
(B. U. R. n. 1 del 9 gennaio 1965)
- 72 — *LEGGE REGIONALE 25 novembre 1964, n. 21 — Istituzione di una cattedra convenzionata di antropologia criminale presso l'Università di Cagliari. (93)*
(B. U. R. n. 1 del 9 gennaio 1965)
- 73 — *LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1964, n. 22 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno 1965. (161)*
(B. U. R. n. 2 del 16 gennaio 1965)
- 74 — *LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1964, n. 23 — Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, n. 13. (152)*
(B. U. R. n. 5 del 9 febbraio 1965)
- 75 — *LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1964, n. 24 — Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda. (135)*
(B. U. R. n. 7 del 26 febbraio 1965)

- 76 — *LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1964, n. 25 — Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (25)
(B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965)

ANNO 1965

- 77 — *LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1965, n. 1 — Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1965.* (158)
(B. U. R. n. 8 del 4 marzo 1965)
- 78 — *LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1965, n. 2 — Stanziamento di un contributo annuo per il funzionamento del corso di laurea e della Facoltà di scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)
(B. U. R. n. 11 del 2 aprile 1965)
- 79 — *LEGGE REGIONALE 25 marzo 1965, n. 3 — Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi.* (122)
(B. U. R. n. 15 del 24 aprile 1965)
- 80 — *LEGGE REGIONALE 26 marzo 1965, n. 4 — Norme per la costruzione di mattatoi e di ambulatori comunali.* (156)
(B. U. R. n. 15 del 24 aprile 1965)
- 81 — *LEGGE REGIONALE 31 marzo 1965, n. 5 — Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (36)
(B. U. R. n. 15 del 24 aprile 1965)
- 82 — *LEGGE REGIONALE 23 marzo 1965, n. 6 — Provvidenze in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età prescolare.* (49)
(B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965)
- 83 — *LEGGE REGIONALE 26 marzo 1965, n. 7 — Inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale.* (138)
(B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965)

- 84 — *LEGGE REGIONALE 30 marzo 1965, n. 8 — Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (163)
(B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965)
- 85 — *LEGGE REGIONALE 31 marzo 1965, n. 9 — Provvidenze a favore dei beneficiari di mutui di assestamento di cui alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, e successive modificazioni.* (160-167)
(B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965)
- 86 — *LEGGE REGIONALE 7 aprile 1965, n. 10 — Istituzione del «Fondo sociale della Regione Sarda».* (166)
(B. U. R. n. 22 del 14 maggio 1965)
- 87 — *LEGGE REGIONALE 9 aprile 1965, n. 11 — Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.* (174)
(B. U. R. n. 24 del 18 maggio 1965)
- 88 — *LEGGE REGIONALE 9 aprile 1965, n. 12 — Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, concernente «Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali».* (168)
(B. U. R. n. 24 del 18 maggio 1965)
- 89 — *LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. 13 — Interpretazione autentica degli articoli 29, 30 e 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, concernente «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale».* (175)
(B. U. R. n. 26 del 20 maggio 1965)
- 90 — *LEGGE REGIONALE 7 maggio 1965, n. 14 — Norme per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.* (139)
(B. U. R. n. 27 del 31 maggio 1965)
- 91 — *LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. 15 — Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.* (170)
(B. U. R. n. 29 dell'11 giugno 1965)
- 92 — *LEGGE REGIONALE 12 maggio 1965, n. 16 — Provvedimenti per l'incremento della produzione di carne bovina in Sardegna.* (133)
(B. U. R. n. 32 del 2 luglio 1965)

93 — *LEGGE REGIONALE 14 maggio 1965, n. 17 — Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Olbia. (183)*
(B. U. R. n. 33 del 9 luglio 1965)

LEGGI REGIONALI

RINVIATE DAL GOVERNO

- 1 — *LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1961 — Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna.* (11)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 13 luglio 1962 — Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47-50)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1962 — Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, concernente «Contributi per opere di miglioramento fondiario» e successive disposizioni.* (46)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1962 — Costruzione di villaggi per pescatori.* (2)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1963 — Costituzione in comune autonomo di Telti in provincia di Sassari.* (56)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1963 — Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dello E.S.A.F.* (70)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963 — Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca.* (60)
- 8 — *LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963 — Costituzione di un fondo per favorire gli studi dei problemi economici e sociali della Sardegna da parte dei sindacati dei lavoratori.* (79)
- 9 — *LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1964 — Sulla utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale della Sardegna.* (Proposta di inchiesta consiliare n. 1)
- 10 — *LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1964 — Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (25)
- 11 — *LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1964 — Integrazione del Comitato regionale delle miniere.* (83)
- 12 — *LEGGE REGIONALE 8 luglio 1964 — Concessione di un sussidio ai combattenti della guerra 1915-1918 che versano in condizioni di bisogno.* (116)

- 13 — *LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1964 — Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.* (135)
- 14 — *LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1964 — Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3. Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.* (153)
- 15 — *LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1964 — Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, concernente l'intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.* (154)
- 16 — *LEGGE REGIONALE 6 aprile 1965 — Norme per favorire la costituzione di un fondo per l'attuazione di un piano per incrementare il numero e l'efficienza degli impianti sportivi in Sardegna, per facilitare la pratica dello sport e per favorire la partecipazione popolare allo spettacolo sportivo.* (106-159)
- 17 — *LEGGE REGIONALE 14 maggio 1965 — Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (181-182)
- 18 — *LEGGE REGIONALE 20 maggio 1965 Facilitazioni di viaggio agli elettori sardi emigrati.* (184-185)
- 19 — *LEGGE REGIONALE 6 maggio 1965 — Controllo degli enti regionali.* (114)

LEGGI REGIONALI

IMPUGNATE DAL GOVERNO

NANTI LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1 — *LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1961 — Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna. (11)*
- 2 — *LEGGE REGIONALE 8 luglio 1964 — Concessione di un sussidio ai combattenti della guerra 1915-1918 che versano in condizioni di bisogno. (116)*
- 3 — *LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1964 — Utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale della Sardegna. (Proposta di inchiesta consiliare n. 1)*

LEGGI REGIONALI
DIVISE PER MATERIA

AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - ENTI LOCALI

- 1 — *LEGGE REGIONALE 29 novembre 1961, n. 15 — Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, recante la disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei comuni esistenti. (14)*
(B. U. R. n. 1 del 10 gennaio 1962)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 30 novembre 1961, n. 16 — Opzione del personale comandato in favore dell'Amministrazione regionale. (18)*
(B. U. R. n. 2 del 13 gennaio 1962)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1962, n. 1 — Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, relativa ai controlli sulle province e sui comuni. (15)*
(B. U. R. n. 21 del 7 aprile 1962)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1962, n. 2 — Ricostituzione del comune di Siris in provincia di Cagliari. (32)*
(B. U. R. n. 29 del 7 maggio 1962)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 18 maggio 1962, n. 5 — Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali. (31)*
(B. U. R. n. 39 del 6 luglio 1962)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 11 luglio 1962, n. 7 — Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna. (52)*
(B. U. R. n. 43 del 4 agosto 1962)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 13 luglio 1962, n. 8 — Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali. (54)*
(B. U. R. n. 44 del 6 agosto 1962)
- 8 — *LEGGE REGIONALE 22 novembre 1962, n. 16 — Determinazione delle indennità di trasferta spettanti al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori. (55)*
(B. U. R. n. 79 del 29 dicembre 1962)
- 9 — *LEGGE REGIONALE 4 luglio 1963, n. 5 — Assunzione a carico della Regione delle spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni. (84)*
(B. U. R. n. 53 del 24 agosto 1963)

- 10 — *LEGGE REGIONALE 3 luglio 1963, n. 10 — Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.* (48)
(B. U. R. n. 50 del 14 agosto 1963)
- 11 — *LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1963, n. 11 — Costituzione in comune autonomo di Telti in provincia di Sassari.* (56)
(B. U. R. n. 60 del 12 settembre 1963)
- 12 — *LEGGE REGIONALE 9 aprile 1964, n. 9 — Modifica della denominazione del comune di Ollasta in provincia di Cagliari, in quella di Albagiara.* (102)
(B. U. R. n. 31 del 25 maggio 1964)
- 13 — *LEGGE REGIONALE 9 aprile 1964, n. 10 — Modifica della denominazione del comune di Figu-Gonnosnò in provincia di Cagliari, in quella di Gonnosnò.* (103)
(B. U. R. n. 31 del 25 maggio 1964)
- 14 — *LEGGE REGIONALE 9 aprile 1964, n. 11 — Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.* (108)
(B. U. R. n. 31 del 25 maggio 1964)
- 15 — *LEGGE REGIONALE 19 maggio 1964, n. 12 — Abrogazione della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5, e determinazione dei compensi dei componenti dei Comitati e delle Commissioni comunque denominate costituite presso il Consiglio e l'Amministrazione regionale.* (92)
(B. U. R. n. 37 del 15 luglio 1964)
- 16 — *LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1964, n. 16 — Costituzione in comune autonomo di Sant'Anna Arresi, in atto frazione del comune di Giba, in provincia di Cagliari.* (121)
(B. U. R. n. 58 del 18 dicembre 1964)
- 17 — *LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1964, n. 17 — Distacco della frazione di Acqua Cadda dal comune di Narcao e sua aggregazione a quello di Nuxis, in provincia di Cagliari.* (123)
(B. U. R. n. 60 del 24 dicembre 1964)
- 18 — *LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1964, n. 24 — Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda*

delle foreste demaniali della Regione Sarda. (135)
(B. U. R. n. 7 del 26 febbraio 1965)

- 19 — *LEGGE REGIONALE 26 marzo 1965, n. 7 — Inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale.* (138)
(B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965)
- 20 — *LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. 13 — Interpretazione autentica degli articoli 29, 30 e 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, concernente «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale».* (175)
(B. U. R. n. 26 del 20 maggio 1965)
- 21 — *LEGGE REGIONALE 7 maggio 1965, n. 14 — Norme per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.* (139)
(B. U. R. n. 27 del 31 maggio 1965)
- 22 — *LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. 15 — Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.* (170)
(B. U. R. n. 29 dell'11 giugno 1965)

FINANZE - TESORO - BILANCIO - DEMANIO - CREDITO E RISPARMIO

- 1 — *LEGGE REGIONALE 29 novembre 1961, n. 13 — Variazione dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1961.* (28)
(B. U. R. n. 73 del 13 dicembre 1961)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1961, n. 19 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1962.* (26)
(B. U. R. n. 11 dell'8 febbraio 1962)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1962, n. 10 — Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1962.* (22)
(B. U. R. n. 68 del 17 novembre 1962)

- 4 — *LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1962, n. 11 — Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953. (23)*
(B. U. R. n. 69 del 19 novembre 1962)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1962, n. 13 — Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1956. (39)*
(B. U. R. n. 74 del 7 dicembre 1962)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1962, n. 14 — Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1957. (40)*
(B. U. R. n. 74 del 7 dicembre 1962)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 22 novembre 1962, n. 17 — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1962. (65)*
(B. U. R. n. 79 del 29 dicembre 1962)
- 8 — *LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1962, n. 23 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963. (73)*
(B. U. R. n. 6 del 21 gennaio 1963)
- 9 — *LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1962, n. 24 — Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1954, n. 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito industriale sardo). (71)*
(B. U. R. n. 9 dell'8 febbraio 1963)
- 10 — *LEGGE REGIONALE 29 marzo 1963, n. 1 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1963. (85)*
(B. U. R. n. 26 del 23 aprile 1963)
- 11 — *LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1963, n. 12 — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1963. (101)*
(B. U. R. n. 78 del 19 novembre 1963)

- 12 — *LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1963, n. 13 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno finanziario 1964. (115)*
(B. U. R. n. 1 dell'8 gennaio 1964)
- 13 — *LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1964, n. 3 — Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche. (30)*
(B. U. R. n. 14 del 6 marzo 1964)
- 14 — *LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1964, n. 7 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1964. (118)*
(B. U. R. n. 22 del 1° aprile 1964)
- 15 — *LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1964, n. 20 — Abrogazione della legge regionale 11 maggio 1951, n. 11, e approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna. (131)*
(B. U. R. n. 1 del 9 gennaio 1965)
- 16 — *LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1964, n. 22 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno 1965. (161)*
(B. U. R. n. 2 del 16 gennaio 1965)
- 17 — *LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1965, n. 1 — Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1965. (158)*
(B. U. R. n. 8 del 4 marzo 1965)

LAVORI PUBBLICI - TRASPORTI - COMUNICAZIONI - TURISMO

- 1 — *LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1961, n. 11 — Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori. (12)*
(B. U. R. n. 67 del 14 novembre 1961)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1961, n. 12 — Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis). (16)*
(B. U. R. n. 71 del 1° dicembre 1961)

- 3 — *LEGGE REGIONALE 24 maggio 1962, n. 3 — Costruzione del palazzo destinato a sede del Consiglio regionale. (42)*
(B. U. R. n. 37 del 27 giugno 1962)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 24 maggio 1962, n. 4 — Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (45)*
(B. U. R. n. 37 del 27 giugno 1962)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 4 luglio 1963, n. 8 — Proroga dei termini di assunzione del personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (90)*
(B. U. R. n. 49 del 13 agosto 1963)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963, n. 9 — Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dell'E.S.A.F. (70)*
(B. U. R. n. 49 del 13 agosto 1963)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1964, n. 1 — Abrogazione della legge regionale 9 maggio 1956, n. 15, concernente «Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche col sistema del pagamento differito». (68)*
(B. U. R. n. 13 del 29 febbraio 1964)
- 8 — *LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1964, n. 5 — Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione. (87)*
(B. U. R. n. 16 del 12 marzo 1964)
- 9 — *LEGGE REGIONALE 18 marzo 1964, n. 8 — Provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica. (97)*
(B. U. R. n. 26 del 18 aprile 1964)
- 10 — *LEGGE REGIONALE 21 luglio 1964, n. 15 — Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (129)*
(B. U. R. n. 42 del 4 settembre 1964)
- 11 — *LEGGE REGIONALE 27 novembre 1964, n. 19 — Norme per l'esecuzione di opere pubbliche. (140)*
(B. U. R. n. 62 del 30 dicembre 1964)

- 12 — *LEGGE REGIONALE 26 marzo 1965, n. 4 — Norme per la costruzione di mattatoi e di ambulatori comunali.* (156)
(B. U. R. n. 15 del 24 aprile 1965)
- 13 — *LEGGE REGIONALE 30 marzo 1965, n. 8 — Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (163)
(B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965)
- 14 — *LEGGE REGIONALE 14 maggio 1965, n. 17 — Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Olbia.* (183)
(B. U. R. n. 33 del 9 luglio 1965)

**AGRICOLTURA E FORESTE - CACCIA E PESCA - STAGNI
E FORESTE DEMANIALI - DISCIPLINA ANNONARIA**

- 1 — *LEGGE REGIONALE 29 novembre 1961, n. 14 — Disposizioni relative alla concessione di contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e vicinali.* (21 III legislatura)
(B. U. R. n. 1 del 10 gennaio 1962)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 10 luglio 1962, n. 6 — Norme di attuazione dell'articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.* (53)
(B. U. R. n. 44 del 6 agosto 1962)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 13 luglio 1962, n. 9 — Provvidenze per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero-casearia.* (47-50)
(B. U. R. n. 60 del 9 ottobre 1962)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1962, n. 15 — Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione.* (6)
(B. U. R. n. 76 del 15 dicembre 1962)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1962, n. 20 — Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.* (57)
(B. U. R. n. 4 del 18 gennaio 1963)

- 6 — *LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1962, n. 21 — Provvidenze per l'ammasso dei formaggi «pecorino romano» e «fiore sardo» prodotti nella campagna 1961-62. (74)*
(B. U. R. n. 4 del 18 gennaio 1963)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1962, n. 22 — Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, concernente «Contributi per opere di miglioramento fondiario» e successive disposizioni. (46)*
(B. U. R. n. 7 del 24 gennaio 1963)
- 8 — *LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1962, n. 26 — Costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali. (37)*
(B. U. R. n. 11 del 13 febbraio 1963)
- 9 — *LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963, n. 3 — Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna. (27)*
(B. U. R. n. 44 del 31 luglio 1963)
- 10 — *LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963, n. 14 — Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca. (60)*
(B. U. R. n. 39 del 29 luglio 1964)
- 11 — *LEGGE REGIONALE 22 maggio 1964, n. 13 — Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole. (100)*
(B. U. R. n. 37 del 15 luglio 1964)
- 12 — *LEGGE REGIONALE 10 luglio 1964, n. 14 — Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1958, n. 11. Apertura di credito per la concessione di contributi relativi allo sviluppo delle colture foraggere. (137)*
(B. U. R. n. 40 del 22 agosto 1964)
- 13 — *LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1964, n. 23 — Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, n. 13. (152)*
(B. U. R. n. 5 del 9 febbraio 1965)

- 14 — *LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1964, n. 25 — Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (25)
(B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965)
- 15 — *LEGGE REGIONALE 25 marzo 1965, n. 3 — Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi.* (122)
(B. U. R. n. 15 del 24 aprile 1965)
- 16 — *LEGGE REGIONALE 31 marzo 1965, n. 9 — Provvidenze a favore dei beneficiari di mutui di assestamento di cui alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, e successive modificazioni.* (160-167)
(B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965)
- 17 — *LEGGE REGIONALE 9 aprile 1965, n. 12 — Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, concernente «Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali».* (168)
(B. U. R. n. 24 del 18 maggio 1965)
- 18 — *LEGGE REGIONALE 12 maggio 1965, n. 16 — Provvedimenti per l'incremento della produzione di carne bovina in Sardegna.* (133)
(B. U. R. n. 32 del 2 luglio 1965)

INDUSTRIA E COMMERCIO - DOGANE

- 1 — *LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1961, n. 17 — Norme per il pagamento delle spese spettanti all'Amministrazione regionale per lavori di indagine, ricerca e coltivazione di minerali.* (10)
(B. U. R. n. 17 del 18 gennaio 1962)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1961, n. 20 — Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna.* (11)
(B. U. R. n. 18 dell'8 marzo 1963)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1962, n. 27 — Costruzione di vilaggi per pescatori.* (2)
(B. U. R. n. 15 del 27 febbraio 1963)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1964, n. 2 — Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 10, concernente l'istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.* (24)
(B. U. R. n. 14 del 6 marzo 1964)

- 5 — *LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1964, n. 4 — Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, istitutiva del Comitato regionale consultivo per l'industria. (20)*
(B. U. R. n. 14 del 6 marzo 1964)

**IGIENE E SANITA PUBBLICA - PUBBLICA ISTRUZIONE -
ASSISTENZA SOCIALE - LAVORO E ARTIGIANATO -
PREVIDENZA SOCIALE**

- 1 — *LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1961, n. 18 — Abrogazione della legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, sulle provvidenze per favorire il funzionamento della scuola tecnica industriale per tecnici meccanici di Sassari. (21)*
(B. U. R. n. 10 del 7 febbraio 1962)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1962, n. 12 — Erezione del monumento alla Brigata Sassari. (35)*
(B. U. R. n. 69 del 19 novembre 1962)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 23 novembre 1962, n. 18 — Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, e istituzione del Comitato tecnico regionale sanitario. (43)*
(B. U. R. n. 1 del 9 gennaio 1963)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 22 novembre 1962, n. 19 — Istituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione. (61)*
(B. U. R. n. 3 del 16 gennaio 1963)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1962, n. 25 — Istituzione di un Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori. (58)*
(B. U. R. n. 10 del 9 febbraio 1963)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 20 giugno 1963, n. 2 — Anticipazioni di fondi agli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari. (86)*
(B. U. R. n. 44 del 31 luglio 1963)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 3 luglio 1963, n. 4 — Concessione di un contributo per la costruzione della Casa del pensionato in Iglesias. (88)*
(B. U. R. n. 53 del 24 agosto 1963)

- 8 — *LEGGE REGIONALE* 4 luglio 1963, n. 6 — *Istituzione delle cattedre convenzionate di «Impianti minerari» e di «Geologia applicata» presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.* (95)
(B. U. R. n. 53 del 24 agosto 1963)
- 9 — *LEGGE REGIONALE* 4 luglio 1963, n. 7 — *Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari in insegnamenti attinenti alla «Storia delle tradizioni popolari».* (75)
(B. U. R. n. 53 del 24 agosto 1963)
- 10 — *LEGGE REGIONALE* 1° febbraio 1964, n. 6 — *Abrogazione della legge regionale 25 marzo 1953, n. 7, e concessione di un contributo per il funzionamento e lo sviluppo del civico liceo musicale «Luigi Canepa» di Sassari.* (64)
(B. U. R. n. 19 del 21 marzo 1964)
- 11 — *LEGGE REGIONALE* 25 novembre 1964, n. 18 — *Contributi alle Università e borse di studio a favore di assistenti universitari.* (110)
(B. U. R. n. 62 del 30 dicembre 1964)
- 12 — *LEGGE REGIONALE* 25 novembre 1964, n. 21 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di antropologia criminale presso l'Università di Cagliari.* (93)
(B. U. R. n. 1 del 9 gennaio 1965)
- 13 — *LEGGE REGIONALE* 4 febbraio 1965, n. 2 — *Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento del corso di laurea e della Facoltà di scienze politiche presso l'Università di Cagliari.* (120)
(B. U. R. n. 11 del 2 aprile 1965)
- 14 — *LEGGE REGIONALE* 31 marzo 1965, n. 5 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.* (36)
(B. U. R. n. 15 del 24 aprile 1965)
- 15 — *LEGGE REGIONALE* 23 marzo 1965, n. 6 — *Provvidenze in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età prescolare.* (49)
(B. U. R. n. 21 del 13 maggio 1965)

- 16 — *LEGGE REGIONALE 7 aprile 1965, n. 10 — Istituzione del «Fondo sociale della Regione Sarda». (166)*
(B. U. R. n. 22 del 14 maggio 1965)
- 17 — *LEGGE REGIONALE 9 aprile 1965, n. 11 — Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare. (174)*
(B. U. R. n. 24 del 18 maggio 1965)

PARTE SECONDA

PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE, CON NOTE ILLUSTRATIVE

**1 — ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUL VINO,
DELL'OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEL VINO E DELLA LICENZA DI
VENDITA AL CONSUMO DA PARTE DEI PRODUTTORI.**

*Presentata dai Consiglieri regionali Lay Giovanni - Torrente
- Marras - Prevosto - Nioi - Urraci il 30 gennaio 1962.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La presente proposta di legge nazionale è stata presentata per sopprimere ogni ostacolo alla libera circolazione del vino e permettere così ai viticoltori di superare definitivamente le ricorrenti crisi che investono il settore.

A tal fine la proposta di legge prevede la soppressione, per il territorio della Sardegna, dell'imposta generale sull'entrata per il vino sfuso e in bottiglie, l'abrogazione dell'obbligo di denuncia del vino prodotto e l'abolizione della licenza per la vendita al consumo del vino da parte dei produttori e delle loro cooperative.

La presente proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

2 — MODIFICHE AL TITOLO III DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 20 febbraio 1962.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 13 giugno 1962. Trasmessa al Parlamento il 5 luglio 1962.

Non esitata dal Parlamento per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Ritrasmissa al Parlamento il 27 febbraio 1964.

L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna attribuisce alla Regione «una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinare preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione».

Tale sistema di determinazione ha causato notevoli ritardi nell'assegnazione alla Regione delle somme spettanti, per cui la Giunta ha ritenuto di dover presentare la presente proposta di legge nazionale con la quale si fissa in nove decimi la quota della partecipazione regionale.

La proposta di legge nazionale è stata approvata senza modifiche dalle Commissioni e dall'Assemblea ed è stata trasmessa al Parlamento.

Essendo decaduta per sopravvenuta chiusura della legislatura del Parlamento è stata successivamente ritrasmissa. Non ancora esaminata dal Parlamento.

3 — DISPOSIZIONI TRIBUTARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA' FINANZIARIE DI INTERESSE NAZIONALE.

Presentata dal Consigliere regionale De Magistris il 2 febbraio 1963.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede l'estensione della riduzione del 40 per cento dell'imposta sulle società — disposta dagli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1954, n. 603, a favore delle società ed enti a partecipazione statale — alle società finanziarie costituite o costituende a cura della Cassa per il Mezzogiorno, del C.I.S., dell'I.R.F.I.S., e delle Regioni Sarda e Siciliana.

La proposta prevede inoltre che le obbligazioni emesse dalle stesse società finanziarie siano parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, siano soggette soltanto al bollo di lire 0,10 per titolo e siano esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo presenti o futuri.

E' infine prevista la corresponsione, in sostituzione delle imposte, di una quota di abbonamento pari all'uno per mille del capitale mutuato.

La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

4 — MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 16 e 18 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3 — STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA.

Presentata dal Consigliere regionale Masia l'11 luglio 1963.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede la modifica degli articoli 16 e 18 dello Statuto speciale per la Sardegna fissando in 75 il numero dei componenti il Consiglio regionale e in 5 anni la durata della legislatura.

La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

5 — ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO.

Presentata dal Consigliere regionale Masia l'11 luglio 1963.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 22 gennaio 1964.

Trasmessa al Parlamento il 20 febbraio 1964.

La proposta di legge nazionale prevede la istituzione della provincia di Oristano, con capoluogo Oristano, comprendente 70 comuni della provincia di Cagliari e 4 comuni della provincia di Nuoro con una popolazione complessiva — secondo i dati del censimento del 1961 — di 155.065 abitanti.

La proposta prevede inoltre la regolamentazione di tutte le questioni amministrative inerenti alla creazione della nuova provincia.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge nazionale che è stata approvata dall'Assemblea e trasmessa al Parlamento.

Non ancora esaminata dal Parlamento.

6 — RIORDINAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DELLA SARDEGNA. ISTITUZIONE DI DUE NUOVE PROVINCE.

Presentata dal Consigliere regionale Pazzaglia il 3 settembre 1963.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede il riordino delle circoscrizioni provinciali sarde con la creazione di due nuove province con capoluogo Oristano e Olbia. La provincia di Oristano comprende 59 comuni della provincia di Cagliari e 13 della provincia di Nuoro ed una popolazione — secondo i dati del censimento del 1961 — di 148.934 abitanti. La provincia di Olbia comprende 18 comuni della provincia di Sassari e 5 della provincia di Nuoro ed una popolazione — secondo i dati del censimento del 1961 — di 103.759 abitanti.

La proposta di legge nazionale prevede inoltre la regolamentazione di tutte le questioni amministrative inerenti alla creazione delle nuove province.

La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dal Consigliere regionale Masia il 27 gennaio 1964.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede che il giorno dedicato, con legge regionale, alla celebrazione dell'anniversario della costituzione della Regione Sarda in ente autonomo sia dichiarato, limitatamente al territorio della Sardegna, festivo a tutti gli effetti.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge nazionale che non è stata esaminata dall'Assemblea ed è quindi decaduta per sopravvenuta chiusura della legislatura.

8 — MODIFICAZIONI ALLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA, APPROVATO CON LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3.

Presentata dai Consiglieri regionali Falchi Pierina - Macis Elodia - Bernard - De Magistris - Contu Felice - Pisano - Stara l'11 maggio 1964.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede l'attribuzione alla Regione della competenza primaria in materia di ordinamento comunale e l'estensione del controllo della Regione sugli organi degli enti locali oltre che sugli atti.

A tal fine prevede la modifica degli articoli 3 e 46 dello Statuto speciale per la Sardegna.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

9 — ESTENSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO PREVISTE PER LE ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI A FAVORE DEGLI ELETTORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Cardia - Congiu - Nioi - Sotgiu Girolamo - Torrente - Cherchi - Ghirra il 27 maggio 1964.

Approvata dall'Assemblea il 21 ottobre 1964.

Trasmessa al Parlamento il 9 dicembre 1964.

La proposta di legge nazionale prevede che le facilitazioni di viaggio di cui agli artt. 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, vengano estese agli elettori del Consiglio regionale della Sardegna.

Dette facilitazioni consistono nella riduzione del 70 per cento delle tariffe sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio alla sede elettorale nella quale sono iscritti e ritorno e, per gli emigrati per motivi di lavoro, nel trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune nel quale votano e viceversa, nonchè la estensione delle facilitazioni anche ai trasporti marittimi da e per la Sardegna.

Le Commissioni hanno espresso all'unanimità parere favorevole senza apportare modifiche al testo del proponente che è stato approvato dall'Assemblea.

La proposta di legge nazionale è stata successivamente trasmessa al Parlamento, che non l'ha ancora esaminata.

10 — REVISIONE DEGLI ARTICOLI 3 e 46 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Cardia - Sotgiu Girolamo - Cherchi - Congiu il 3 giugno 1964.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede l'attribuzione alla Regione della competenza primaria in materia di ordinamento e controllo degli enti locali.

A tal fine prevede la modifica dell'art. 3 e la soppressione dell'art. 46 dello Statuto speciale per la Sardegna.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

11 — MODIFICHE AL REGOLAMENTO 14 LUGLIO 1898, N. 404, PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELL'ABIGEATO IN SARDEGNA.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 2 novembre 1964.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Al fine di rinnovare in tutto il suo contenuto e di adeguare alla concreta situazione attuale il vigente regolamento sull'abigeato approvato con il regio decreto n. 404 del 14 luglio 1898, la proposta di legge — composta di 32 articoli e suddivisa in sei parti — prevede una serie di norme innovatrici che disciplinano l'anagrafe e la marchiatura del bestiame, le nascite, le morti e i passaggi di proprietà degli animali, la macellazione ed il trasporto degli animali e delle carni macellate, il rinvenimento del bestiame e la transumanza, le sanzioni disposte per la trasgressione delle norme dettate ed infine speciali competenze della Regione in materia di regolamento di esecuzione e di normazione di adattamento e di integrazione alle leggi nazionali.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Del Rio il 27 gennaio 1965.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge trae origine dall'art. 22, secondo capoverso, della legge 11 giugno 1962, n. 588, in cui è previsto che «La Regione finanzierà la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali e del paesaggio».

A tal fine essa prevede che il territorio dei comuni di Aritzo, Arzana, Baunei, Desulo, Dorgali, Orgosolo, Oliena, Fonni, Villagrande ed Urzulei venga dichiarato «Parco nazionale del Gennargentu».

La gestione tecnica ed amministrativa del Parco sarà affidata all'Amministrazione regionale che vi provvederà a mezzo degli organi previsti dal regolamento di attuazione della legge in parola.

La proposta di legge prevede inoltre che nell'ambito del Parco nazionale siano vietate: la caccia e la pesca; la raccolta di qualsiasi specie vegetale e la cattura di qualsiasi specie animale; l'immissione di qualsiasi specie animale o vegetale estranea senza l'autorizzazione ed il preventivo controllo sanitario; l'accesso con cani e l'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi altro ordigno di cattura o mezzo distruttivo; la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali; l'esecuzione di tagli boschivi, nonché l'apertura e l'esercizio di cave.

Peraltro nel territorio del Parco possono essere consentite attività economiche, come, ad esempio, le utilizzazioni forestali, le coltivazioni agricole e il pascolo, beninteso limitate e disciplinate da apposite norme regolamentari.

La proposta di legge inoltre prevede l'indennizzo a favore di quei proprietari che risultassero danneggiati dai vincoli imposti all'esercizio delle attività economiche.

Infine, la proposta di legge stabilisce che alle spese di funzionamento del Parco nazionale si provveda mediante: contributi statali, regionali e degli enti locali ed eventualmente di associazioni e privati; donazioni e lasciti; proventi derivanti dalla gestione del Parco; introiti derivanti dalla concessione di permessi per caccia e pesca.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

13 — ISTITUZIONE DI UN ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO PER LA SARDEGNA (E.S.A.S.).

Presentata dai Consiglieri regionali Torrente - Urraci - Prevosto - Lay Giovanni - Cherchi il 2 febbraio 1965.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede l'unificazione degli attuali enti di riforma operanti in Sardegna in un unico ente di sviluppo agricolo quale organo ordinario di interventi nell'agricoltura per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano di rinascita) per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 15 della stessa legge.

L'ente di sviluppo, oltre ai compiti derivanti dagli articoli 16, 18, 19, 20, 22, 23 e 24 della citata legge n. 588, assolverà i seguenti fini istituzionali: promozione del passaggio graduale della terra ai contadini ed ai lavoratori agricoli mediante esproprio per pubblico interesse, nonché l'attuazione della migliore distribuzione della terra attraverso la liquidazione dei contratti parziari e di affitto a coltivatore diretto, assunzione e distribuzione di tutti i finanziamenti statali e regionali secondo le finalità previste dai su ricordati articoli della legge n. 588; riordinamento delle utenze irrigue esistenti e assegnazione di quelle nuove ai fini di una più equa distribuzione delle acque ad uso agricolo, promuovendo accordi tra gli utenti, revocche e nuove concessioni; controllo su tutte le operazioni relative al riordinamento fondiario ed allo sviluppo della proprietà coltivatrice.

La proposta di legge prevede inoltre il passaggio degli uffici e del personale dell'E.T.F.A.S. e dell'Ente del Flumendosa alle dipendenze dell'Ente di sviluppo agricolo il quale eserciterà nell'ambito della Regione Sarda anche tutte le attività pubblicitiche finora esercitate da enti, comunque denominati, ivi compresi i consorzi di bonifica, i consorzi di miglioramento fondiario, i consorzi agrari e la loro federazione.

La proposta di legge detta inoltre norme sulla organizzazione dell'Ente, sulla sua strutturazione territoriale e sull'attribuzione dei poteri di vigilanza e controllo sul suo operato esercitati dal Consiglio regionale della Sardegna.

Infine la proposta di legge prevede norme relative alla formazione di un largo processo di cooperative a tutti i livelli e delle «intese» tra proprietario ed affittuario.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

APPROVATE DALL'ASSEMBLEA

- 1 — *Modifiche al titolo III dello Statuto speciale per la Sardegna.* (2)
- 2 — *Istituzione della provincia di Oristano.* (5)
- 3 — *Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna.* (9)

PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

NON ESITATE DALLE COMMISSIONI

PER SOPRAVVENUTA CHIUSURA DELLA LEGISLATURA

- 1 — *Abolizione dell'imposta generale sull'entrata sul vino, dell'obbligo della denuncia del vino e della licenza di vendita al consumo da parte dei produttori.* (1)
- 2 — *Disposizioni tributarie riguardanti le società finanziarie di interesse nazionale.* (3)
- 3 — *Modificazioni agli articoli 16 e 18 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 — Statuto speciale per la Sardegna.* (4)
- 4 — *Riordinamento delle circoscrizioni provinciali della Sardegna. Istituzione di due nuove province.* (6)
- 5 — *Modificazioni allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.* (8)
- 6 — *Revisione degli articoli 3 e 46 dello Statuto speciale per la Sardegna.* (10)
- 7 — *Modifiche al regolamento 14 luglio 1898, n. 404, per la prevenzione e la repressione dell'abigeato in Sardegna.* (11)
- 8 — *Costituzione del Parco nazionale del Gennargentu.* (12)
- 9 — *Istituzione di un ente di sviluppo agricolo per la Sardegna (E.S.A.S.).* (13)

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

ESITATA DALLE COMMISSIONI E NON ESAMINATA

DALL'ASSEMBLEA PER SOPRAVVENUTA CHIUSURA

DELLA LEGISLATURA

1 — *Celebrazione dell'anniversario della Regione Sarda.* (7)

PARTE TERZA

DOCUMENTI PRESENTATI ALL'ASSEMBLEA

RELAZIONI — PIANI — PROGRAMMI ESECUTIVI

(nel quadro degli adempimenti previsti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588)

- 1 — *Relazione della Giunta regionale sulla individuazione delle zone territoriali omogenee (art. 1, comma 2°, legge 11 giugno 1962, n. 588).*
- 2 — *Schema generale di sviluppo e piano straordinario.*
- 3 — *Primo programma esecutivo (esercizi 1962-63 e 1963-64).*
- 4 — *Primo programma esecutivo per gli esercizi 1962-63 e 1963-64: Programmi di specificazione settoriale per: opere di pubblico interesse nelle zone agricole non irrigue; infrastrutture turistiche; nuclei di assistenza tecnica per lo sviluppo agricolo.*
- 5 — *Secondo programma esecutivo — Programma semestrale 1° luglio - 31 dicembre 1964.*
- 6 — *Piano quinquennale 1965-1969.*

PROPOSTE DI INCHIESTA CONSILIARE

- 1 — *Proposta di inchiesta consiliare sulla utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale della Sardegna.*

RELAZIONI DELL'ASSESSORE AGLI ENTI LOCALI SU RICHIESTE DI ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E DI MODIFICA DELLA CIRCOSCRIZIONE O DELLA DENOMINAZIONE DI COMUNI ESISTENTI

- 1 — *Relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta di modifica della denominazione del comune di Figu-Gonnosnò in quella di Gonnosnò.*
- 2 — *Relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta di modifica della denominazione del comune di Ollasta in quella di Albagiara.*

- 3 — *Relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta di costituzione in comune autonomo di Telti in atto frazione di Tempio Pausania.*
- 4 — *Relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta di aggregazione al comune di Nuxis di Acqua Cadda e Is Aios in atto frazioni di Narcao.*
- 5 — *Relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta di costituzione in comune autonomo di Sant'Anna Arresi in atto frazione di Giba.*
- 6 — *Relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta di modifica della denominazione del comune di Villanovatulo in quella di Villanova sul lago.*

RELAZIONI DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

- 1 — *Relazione della Giunta delle elezioni sul reclamo presentato dalla signora Zanfardino Clotilde avverso l'elezione a Consigliere regionale dell'ingegnere Salvatore Angius.*
- 2 — *Relazione della Giunta delle elezioni sull'istanza presentata dal Presidente provinciale del Partito liberale italiano tendente ad ottenere la revisione dei voti di lista dichiarati nulli per pronuncia provvisoria dei presidenti di seggio.*

MOZIONI PRESENTATE

- 1 — *Mozione Pirastu - Sanna - Cardia - Zucca - Sotgiu Girolamo - Cambosu - Torrente - Congiu - Urraci - Prevosto per un piano di emergenza per il pieno impiego e per la piena qualificazione professionale dei lavoratori sardi.*
- 2 — *Mozione Marras - Cardia - Sotgiu Girolamo - Atzeni Licio - Nioi - Ghirra - Manca sui problemi della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica in Sardegna.*
- 3 — *Mozione Sanna - Atzeni Licio - Cambosu - Cardia - Congiu - Cois - Ghirra - Lay Giovanni - Manca - Milia Francesco - Marras - Nioi - Peralda - Pinna Pietro - Pirastu - Prevosto - Puddu - Sotgiu Girolamo - Torrente - Urraci - Zucca concernente l'azione da svolgere in favore della cessazione di tutti gli esperimenti atomici, del disarmo generale e della distensione.*
- 4 — *Mozione Cambosu - Zucca - Sanna - Milia Francesco - Peralda - Pinna Pietro - Puddu sul recente aumento delle tariffe da parte della Società tranvie della Sardegna e sulla necessità di giungere sollecitamente alla pubblica gestione dei servizi autofilotranviari attualmente in concessione alla suddetta società.*
- 5 — *Mozione Congiu - Atzeni Licio - Sotgiu Girolamo - Ghirra - Manca - Prevosto per la modernizzazione, potenziamento e sviluppo democratico dell'industria mineraria sarda.*
- 6 — *Mozione Torrente - Cardia - Lay Giovanni - Urraci - Manca - Nioi sull'applicazione della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39.*
- 7 — *Mozione Marras - Manca - Ghirra - Cois - Prevosto - Lay Giovanni - Torrente sul sistema dei collegamenti marittimi tra la Sardegna e il Continente.*
- 8 — *Mozione Spano - Ghilardi - Filigheddu - Floris - Pisano - Zaccagnini - Contu Felice - Usai concernente l'istituzione di un servizio di navi traghetto sulla linea Cagliari-Civita-vecchia.*
- 9 — *Mozione Pazzaglia - Pinna Gavino - Bagedda - Lonzu sullo sviluppo delle comunicazioni interessanti la Sardegna.*

- 10 — *Mozione Lay Giovanni - Cambosu - Atzeni Licio - Cardia - Cois - Congiu - Ghirra - Manca - Marras - Milia Francesco - Nioi - Peralda - Pinna Pietro - Pirastu - Prevosto - Sanna - Sotgiu Girolamo - Torrente - Urraci - Zucca sulla crisi della pastorizia sarda.*
- 11 — *Mozione Peralda - Sanna - Zucca - Cambosu - Milia Francesco - Puddu - Pinna Pietro sullo sviluppo delle attività turistiche in Sardegna.*
- 12 — *Mozione Sanna - Cambosu - Milia Francesco - Peralda - Pinna Pietro - Puddu - Zucca sull'estendersi delle manifestazioni popolari in Spagna e Portogallo, per la difesa della libertà dei diritti dell'uomo.*
- 13 — *Mozione Pazzaglia - Pinna Gavino - Bagedda - Lonzu sulle iniziative da assumere presso il Governo e presso il Parlamento a tutela degli interessi dell'Isola e dei piccoli risparmiatori in relazione al disegno di legge sulla «imposta cedolare di acconto».*
- 14 — *Mozione Sotgiu Girolamo - Marras - Cardia - Torrente - Ghirra - Pirastu - Manca - Lay Giovanni - Congiu - Cois - Urraci - Prevosto - Nioi - Atzeni Licio sull'elaborazione ed attuazione del piano generale e del primo piano annuale di rinascita.*
- 15 — *Mozione Sanna - Zucca - Cambosu - Milia Francesco - Peralda - Pinna Pietro - Puddu sulla minaccia alla pace mondiale, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America.*
- 16 — *Mozione Filigheddu - Lonzu - Pirastu - Sanna - Soggiu Piero sulla istituzione della Commissione consiliare speciale per il piano di rinascita.*
- 17 — *Mozione Cardia - Pirastu - Sotgiu Girolamo - Marras - Torrente - Atzeni Licio - Ghirra - Congiu - Manca - Nioi sull'applicazione in Sardegna della legge istitutiva dell'ENEL.*
- 18 — *Mozione Torrente - Pirastu - Marras - Nioi - Urraci - Sotgiu Girolamo - Lay Giovanni - Cardia - Prevosto - Manca - Ghirra - Congiu - Atzeni Licio - Cois sulle provvidenze urgenti da adottare a favore dei lavoratori, degli agri-*

coltori, dei pastori, dei pescatori e delle popolazioni danneggiate dalle eccezionali calamità che hanno recentemente colpito la Sardegna.

- 19 — *Mozione Sotgiu Girolamo - Cardia - Torrente - Congiu - Nioi - Ghirra - Raggio - Cherchi - Lay Giovanni - Manca - Urraci - Cois - Atzeni Licio - Prevosto sulle dimissioni della Giunta regionale.*
- 20 — *Mozione Congiu - Atzeni Licio - Sotgiu Girolamo - Cardia - Ghirra - Torrente - Nioi sulla richiesta di sospensione del decreto di proroga della concessione in affitto della miniera di Raibl alla società Pertusola.*
- 21 — *Mozione Cardia - Atzeni Licio - Congiu - Ghirra - Nioi - Sotgiu Girolamo - Torrente sulla situazione e lo sviluppo dell'industria mineraria sarda ed il progresso civile e sociale delle popolazioni delle zone e dei centri minerari.*
- 22 — *Mozione Cuccu - Zucca - Milia Francesco - Peralda - Pinna Pietro - Puddu sull'applicazione della legge 2 marzo 1956, n. 39, e la valorizzazione economica del compendio ittico di Marceddi, in comune di Terralba.*
- 23 — *Mozione Sotgiu Girolamo - Zucca - Cardia - Torrente - Milia Francesco - Nioi - Cambosu - Congiu sul piano di rinascita.*
- 24 — *Mozione Pazzaglia - Bagedda - Lonzu - Chessa sull'emigrazione di lavoratori della Sardegna.*
- 25 — *Mozione Sotgiu Girolamo - Cambosu - Nioi - Ghirra - Puddu sulla richiesta di statizzazione della gestione delle ferrovie in concessione.*
- 26 — *Mozione Sotgiu Girolamo - Cambosu - Ghirra - Nioi sulla pubblicizzazione e coordinamento delle autolinee in concessione.*
- 27 — *Mozione Congiu - Cois - Cardia - Cherchi - Atzeni Licio - Ghirra - Lay Giovanni - Nioi - Manca - Prevosto - Raggio - Sotgiu Girolamo - Torrente - Urraci sulla gravità della situazione economica e finanziaria degli enti locali sardi.*

- 28 — *Mozione Cardia - Zucca - Atzeni Licio - Cambosu - Cherchi - Milia Francesco - Cois - Pinna Pietro - Congiu - Cuccu - Ghirra - Lay Giovanni - Manca - Nioi - Prevosto - Raggio - Sotgiu Girolamo - Torrente - Urraci sul rinvio della presentazione al Consiglio del programma quinquennale del piano di rinascita.*
- 29 — *Mozione Ghirra - Sotgiu Girolamo - Cambosu - Nioi - Urraci - Manca sull'aumento immediato delle pensioni corrisposte dall'I.N.P.S. e sulla riforma del pensionamento.*
- 30 — *Mozione Cardia - Zucca - Congiu - Pinna Pietro - Nioi - Torrente - Milia Francesco - Sotgiu Girolamo - Cambosu - Urraci - Atzeni Licio - Cois - Ghirra - Cuccu - Lay Giovanni - Cherchi - Manca - Prevosto - Raggio concernente l'urgente formulazione del programma quinquennale in attuazione del piano di rinascita.*
- 31 — *Mozione Cardia - Congiu - Sotgiu Girolamo - Atzeni Licio - Ghirra - Raggio sulla politica condotta dal Governo e dalla Giunta regionale nel settore minerario.*
- 32 — *Mozione Ghirra - Sotgiu Girolamo - Cardia - Torrente - Congiu - Nioi - Atzeni Licio - Cois - Cherchi - Lay Giovanni - Manca - Prevosto - Raggio - Urraci sul problema della emigrazione*
- 33 — *Mozione Cardia - Zucca - Peralda - Sotgiu Girolamo - Torrente - Pinna Pietro - Congiu - Nioi - Cambosu - Atzeni Licio - Ghirra - Cherchi - Cois - Urraci - Lay Giovanni - Cuccu - Raggio - Prevosto - Milia Francesco - Manca sull'aggressione americana al Vietnam.*
- 34 — *Mozione Cardia - Torrente - Sotgiu Girolamo - Congiu - Nioi - Atzeni Licio - Cois - Cherchi - Ghirra - Lay Giovanni - Manca - Prevosto - Raggio - Urraci sulla proroga della Cassa per il Mezzogiorno e il programma quinquennale nazionale.*

ORDINI DEL GIORNO

APPROVATI DALL'ASSEMBLEA

- 26-10-1961 — *De Magistris - Pisano - Falchi Pierina sulla costituzione del comune di Telti.*
- 30-11-1961 — *De Magistris - Zucca - Lay Giovanni - Gardu - Soggiu Piero - Milia Raimondo - Contu Felice - Murgia sullo stato giuridico del personale della Regione.*
- 29-11-1961 — *De Magistris - Lay Giovanni - Murgia - Gardu - Puddu - Soggiu Piero - Congiu sulla revisione generale delle circoscrizioni comunali della Sardegna.*
- 22-12-1961 — *Pazzaglia - Pinna Gavino - Bagedda - Lonzu sulle borse di studio a favore di studenti bisognosi.*
- 22-12-1961 — *Bagedda - Pinna Gavino - Pazzaglia - Lonzu sullo stato di disagio in cui versano tutti gli uffici della pubblica amministrazione con sede nell'Isola.*
- 22-12-1961 — *Asara - Soggiu Piero - De Magistris - Puligheddu sul piano di rinascita della Sardegna.*
- 22-12-1961 — *Sassu sulla grave situazione nel settore lattiero-caseario.*
- 14- 3-1962 — *Sotgiu Girolamo - Ghirra - Manca - Cambosu - Zucca sulla riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti alle miniere, cave e torbiere.*
- 14- 3-1962 — *Spano - Soggiu Piero - De Magistris - Floris per la modernizzazione, potenziamento e sviluppo democratico della industria mineraria sarda.*
- 20- 3-1962 — *De Magistris - Puligheddu sulla Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna.*
- 20- 3-1962 — *De Magistris - Macis Elodia - Soggiu Piero sulla Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna.*
- 24- 3-1962 — *Filigheddu - Spano - Soggiu Piero - Ghilardi - De Magistris - Zaccagnini - Usai - Floris - Sassu sullo sviluppo dei traffici fra la Sardegna e il Continente.*

- 18- 5-1962 — *Filigheddu - Soggiu Piero - De Magistris - Abis - Latte - Sassu - Soddu - Zaccagnini - Mereu - Cadeddu - Puligheddu - Pisano - Usai - Pettinau - Falchi Pierina - Angius - Bernard - Macis Elodia sulla crisi della pastorizia sarda.*
- 24- 5-1962 — *Marras - Milia Francesco - Cois - Puddu sul coordinamento e sulla programmazione degli interventi diretti a risolvere il problema dell'abitabilità in Sardegna.*
- 24- 5-1962 — *De Magistris - Puligheddu - Angius sulle direttive da seguire per la concessione di tariffe elettriche agevolate.*
- 24- 5-1962 — *De Magistris - Puligheddu - Zucca - Cardia - Jovine - Abis - Casu - Atzeni Licio - Cambosu - Angius sulla gestione pubblica dell'energia elettrica.*
- 24- 5-1962 — *Abis - Pettinau - De Magistris - Sassu - Angius - Zaccagnini sui servizi filotranviari in Sardegna.*
- 24- 5-1962 — *Marras - Milia Francesco - Cois - Puddu sulle aree fabbricabili.*
- 11- 7-1962 — *Filigheddu - Soggiu Piero - De Magistris sulla nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, di due membri della Commissione paritetica.*
- 18-10-1962 — *De Magistris - Peralda - Bernard - Pazzaglia - Cardia - Pernis sul disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento il 7 luglio 1962, concernente «Istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari».*
- 25-10-1962 — *De Magistris - Soggiu Piero - Bernard sulla elaborazione ed attuazione del piano generale e del primo piano annuale di rinascita.*
- 25-10-1962 — *Sanna - Zucca - Cambosu - Milia Francesco - Peralda - Pinna Pietro - Puddu sulle zone territoriali omogenee di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588.*
- 26-10-1962 — *Filigheddu - Bernard - Casu sulla situazione internazionale.*

- 23-11-1962 — *Soggiu Piero - Spano sulla individuazione delle zone territoriali omogenee.*
- 19-12-1962 — *Filigheddu - Lonzu - Pirastu - Sanna - Soggiu Piero sulla istituzione della Commissione consiliare speciale per il piano di rinascita.*
- 1°- 3-1963 — *Filigheddu - Gardu - Soddu - Spano - Cara - Floris - Pettinau sull'interim dell'Assessorato regionale alla rinascita.*
- 12- 3-1963 — *Gardu - Filigheddu - Murgia - Ghilardi - Asara - Usai - Bernard - Masia - Angius - Dedola - Mereu - Cara - Spano concernente la riparazione dei danni causati alle abitazioni dalla alluvione dell'ottobre 1951.*
- 12- 3-1963 — *Pisano - De Magistris - Pettinau sul collegamento della laguna di Sant'Antioco col mare aperto.*
- 12- 3-1963 — *Filigheddu - Macis Elodia - Cara - Floris - Falchi Pierina - Mereu - Zaccagnini - Pettinau - Ghilardi - Spano - Pisano - Contu Felice - Angius - Dedola - Soddu - Gardu - Usai - Stara - Giagu - Cadeddu - Soggiu Piero - Puligheddu - Casu sul piano generale di sviluppo, sul piano dodicennale e sul primo programma esecutivo del piano di rinascita della Sardegna.*
- 12- 3-1963 — *Floris - Contu Felice - Spano concernente la costruzione di laghi collinari nella VIII zona omogenea.*
- 12- 3-1963 — *Asara - Gardu - Soddu - Zaccagnini sulla realizzazione di un bacino di carenaggio a La Maddalena.*
- 19- 6-1963 — *Masia - Soddu - Arru - Soggiu Piero sui provvedimenti regionali che conseguono dalla relazione generale della Commissione per la riforma della pubblica Amministrazione.*
- 28- 6-1963 — *Congiu - Ghirra - Cambosu - De Magistris - Soggiu Piero sulla richiesta di sospensione del decreto di proroga della concessione in affitto della miniera di Raibl alla società Pertusola.*

- 2- 7-1963 — *Pisano - Pettinau - Arru sull'inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici dell'Amministrazione regionale.*
- 3- 7-1963 — *De Magistris - Contu Felice - Floris - Spano sulla richiesta di modifica della denominazione del comune di Figu-Gonnosnò in quella di Gonnosnò.*
- 3- 7-1963 — *De Magistris - Contu Felice - Floris - Spano sulla richiesta di modifica della denominazione del comune di Ollasta in quella di Albagiara.*
- 3- 7-1963 — *De Magistris - Zucca - Congiu sulla richiesta di distacco della frazione di Acqua Cadda-Is Aios da Narcao e la aggregazione a Nuxis.*
- 3- 7-1963 — *De Magistris - Zucca - Congiu sulla richiesta di costituzione in comune autonomo di Sant'Anna Arresi, attualmente frazione di Giba.*
- 17-10-1963 — *Lay Giovanni - Peralda - Ghilardi - Sassu - Soggiu Piero - Raggio sulle modalità e le forme di erogazione delle somme stanziare in aumento sul capitolo 114 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963.*
- 13-12-1963 — *Dettori - Soggiu Piero sulla nomina dei componenti della Giunta regionale.*
- 15- 1-1964 — *Sanna Randaccio sulla proposta d'inchiesta consiliare n. 1.*
- 15- 1-1964 — *Cardia - Cherchi - Congiu - Lay Giovanni sullo sviluppo degli istituti democratici della Regione.*
- 22- 1-1964 — *Masia - Soggiu Piero - Cherchi - Chessa - Zucca - Frau - Puddu sulla istituzione della provincia di Oristano.*
- 22- 1-1964 — *Masia - Soggiu Piero - Cherchi - Chessa - Zucca - Frau - Puddu sulla istituzione della provincia di Oristano (sul riordinamento delle province sarde).*
- 28- 2-1964 — *Soggiu Piero - Puligheddu - Casu sulla concessione all'En.Sa.E. da parte dell'ENEL dell'esercizio delle attività elettriche in Sardegna.*

- 28- 2-1964 — *Masia - Cardia - Zucca - Congiu - Soggiu Piero - Peralda - De Magistris concernente l'approvazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.*
- 28- 2-1964 — *Cardia - Dettori - Pazzaglia - Puddu - Soggiu Piero - Zucca sul trasferimento all'ENEL del complesso minerario della Carbosarda.*
- 28- 2-1964 — *Dettori - Cardia - Soggiu Piero - Zucca - Pazzaglia - Puddu sull'attività in Sardegna delle aziende a partecipazione statale.*
- 28- 2-1964 — *Cardia - Dettori - Pazzaglia - Puddu - Soggiu Piero - Zucca sul riordinamento dell'AMMI.*
- 28- 2-1964 — *Cuccu - Ghilardi - Torrente - Puddu sull'applicazione delle leggi regionali 2 marzo 1956, n. 39, e 5 luglio 1963, n. 3.*
- 28- 2-1964 — *Peralda - Pazzaglia - Giagu - Chessa - Masia - Sotgiu Girolamo - Zucca sugli aeroporti della Sardegna e in particolare sull'aerostadio di Vena Fiorita.*
- 28- 2-1964 — *Cardia - Torrente - Prevosto - Lay Giovanni - Urraci - Cherchi - Congiu - Sotgiu Girolamo sul regime cerealicolo nel M.E.C.*
- 28- 2-1964 — *Lay Giovanni - Cuccu - Urraci - Pinna Pietro - Torrente - Cois sullo zuccherificio di Oristano.*
- 10- 3-1964 — *Peralda - Covacovich - Pinna Pietro - Raggio - Usai - Falchi Pierina - Puddu - Soggiu Piero sugli interventi della Regione nel settore turistico.*
- 10- 3-1964 — *Pazzaglia - Lonzu sullo sviluppo delle attività turistiche in Sardegna.*
- 9- 4-1964 — *De Magistris - Ghirra - Cambosu - Puddu - Soggiu Piero - Bagedda - Sotgiu Girolamo sulla statizzazione delle ferrovie in concessione.*
- 16- 4-1964 — *Dettori - Soggiu Piero - Bernard - Falchi Pierina - De Magistris - Usai - Filigheddu - Asara - Murgia - Masia - Giagu - Mereu - Macis Elodia sugli interventi per le in-*

infrastrutture turistiche da inserire nei programmi esecutivi del piano di rinascita per i prossimi anni.

- 16- 4-1964 — *Dettori - Soggiu Piero - Peralda - Bernard - Falchi Pierina - De Magistris - Usai - Filigheddu - Asara - Masia - Giagu - Mereu - Macis Elodia su un piano di interventi dell'ENEL in Sardegna.*
- 16- 4-1964 — *Soggiu Piero - Dettori - Serra sul rimborso da parte dell'ENEL delle spese per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica.*
- 22- 5-1964 — *Soggiu Piero - Masia - Pettinau - Asara - Dedola - Latte sulle attività elettriche in Sardegna.*
- 22- 5-1964 — *Soggiu Piero - Masia - Pettinau - Asara - Dedola - Latte sugli interventi della Regione nel settore minerario.*
- 22- 5-1964 — *Cadeddu - Sassu - Ghilardi - Giagu - Contu Felice sulla situazione debitoria degli operatori agricoli sardi.*
- 19- 6-1964 — *Cherchi - Zucca - Casu - Contu Felice - Chessa - Lay Giovanni - Prevosto - Puddu - Sassu sul miglioramento del trattamento previdenziale e assistenziale per i coltivatori diretti.*
- 8- 7-1964 — *Usai - Congiu - Ghirra - Pisano - Casu - Mereu - Cara - Floris - Dedola - Urraci sulla concessione della pensione agli ex combattenti.*
- 8- 7-1964 — *Bagedda - Lonzu sugli stanziamenti statali in favore dell'ONIG.*
- 15- 7-1964 — *Dettori - Puligheddu - Masia - Casu - Falchi Pierina - Soggiu Piero - Zaccagnini - Sassu - Usai - Serra sulla costruzione di impianti di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli in Ogliastra e nella Bassa Valle del Coghinas.*
- 15- 7-1964 — *Masia - Puligheddu - Sassu - Serra - Macis Elodia - Pisano sull'attuazione del piano di rinascita sociale ed economica della Sardegna.*
- 21- 7-1964 — *Usai - Dedola - Covacovich - Falchi Pierina - Filigheddu - Campus - Mereu - Floris - Cara - Soggiu Piero sullo sviluppo dell'attività edilizia in Sardegna.*

- 20-10-1964 — *De Magistris - Soggiu Piero sul passaggio della Carbosarda all'ENEL.*
- 30-10-1964 — *Masia - Soggiu Piero - De Magistris - Serra - Sassu - Pisano sull'attuazione del piano di rinascita.*
- 26-11-1964 — *Ghirra - Pettinau - Pazzaglia - Cambosu - Soggiu Piero sulla necessità di una riforma del sistema e del trattamento pensionistico dell'INPS.*
- 26-11-1964 — *Serra - Covacovich - Usai - Casu sull'intervento dello Stato nel settore ospedaliero e sanitario in Sardegna.*
- 2-12-1964 — *Dettori - Contu Felice - Falchi Pierina - Giagu - Lay Giovanni Maria - Sassu - Serra - Zaccagnini sugli interventi a favore dei cerealicoltori sardi.*
- 29- 1-1965 — *De Magistris - Soggiu Piero sulle tariffe elettriche.*
- 29- 1-1965 — *Urraci - Prevosto - Torrente - Ghirra - Sotgiu Girolamo - Nioi per l'integrale attuazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.*
- 29- 1-1965 — *Congiu - Sotgiu Girolamo - Ghirra sulla lotta contro la silicosi.*
- 29- 1-1965 — *Lay Giovanni - Prevosto - Cherchi sulla indizione delle elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica.*
- 29- 1-1965 — *Torrente - Nioi - Congiu sul calendario venatorio 1965-66.*
- 29- 1-1965 — *Manca - Atzeni Licio - Nioi sui trasporti pubblici in concessione.*
- 29- 1-1965 — *Cherchi - Lay Giovanni - Torrente - Prevosto - Urraci sulla istituzione dell'Ente regionale per lo sviluppo agricolo e sul controllo della Regione sugli enti di riforma.*
- 29- 1-1965 — *Serra - Latte - Campus - Murgia - Cara - Soggiu Piero relativo al settore igiene e sanità con particolare riguardo ai problemi ospedalieri.*

- 29- 1-1965 — *Urraci - Torrente - Prevosto - Ghirra - Sotgiu Girolamo - Nioi per la concessione di un sussidio straordinario ai braccianti agricoli disoccupati.*
- 29- 1-1965 — *Raggio - Cois sul miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.*
- 29- 1-1965 — *Cois - Raggio sul ripristino delle case rese inabitabili dalle alluvioni del 1951.*
- 29- 1-1965 — *Cambosu - Ghirra - Sotgiu Girolamo - Raggio sulla situazione ospedaliera della Sardegna in generale e della città di Cagliari in particolare.*
- 3- 2-1965 — *Casu - Puligheddu per l'istituzione di cattedre convenzionate presso le Università della Sardegna.*
- 3- 2-1965 — *Soggiu Piero - Casu - Floris - Covacovich - Serra per l'istituzione della Facoltà di scienze politiche presso l'Università di Cagliari.*
- 4- 2-1965 — *Lai Giovanni Maria - Pettinau - De Magistris - Soggiu Piero sulla politica regionale nel settore minerario.*
- 3- 3-1965 — *Serra - Murgia - Casu sulla politica della Regione in materia di enti locali.*
- 4- 3-1965 — *Dettori - Soggiu Piero - Pisano sugli interventi da adottare per arrestare l'emigrazione dall'Isola.*
- 23- 3-1965 — *Serra - Floris - Mereu - Cara - Soggiu Piero sull'assistenza ed istruzione dell'infanzia in età prescolare.*
- 1- 4-1965 — *Masia - Dettori - Casu sulla situazione politico militare nel Sud-Est Asiatico.*
- 8- 4-1965 — *Dettori - Soggiu Piero sul trasferimento delle maestranze dalla Carbosarda all'ENEL.*
- 5- 5-1965 — *Dettori - Floris - Covacovich - De Magistris - Puligheddu sulla valorizzazione dei compendi ittici demaniali.*
- 6- 5-1965 — *Puddu - Peralda sulla estensione delle facilitazioni di*

viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna.

14- 5-1965 — *Dettori - Soggiu Piero - Masia sulla proroga della Cassa per il Mezzogiorno e il programma quinquennale di sviluppo.*

RIEPILOGO NUMERICO

DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE

Disegni di legge presentati		N.	114
Proposte di legge presentate		»	71
Proposte di legge nazionale presentate		»	13
	TOTALE	N.	198

Progetti di legge esaminati dalla Assemblea	} Progetti di legge approvati Proposte di legge naz.le approvate Progetti di legge non approvati	N. 106	} N. 120
		» 3	
		» 11	

Progetti di legge ritirati dai proponenti		»	5
Progetti di legge non esitati dalle Commissioni permanenti		»	54
Proposte di legge nazionale non esitate dalle Commissioni permanenti		»	9
Progetti di legge esitati dalle Commissioni e non esaminati dall'Assemblea		»	9
Proposte di legge nazionale esitate dalle Commissioni e non esaminate dall'Assemblea		»	1
	TOTALE	N.	198

Leggi regionali rinviate		N.	20
Leggi regionali impugnate		»	3
Mozioni presentate		»	34
Mozioni svolte		»	32
Mozioni ritirate		»	1

Interpellanze presentate	N.	283
Interpellanze svolte	»	132
Interpellanze ritirate	»	13
Interrogazioni presentate	»	1.464
Interrogazioni svolte oralmente	»	773
Interrogazioni che hanno avuto risposta scritta	»	498
Interrogazioni ritirate	»	11

**LEGGI PUBBLICATE
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE**

<i>Anno</i> 1961	N.	10
» 1962	»	27
» 1963	»	14
» 1964	»	25
» 1965	»	17
	TOTALE	N. 93

APPENDICE

UFFICIO DI PRESIDENZA

<i>Presidente</i>	CERIONI prof. Agostino
<i>Vice Presidenti</i>	GARDU avv. Antonio SOTGIU prof. Girolamo (1)
<i>Segretari</i>	ASARA prof. Sebastiano TORRENTE prof. Alfredo (2)
<i>Questori</i>	FILIGHEDDU dott. Giovanni PISANO ins. Albino (3) ZUCCA dott. Armando

-
- (1) Eletto nella seduta del 28 febbraio 1963 in sostituzione del Consigliere regionale Pirastu prof. Luigi.
 - (2) Eletto nella seduta del 28 febbraio 1963 in sostituzione del Consigliere regionale Marras prof. Luigi.
 - (3) Eletto nella seduta del 17 dicembre 1963 in sostituzione del Consigliere regionale Spano sig. Salvatorangelo.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

COGNOME E NOME		Gruppo d'appartenenza
ABIS	Lucio	D. C.
ARRU	Antonio Giuseppe	D. C.
ASARA	Sebastiano	D. C.
ATZENI	Alfredo	D. C.
ATZENI	Licio	P. C. I.
BAGEDDA	Bruno	Misto
BERNARD	Fabien	D. C.
CAEDDU	Giovanni	D. C.
CAMBOSU	Pasquale	P. S. I.
CAMPUS	Salvatore	D. C.
CARA	Salvatore	D. C.
CARDIA	Umberto	P. C. I.
CASU	Giangiorgio	P. S. d'A.
CERIONI	Agostino	D. C.
CHERCHI	Giovanni Maria	P. C. I.
CHESSA	Antonio	Misto
COIS	Raffaele	P. C. I.
CONGIU	Armando	P. C. I.
CONTU	Anselmo	P. S. d'A.
CONTU	Felice	D. C.
CORRIAS	Efisio	D. C.
COSTA	Gervasio	D. C.
COTTONI	Salvatore	Misto
COVACIVICH	Giacomo	D. C.
CUCCU	Emilio	P. S. I.
DEDOLA	Mario	D. C.
DEL RIO	Giovanni	D. C.
DE MAGISTRIS	Ignazio	D. C.
DETTORI	Paolo	D. C.
FALCHI	Pierina	D. C.
FILIGHEDDU	Giovanni	D. C.

COGNOME E NOME		Gruppo d'appartenenza
FIORITO	Luigi	D. C.
FLORIS	Renzo	D. C.
FRAU	Giovanni	Misto
GARDU	Antonio	D. C.
GHIRRA	Salvatore	P. C. I.
GIAGU DEMARTINI	Antonio	D. C.
JOVINE	Pasquale	Misto
LAI	Giovanni Maria	D. C.
LAY	Giovanni	P. C. I.
LATTE	Bachisio	D. C.
LONZU	Giovanni	Misto
MACIS	Elodia	D. C.
MANCA	Antonio	P. C. I.
MASIA	Giuseppe	D. C.
MELIS	Pietro	P. S. d'A.
MILIA	Francesco	P. S. I.
MURGIA	Giuseppe	D. C.
NIOI	Salvatore	P. C. I.
PAZZAGLIA	Alfredo	Misto
PERALDA	Sergio	P. S. I.
PERNIS	Enrico	Misto
PETTINAU	Antonio	D. C.
PINNA	Pietro	P. S. I.
PISANO	Albino	D. C.
PREVOSTO	Achille	P. C. I.
PUDDU	Piero	P. S. I.
PULIGHEDDU	Giuseppe	P. S. d'A.
RAGGIO	Andrea	P. C. I.
SANNA RANDACCIO	Rafaele	Misto
SASSU	Nicolino	D. C.
SERRA	Ignazio	D. C.

COGNOME E NOME		Gruppo d'appartenenza
SODDU	Pietro	D. C.
SOGGIU	Piero	P. S. d'A.
SOTGIU	Girolamo	P. C. I.
SPANO	Salvatorangelo	D. C.
STARA	Salvatore	D. C.
TORRENTE	Alfredo	P. C. I.
URRAÇI	Antonio	P. C. I.
USAI	Angelino	D. C.
ZACCAGNINI	Amedeo	D. C.
ZUCCA	Armando	P. S. I.

ELENCO DEI CONSIGLIERI
CHE HANNO CESSATO DI FAR PARTE
DELL'ASSEMBLEA

COCCO ORTU Francesco, accettate dimissioni		il	28- 2-1963
DERIU Francesco,	»	»	» » » »
MARRAS Luigi,	»	»	» » » »
MILIA Raimondo,	»	»	» » » »
PIRASTU Luigi,	»	»	» » » »
SANNA Carlo,	»	»	» » » »
PINNA Gavino,	»	l'	8- 3-1963
ANGIUS Salvatore,	deceduto	il	20-11-1963
GHILARDI Daniele,	»	»	22-10-1964
MEREU Antonio,	»	»	9- 4-1965

INDICE

PARTE I

— Progetti di legge in ordine di presentazione, con note illustrative	Pag.	1
— Progetti di legge approvati dall'Assemblea	»	233
— Progetti di legge esaminati e non approvati dalla Assemblea	»	243
— Progetti di legge ritirati dai proponenti	»	247
— Progetti di legge non esitati dalle Commissioni permanenti per sopravvenuta chiusura della legislatura	»	251
— Progetti di legge esitati dalle Commissioni permanenti e non esaminati dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura	»	257
— Disegni di legge presentati dalla Giunta	»	261
— Proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali	»	273
— Progetti di legge divisi per materia	»	313
— Leggi regionali promulgate	»	331
— Leggi regionali rinviolate dal Governo	»	345
— Leggi regionali impugnate dal Governo nanti la Corte Costituzionale	»	349
— Leggi regionali divise per materie	»	353

PARTE II

— Proposte di legge nazionale in ordine di presentazione, con note illustrative	Pag. 369
— Proposte di legge nazionale approvate dall'Assemblea	» 387
— Proposte di legge nazionale non esitate dalle Commissioni permanenti per sopravvenuta chiusura della legislatura	» 391
— Proposta di legge nazionale esitata dalle commissioni e non esaminata dall'assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura	» 395

PARTE III

— Documenti presentati all'Assemblea: Piani particolari	» 401
— Mozioni presentate	» 405
— Ordini del giorno approvati dall'Assemblea	» 411
— Riepilogo numerico dell'attività legislativa del Consiglio regionale	» 423

APPENDICE

— Composizione dell'Ufficio di Presidenza	» 431
— Composizione dell'Assemblea	» 433
— Elenco dei Consiglieri che hanno cessato di far parte dall'Assemblea	» 347
— Indice	» 439

Stampato coi tipi dello Sta-
bilitamento Tipografico Editoriale
Guido Fossataro — Cagliari
Gennaio 1968